

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBIZZATI e BERLINGUER: Sistemazione degli operai richiamati durante l'ultima guerra. (20384)	VI	BIMA: Sulla somma da liquidare a Villar Bartolomeo per il deposito da questi effettuato presso la Banca Commerciale italiana a Marsiglia. (19510)	XIII
ALICATA: Assegnazione dei premi - acquisti ai pittori partecipanti alla VII Quadriennale d'arte di Roma. (20398)	VI	BIMA e FERRARIS EMANUELE: Sistemazione delle strade statali del Colle della Maddalena e di Dronero-Acceglio (Cuneo). (19828)	XIII
ANTONIOZZI: Derivazione dai torrenti Cabolla e Serra delle acque per l'irrigazione di Morano Calabro (Cosenza) (19879)	VII	BONOMI ed altri: Sull'imposta generale sull'entrata per i suini ed ovini macellati per uso familiare. (19650)	XIV
BAGLIONI: Costruzione alla stazione di Granaiole di un fabbricato viaggiatori. (20228)	VII	BONTADE MARGHERITA: Sull'esclusione della gratifica di fine d'anno al personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione distaccato in altre amministrazioni periferiche. (19895)	XIV
BALDASSARI: Lavori pubblici a Montecarlo (Lucca). (19649)	VII	BUBBIO e SODANO: Costruzione dell'acquedotto intercomunale interessante alcuni comuni della provincia di Asti. (19265)	XV
BARDANZELLU: Sulla derivazione di acqua del fiume Taloro (Nuoro). (19745)	VIII	BUFFONE: Definizione della pratica di pensione indiretta di Ungano Antonietta. (19140)	XV
BARDANZELLU: Miglioramento e potenziamento delle attrezzature del porto di Cagliari. (20032)	IX	BUFFONE: Concessione d'ufficio della croce al merito di guerra. (19366)	XV
BARESÌ: Sull'apprestamento di un aeroporto nella zona giuliana. (19876)	IX	BUFFONE: Sistemazione dell'ufficio postale di Guardavalle (Catanzaro). (19860)	XVI
BARTOLE: Entità dei danni provocati da una frana a Ca' Poggioli di Prignano (Modena). (18489)	X	BUFFONE: Sul riordinamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (19974)	XVI
BASSO: Modifica della composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per magistrati in appello. (19892)	X	BUFFONE: Ammissione degli impiegati comunali al beneficio delle riduzioni ferroviarie. (19983)	XVI
BEI CIUFOLI ADELE: Eliminazione delle case malsane ad Ascoli Piceno. (19673)	XI	BUZZI: Sulla ricostruzione dei fabbricati interamente distrutti da eventi bellici (19270)	XVI
BERLINGUER: Sul comportamento del direttore del Banco di Napoli di Cagliari. (17608)	XI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Morichi Cesare. (18544)	XVII
BERRY ed altri: Finanziamento del programma dei cantieri di lavoro e di rimboschimento della provincia di Taranto. (18445)	XII	CACCIATORE: Completamento dell'ospedale civile di Sapri. (18622)	XVII
BERRY: Stralcio del registro riguardante i terreni dello Stato in provincia di Taranto. (19085)	XII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Liparotti Ernesto. (19540)	XVIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

	PAG.		PAG.
CALASSO: Importo di fondi stanziati a favore del patronato scolastico di Copertino (Lecce). (19368)	XVIII	COLASANTO: Corresponsione dell'indennità di carovita maggiorata ai residenti di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola (Napoli). (17104)	XXXIV
CALASSO: Concessione di un contributo alla cooperativa « Domus » di Lecce. (19574)	XVIII	COLOGNATTI: Nomina dei componenti il comitato per la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. (19127)	XXXVI
CAPALOZZA: Sulla distribuzione dei fondi stanziati a favore dell'attività peschereccia. (18822)	XVIII	COLITTO: Costruzione di un acquedotto intercomunale Orio-Montalenghe-Mercenasco (Torino). (17577)	XXXVI
CAPALOZZA: Sull'imposta di consumo sui suini macellati per uso familiare. (19804)	XIX	COLITTO: Riparazione della chiesa della Madonna del Carmine di Rionero Sannitico (Campobasso). (18239)	XXXVII
CAPALOZZA: Sull'annullamento delle domande di riparazione di alcuni fabbricati siti in Cagli (Pesaro). (19904).	XX	COLITTO: Sistemazione delle strade interne di Mafalda (Campobasso). (18341)	XXXVII
CAPALOZZA: Copia integrale di due circolari del Ministero dell'interno del 29 marzo in materia di elezioni. (20258)	XX	COLITTO: Sistemazione del prolungamento del viale Itala a Follonica (Grosseto). (18494)	XXXVII
CAPRARA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Giovanni Francesco. (10446)	XXXI	COLITTO: Prolungamento della fognatura di Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (19163)	XXXVII
CAPRARA: Sulle pigioni di alcuni alloggi costruiti dal Genio Civile a Grumo Nevano (Napoli). (19644)	XXXI	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Cercepiccola (Campobasso). (19174)	XXXVIII
CASTELLARIN: Sui licenziamenti e le assunzioni operate nel Consorzio canapa. (16994)	XXXII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Campodipietra (Campobasso). (19175)	XXXVIII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Piscitelli Francesco. (12075)	XXXIII	COLITTO: Costruzione di alloggi per il personale postelegrafonico di Campobasso. (19183)	XXXVIII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Zelano Nicola. (18522)	XXXIII	COLITTO: Costruzione della strada congiungente Corbara di Sessa Aurunca (Caserta) al capoluogo. (19442)	XXXVIII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Iambrenghi Girolamo. (18523).	XXXIII	COLITTO: Approvvigionamento idrico di alcune frazioni di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (19661)	XXXIX
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cervone Costantino. (18576)	XXXIII	COLITTO: Sistemazione dell'acquedotto di Longano (Campobasso). (19603)	XXXIX
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Zemella Egeria. (19475)	XXXIII	COLITTO: Riparazione e ampliamento del cimitero comunale di Gambatesa (Campobasso). (19695)	XXXIX
CAVAZZINI: Corresponsione del premio di previdenza sociale al pensionato di guerra Minotto Sante. (19478)	XXXIII	COLITTO: Ricostruzione dell'organo della chiesa madre di Pizzone (Campobasso) distrutto dalla guerra. (19728)	XXXIX
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Rossi Angelo. (19479)	XXXIII	COLITTO: Provvedimenti per il movimento franoso del terreno sovrastante l'abitato di Castelmauro (Campobasso). (19731)	XL
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione vittime civili di guerra di Bassan Emilio. (19487)	XXXIII	COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Vastogirardi (Campobasso). (19732)	XL
CECCHERINI: Nomina del rappresentante delle attività economiche della provincia di Gorizia in seno alla commissione amministratrice del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia. (19238)	XXXIII	COLITTO: Riparazione della strada « orientale » di Toro (Campobasso). (19833)	XL
CHIAROLANZA: Istituzione di un sanatorio per tubercolotici nel Molise. (18186)	XXXIV	COLITTO: Sospensione per i comuni gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche dei termini di prescrizione e di decadenza legali e convenzionali dei vaglia cambiari. (19872)	XL

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

	PAG.		PAG.
COLITTO: Completamento dei restauri della chiesa di San Giorgio Martire in Petrella Tifernina (Campobasso). (19881)	XL I	DE CAPUA: Assegnazione degli alloggi costruiti dall'istituto autonomo case popolari di Foggia a Cerignola (Foggia). (18949)	XLVI
COLITTO: Completamento della costruzione della strada Lupara-Guardialfera (Campobasso). (19922)	XL I	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Paolo La Torre. (19409)	XLVI
COLITTO: Ricostruzione del muro di sostegno del versante sud-ovest della piazza Santa Margherita delle Grazie di Campochiaro (Campobasso). (19960)	XLII	DE' COCCI: Sulla mancata ordinazione da parte dell'Italia di apparecchi a reazione all'industria aeronautica mondiale. (19264)	XLVI
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Campochiaro (Campobasso). (19962)	XLII	DE LAURO MATERA ANNA: Interpretazione della nota in calce alla tabella dell'organico degli istituti tecnici commerciali sul completamento dell'orario di cattedra da parte del titolare. (19826)	XLVI
COLITTO: Costruzione di case popolari a Campochiaro (Campobasso). (19963)	XLII	DEL FANTE: Sul riconoscimento del diritto di iscrizione alla disoccupazione ai braccianti delle regioni montane. (19583)	XLVII
COLITTO: Costruzione di una strada lungo il tracciato dell'acquedotto Iseretta (Campobasso). (19965) . .	XLII	DEL VESCOVO: Inclusione nella graduatoria ad esaurimento dei candidati risultati idonei al concorso per direttori didattici. (20222)	XLVII
COLITTO: Costruzione di una casetta pastorizia a « Valle Uma » di Campochiaro (Campobasso). (19966) . . .	XLII	DE MARZIO e CAVALIERE STEFANO: Sui disordini verificatisi alle assemblee per la rinnovazione delle deputazioni dei bacini di bonifica nella provincia di Foggia. (18295)	XLVIII
COLITTO: Costruzione dell'asilo orfanotrofo di Bonefro (Campobasso). (20021)	XLII	DE MEI: Sugli incidenti verificatisi in occasione delle assemblee di bacino del consorzio generale di bonifica di Capitanata. (18037).	XLIX
COLITTO: Pavimentazione delle strade interne di Bonefro (Campobasso). (20022)	XLIII	DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giovanni Tomillo. (18478)	XLIX
COLITTO: Costruzione di un serbatoio per l'approvvigionamento idrico di Busso (Campobasso). (20024) . . .	XLIII	DI GIACOMO: Per arrestare le frane minaccianti l'abitato di Morrone nel Sannio (Campobasso). (14133) . . .	XLIX
COLITTO: Costruzione delle fognature di Carovilli (Campobasso). (20058) . .	XLIII	DI GIACOMO: Arginatura del torrente « Scavo » nella piana di Pettoranello di Molise (Campobasso). (19602)	L
COLITTO: Riparazione e sistemazione delle strade interne di Carovilli (Campobasso). (20059)	XLIII	DI GIACOMO: Sulla istituzione di nuove direzioni didattiche. (19954) . . .	L
COLITTO: Illuminazione elettrica delle borgate di Carovilli (Campobasso). (20060)	XLIII	DOMINÈDÒ: Sulla restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum. (19742) . .	LI
COLITTO: Costruzione degli edifici scolastici a Cerrosabino e Fontecurelli di Carovilli (Campobasso). (20061).	XLIV	FAILLA: Corresponsione del premio di operosità ai lavoratori di Modica (Ragusa). (20206)	LI
COLITTO: Completamento dell'edificio scolastico di Castiglione (Campobasso). (20062)	XLIV	FANELLI: Costruzione di una sede per gli uffici finanziari a Frosinone. (20094) .	LI
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Campolieto (Campobasso). (20087)	XLIV	FLOREANINI GISELLA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Trimelloni Bruno. (19326)	LII
COLITTO: Costruzione di alloggi I. N. A.-Casa a Spineto (Campobasso) (20143)	XLIV	FORMICHELLA: Costruzione di una sottovia nella stazione di Montegiordano (Cosenza). (20342)	LII
COLITTO: Programma di riduzione dei servizi ferroviari locali. (20186) . .	XLIV		
COTTONE: Sul sistema di riscossione delle imposte di consumo a Castelvetro (Trapani). (18137)	XLV		
DAZZI: Sulla scarsità del personale della Corte dei Conti. (20167)	XLV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

	PAG.		PAG.
FRANZO ed altri: Sul ridimensionamento della risicoltura e sul prezzo del risone del nuovo raccolto. (19341)	LII	GUADALUPI: Sulla istituzione di un apposito servizio di navi traghetto tra l'Italia e la Grecia. (19843)	LXII
GASPARI: Consolidamento degli abitati della provincia di Chieti. (19416)	LIII	GUADALUPI e BOGONI: Costruzione dell'edificio scolastico a Commenda di Brindisi. (19712)	LXIII
GASPARI: Costruzione di alloggi di tipo popolare a Torrebruna (Chieti). (19469)	LIII	GUADALUPI e BOGONI: Sul licenziamento di tre lavoratori delle ferrovie Sud-Est di Lecce. (20069)	LXIV
GASPARI: Provvedimenti contro i movimenti franosi in alcuni comuni della provincia di Chieti. (19790)	LIV	INVERNIZZI e PIGNI: Costruzione di un edificio scolastico a Rogeno (Como). (20028)	LXIV
GASPARI: Assegnazione di fondi alla provincia di Chieti per lo sgombero della neve. (19813)	LV	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Trudu Raffaele (11343)	LXIV
GASPARI: Trasferimento della parte dell'abitato di Furci (Chieti) minacciata da un movimento franoso. (19227)	LVI	LACONI: Corresponsione del lavoro straordinario al personale delle agenzie dipendenti dalla sede di Cagliari del Banco di Napoli. (18003)	LXIV
GASPARI: Costruzione di alcune strade degli agri di Casalbordino, Pollutri e Scerni (Chieti). (19933)	LVI	LATANZA: Eliminazione dei passaggi a livello. (20357)	LXV
GASPARI: Esecuzione del muro di sostegno del lato sud dell'abitato di Pollutri (Chieti). (19982)	LVII	LENOCI: Sull'assegno mensile percepito dagli ufficiali in congedo che hanno compiuto il 65° anno di età. (19039)	LXV
GASPARI: Importo delle opere con promessa di contributo statale della provincia di Chieti. (20014)	LVII	LOMBARDI CARLO ed altri: Sul ridimensionamento della coltivazione del riso (20129)	LXV
GASPARI: Costruzione della sede comunale di Pollutri (Chieti). (20015)	LVII	LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di D'Angelo Giuseppe. (18657)	LXVI
GASPARI: Costruzione dell'acquedotto rurale per il rifornimento idrico delle frazioni di Archi (Chieti). (20019)	LVII	MAGLIETTA: Aumento dei postini di Pozzuoli (Napoli). (18965)	LXVI
GASPARI: Costruzione di case - ricovero per le famiglie dei coltivatori diretti di Montazzoli (Chieti). (20066)	LVIII	MAGLIETTA: Sul contratto offerto ai braccianti agricoli italiani emigrati nella Repubblica federale tedesca. (19262)	LXVI
GATTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Canzia Giuseppe. (9829)	LVIII	MAGLIETTA: Su un incidente verificatosi in un cantiere di Quisisana (Napoli). (19621)	LXVII
GELMINI ed altri: Sull'applicazione della legge sul conglobamento parziale a favore del personale dei comuni e della provincia di Modena. (20146)	LVIII	MAGLIETTA: Sul prelevamento a domicilio da parte della questura di Cuciniello Antonio e Spiesto Antonio di Torre del Greco (Napoli). (20103)	LXVII
GERACI: Sulla ripartizione del patrimonio immobiliare del soppresso ente edilizio di Reggio Calabria. (2337)	LIX	MAGLIETTA: Sul progetto della nuova stazione ferroviaria di Napoli. (20229)	LXVII
GIACONE: Sui criteri di distribuzione dei pacchi per il soccorso del maltempo a Burgio (Agrigento). (20117)	LX	MAGLIETTA: Sull'attività delle fecolerie di Acerra (Napoli). (20235)	LXVIII
GIACONE e BERTI: Completamento della strada congiungente Casteltermeni (Agrigento) alle zolfare di quel comune. (19939)	LXI	MAGNO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Attivissimo Giuseppe. (12261)	LXVIII
GIACONE e BERTI: Miglioramento della rete idrica interna di Raffadali (Agrigento). (19944)	LXII	MAGNO: Costruzione di un porto rifugio nella baia di Mattinata (Foggia). (20041)	LXVIII
GRAZIOSI: Su una offerta di surplus agricoli da parte degli U. S. A. all'Italia. (19246)	LXII	MASINI: Sulla eliminazione degli ufficiali dalle accademie per deficienza di « attitudine militare ». (20031)	LXIX
GUADALUPI e BOGONI: Istituzione di cantieri di lavoro a Brindisi, Lecce e Taranto. (18135)	LXII	MICELI: Approvvigionamento idrico di Monasterace (Reggio Calabria). (19536)	LXIX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

PAG.	PAG.
MINASI: Costruzione della strada Mosorofa-Sella Entrata e di una strada congiungente alcune frazioni della provincia di Reggio Calabria. (19626)	SCALIA: Elettificazione del tratto ferroviario Catania-Siracusa. (20343).
LXX	LXXXIX
MUSOLINO: Sui criteri di costruzione delle case a San Luca, Terreti, Trizzino e Sarcocinello di Reggio Calabria. (19703)	SCHIRÒ: Sul comportamento del procuratore della Repubblica dottor Bilotta, nel procedimento penale a carico del Presidente dell'Istituto Case popolari di Messina. (18043).
LXX	LXXX
MUSOLINO: Trasferimento dell'abitato di Motticella di Bruzzano (Catanzaro). (19704)	SENSI: Esonero dai contributi unificati delle aziende calabresi danneggiate dalle alluvioni. (18269)
LXXI	LXXX
NICOLETTO: Provvedimenti per l'epidemia di difterite a Botticino (Brescia). (19841)	SENSI: Sistemazione di bonifica del fiume Oliva ed affluenti in territorio di Aiello Calabro (Cosenza). (18398)
LXXII	LXXXI
PEDINI ed altri: Adeguamento dello sviluppo di carriera del personale civile e tecnico dell'amministrazione della difesa. (19399)	SENSI: Sistemazione delle frane minaccianti l'abitato di Lappano (Cosenza). (20004)
LXXII	LXXXI
PIGNI e INVERNIZZI: Costruzione di un edificio scolastico a Lezzano (Como). (20029)	SENSI: Diritto di derivazione d'acqua dai torrenti Caballa e Serra al consorzio di irrigazione di Morano Calabro (Cosenza). (20067)
LXXIII	LXXXII
PIRASTU: Sul crollo di un abitazione di Loceri Ogliastro - Nuoro. (19443)	SENSI: Istituzione della Corte d'appello di Trieste. (20240)
LXXIII	LXXXII
POLANO ed altri: Miglioramento e potenziamento delle attrezzature del porto di Cagliari. (20074)	SPADAZZI: Costruzione di alcune fontane nelle frazioni di Viggianello (Potenza) (18955)
LXXIV	LXXXIII
PRIORE: Completamento dei lavori di costruzione di un campo sportivo ad Ascoli Piceno (Foggia). (19896)	SPADAZZI: Costruzione di una strada di allacciamento Nocera-Ponte Ragone (Matera). (19207)
LXXIV	LXXXIII
RICCIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Gabin Antonio. (19275)	SPADAZZI: Assegnazione di un sussidio straordinario ai familiari del deceduto Colangelo Carmine. (19725)
LXXV	LXXXIII
RICCIO: Contributi per i danni causati agli agrumeti dal maltempo. (19934)	SPADAZZI: Completamento dell'edificio scolastico di Episcopia (Potenza). (19727)
LXXV	LXXXIII
RIVA: Sull'imposta generale sull'entrata per i maiali macellati ad uso privato. (19724)	SPADAZZI: Elogio del Governo ai dipendenti dell'A. N. A. S. di Potenza e Matera, per l'opera da essi prestata nei giorni di maltempo. (19741)
LXXV	LXXXIV
ROBERTI: Estensione del trattamento di quiescenza al personale della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, e dell'avvocatura dello Stato. (20282)	SPADAZZI: Consolidamento di un ponte congiungente alcune frazioni di Latronico (Potenza). (19746)
LXXVI	LXXXIV
ROBERTI e COLOGNATTI: Sul trattamento dei fattorini della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife. (20292)	SPADAZZI: Sistemazione del cimitero di Agromonte Magnano di Latronico (Potenza). (19747)
LXXVI	LXXXIV
ROBERTI ed altri: Corresponsione dell'indennità di rischio e di orario notturno al personale infermieristico delle cliniche universitarie. (19155)	SPADAZZI: Ampliamento dell'acquedotto di Latronico (Potenza). (19750)
LXXVII	LXXXIV
RUBINO: Asfaltatura della strada Futani-Scario (Salerno). (19454)	SPADAZZI: Costruzione di case prefabbricate per gli abitanti di Addone di Potenza. (19751)
LXXVII	LXXXV
SAMMARTINO: Arginatura del movimento franoso a Belmonte del Sannio (Campobasso). (19882)	SPADAZZI: Consolidamento di alcune abitazioni pericolanti di Latronico (Potenza). (19989)
LXXVII	LXXXVI
SANSONE: Sull'ufficio per la rieducazione dei minorenni. (19254)	SPADAZZI: Consolidamento del comune di Senise (Potenza). (19992)
LXXVII	LXXXVII
SCALIA: Istituzione di cantieri di lavoro a Catania, Messina, Caltanissetta, Enna e Siracusa. (19212)	SPADAZZI: Riparazione della conduttura idrica di Acerenza-Genzano di Lucania (Potenza). (19993)
LXXXIX	LXXXVII
	SPADAZZI: Collegamento diretto della linea telefonica di Genzano di Lucania al centralino di Potenza. (19997)
	LXXXVIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

	PAG.
SPADAZZI: Costruzione dell'acquedotto interessante alcune frazioni di Verona. (20097)	LXXXVIII
SPADAZZI: Consolidamento della frana nel tratto di strada Rionero-Ripacandida (Potenza). (20098)	LXXXVIII
SPADAZZI: Pagamento dei terreni espropriati in Lucania per la costruzione del secondo binario Battipaglia-Reggio Calabria. (20154)	LXXXVIII
SPADAZZI: Costruzione di una strada di allacciamento Foggiano-Cusito-Corona di Melfi (Potenza). (20155)	LXXXIX
SPADAZZI: Incremento da parte della S. I. T. A. dei servizi automobilistici da e per Acerenza (Potenza). (20266)	LXXXIX
SPADAZZI: Riduzione sulle linee di trasporti automobilistici ai possessori di libretti ferroviari. (20267)	XC
SPADAZZI: Istituzione di un cantiere di lavoro ad Armento (Potenza). (20269)	XC
SPAMPANATO: Sulla soppressione del distretto militare di Nola (Napoli). (17833)	XC
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Miranda Aniello. (18333)	XC
SPAMPANATO: Sulla ricostruzione del ponte Rio Grande, sulla comunale Sessa Aurunca-Tuoro (Caserta). (18791)	XCI
SPAMPANATO: Restaurazione della chiesa parrocchiale di Marzanello di Vairano Patenora (Caserta). (19945)	XCI
SPONZIELLO: Riesame della posizione disciplinare del maresciallo Porpora. (19067)	XCI
TROISI: Classifica del Gargano in comprensorio di bonifica montana. (17564)	XCII
TROISI: Snellimento della procedura per l'assegnazione degli appartamenti I. N. A.-Casa. (20020)	XCII
VERONESI: Sul conglobamento del premio di interessamento ai ferrovieri. (17459)	XCIII
VERONESI: Ammontare dei sovracani annui per il bacino imbrifero dell'Adige. (19494)	XCIII
VIOLA: Estensione al personale degli enti pubblici delle disposizioni per l'avanzamento del personale della amministrazione dello Stato. (19273)	XCIII

studio che da diversi anni è in corso, per la sistemazione dei richiamati operai durante la guerra 1940-45, per il loro riconoscimento ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia nei periodi del servizio militare prestato, come venne fatto per i militari del 1915-1918 in quanto tale disposizione venne applicata solamente agli impiegati ed equiparati della guerra 1940-45 escludendo gli operai. (20384).

RISPOSTA. — Poiché la questione è identica a quella che ha dato motivo alla interrogazione n. 20205, del pari dagli onorevoli interroganti rivolta a questo Ministero, valgono, in risposta, i chiarimenti forniti con nota del 19 corrente mese, n. 5165.

Il Ministro: VIGORELLI.

ALICATA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui non risultano assegnati i premi ed i premi-acquisti, per complessivi 3 milioni, istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore dei pittori, scultori e bianconeristi nati e residenti nel Mezzogiorno d'Italia e partecipanti alla VII Quadriennale d'arte di Roma.

E per conoscere quanto vi sia di vero nella notizia che circola con una certa insistenza, che detti premi siano stati trasformati in acquisti effettuati direttamente dalla Cassa. (20398).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 19 aprile 1955, in seguito ad analoga richiesta avanzata dal segretario generale dell'Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, deliberò l'acquisto di opere che sarebbero state esposte alla VII Quadriennale di arte, per un importo non superiore a 3 milioni di lire.

In base a tale deliberazione, con la quale la Cassa intese premiare sotto forma di acquisto particolari meriti di artisti meridionali, la Cassa medesima nei limiti della somma stanziata ha già effettuato una scelta di opere, da rimanere quindi di sua proprietà.

Pertanto, non appare esatta l'informazione circa una mancata assegnazione di premi e la trasformazione di essi in acquisti, in quanto la Cassa ha operato nei precisi termini della determinazione del proprio consiglio di amministrazione.

*Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.*

ALBIZZATI E BERLINGUER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è stato portato a termine lo

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è stata esaminata con la doverosa attenzione la domanda avanzata al Genio civile di Cosenza dal sindaco del comune di Morano Calabro (Cosenza) nella qualità di presidente del consorzio di irrigazione «*Matinazza, Piana, Mazzicanino*», per il riconoscimento in sanatoria del diritto di derivazione dai torrenti Cabolla e Serra delle acque occorrenti per l'irrigazione.

L'interrogante, nel mettere in particolare rilievo l'importanza sociale ed economica che la questione riveste, sollecita un esame ben ponderato della pratica al fine di accogliere la giusta richiesta del consorzio. (19879).

RISPOSTA. — Il consorzio di irrigazione «*Matinazza, Piana, Mazzicanino*» di Morano Calabro (Cosenza) ha presentato in data 10 febbraio 1955, una istanza intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dai torrenti Cabolla e Serra, allo scopo di irrigare i terreni del proprio comprensorio.

Su tale istanza è stata già esperita a cura dell'Ufficio del genio civile di Cosenza, la prescritta istruttoria, nel corso della quale è stata presentata opposizione dalla Società generale pugliese di elettricità, concessionaria delle acque del bacino del Coscile, nel quale ricadono i due torrenti anzidetti, in virtù del decreto ministeriale del 18 dicembre 1947, n. 4987; opposizione, intesa più che altro ad ottenere l'indennizzo previsto dall'articolo 45 o dall'articolo 47 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza di detta opposizione si rende necessario sottoporre gli atti dell'istruttoria dell'istanza di che trattasi all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici perché si pronunzi in merito.

Poiché da un esposto inviato dal comune di Morano Calabro a questo Ministero in data 3 marzo 1956 sono emerse circostanze che non risultavano dagli atti dell'istruttoria, è stato necessario richiedere chiarimenti all'Ufficio del genio civile competente.

Non appena il predetto ufficio avrà fornito le notizie richieste, si provvederà all'inoltro degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il necessario parere.

Il Ministro: ROMITA.

BAGLIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — in relazione alla risposta data il 27 aprile 1955 alla precedente interrogazione n. 12884 — a quale determinazione abbia condotto l'esame fatto dall'amministrazione ferroviaria sulla necessità e urgenza della co-

struzione *ex novo* a Granaiole di un fabbricato viaggiatori con magazzino merci e alloggio per il capo stazione, la cui necessità è resa sempre più impellente dallo sviluppo agricolo e commerciale della zona.

L'interrogante fa presente che, da informazioni avute, la direzione dello zuccherificio di Granaiole non sarebbe aliena dal concorrere alle spese della costruzione del fabbricato in questione e chiede di conoscere se offerte in tal senso ci siano state. (20228).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria ha già provveduto ad elaborare il progetto per la sopraelevazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Granaiole al fine di ricavarvi, oltre ai locali per i vari servizi, un adeguato atrio, sala di attesa, magazzino merci ed alloggio per l'assuntore.

È attualmente in corso di compilazione il relativo preventivo di spesa.

Non appena tale preventivo sarà stato definito e si verificherà la possibilità di provvedere al relativo finanziamento, sarà provveduto alla realizzazione del progetto anzidetto.

Nessuna offerta di concorrere nella spesa per i lavori in questione risulta sia stata fatta dallo zuccherificio di Granaiole.

Il Ministro: ANGELINI.

BALDASSARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è possibile — e quando — per il comune di Montecarlo in provincia di Lucca, ottenere l'accoglimento delle richieste di finanziamento per le seguenti opere:

viabilità: richiesta del 16 dicembre 1953, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione delle strade comunali Turchetto-Montecarlo-San Pietro e Montecarlo-San Salvatore;

igieniche: richiesta del 6 dicembre 1949, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'ampliamento dell'acquedotto comunale;

elettriche: richiesta del 10 settembre 1953, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'impianto di energia elettrica nelle frazioni ancora sprovviste e per estendere l'illuminazione pubblica in alcune vie comunali.

In considerazione che trattasi di opere la cui realizzazione si è resa ormai improrogabile, l'interrogante sollecita vivamente l'accoglimento — almeno parziale — delle richieste in questione. (19649).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi in relazione alle numerose richieste di contributo non hanno consentito di poter am-

mettere ai benefici di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, le istanze presentate dal comune di Montecarlo (Lucca) per i lavori di ampliamento dell'acquedotto comunale e per quelli di costruzione di impianti elettrici in alcune località del territorio comunale.

Le richieste del predetto ente saranno riesaminate con particolare attenzione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici delle citate leggi.

Per quanto, invece, riguarda la domanda di contributo statale dallo stesso comune avanzata per la sistemazione delle strade comunali Turchetto-Montecarlo-San Pietro e Montecarlo-San Salvatore, si informa che, essendo cessata dalla data del 30 giugno 1955, la applicabilità dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non riesce più possibile concedere il finanziamento per lavori di sistemazione di strade comunali.

Il Ministro: ROMITA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti abbia adottato od intenda di adottare per risolvere una buona volta la questione riguardante la grande derivazione di acqua del fiume Taloro (Nuoro). Con decreto 23 marzo 1950, n. 1877, veniva assentita per anni 60 alla Società elettrica della Campania la concessione di derivazione di acqua del Taloro per uso idroelettrico.

In data 20 gennaio 1951 la società chiese concessione di proroga per l'inizio dei lavori che avrebbero dovuto attuarsi il 27 marzo 1952. A tale data la società ha chiesto un'altra proroga di un anno e allo scadere di esso, il 31 marzo 1953, ha chiesto una ulteriore proroga di 2 anni. Ma questa proroga venne pure chiesta e concessa per 6 mesi in data 13 giugno 1953.

I lavori avrebbero dovuto avere inizio il 27 settembre 1953, ma a tale data alla Società elettrica della Campania subentrò la Società idroelettrica Taloro che chiese ed ottenne una ennesima proroga di termini. Come se ciò non bastasse, in data 18 novembre 1955, quando le popolazioni si aspettavano finalmente l'inizio della grande opera che oltre alla produzione di energia elettrica avrebbe dovuto mutare il destino agricolo di 40 mila ettari di terreno, di cui circa 10 mila irrigui, la società ha inoltrato domanda di ulteriore proroga. Per cui questa società, alla quale i comuni interessati di tre province guardavano

con senso di fiducia e di speranza, sta diventando soltanto la società delle proroghe, deludendo ogni aspettativa.

Le popolazioni chiedono che i lavori vengano iniziati e che le promesse che da oltre cinque anni sono state fatte vengano mantenute. (19745).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, n. 1877, fu concesso alla Società elettrica della Campania di derivare dal fiume Taloro in provincia di Nuoro, in tre distinti impianti, la portata media rispettiva di moduli 41,34, 59 e 69 di acqua, per produrre con i relativi salti di metri 290,180 e 37 la complessiva potenza nominale media di chilovattori 24.668,34.

Con i decreti ministeriali 5 luglio 1951, n. 3622, 20 giugno 1952, n. 2762, 13 giugno 1953, n. 3541, i termini fissati dall'articolo 6 del disciplinare di concessione sono stati prorogati alla data del 27 settembre 1954 per quanto riguarda l'ultimazione delle espropriazioni; alla data del 27 settembre 1953 e 27 marzo 1958 rispettivamente per l'inizio dei lavori relativi alla derivazione e per condurli a termine.

Con istanza 23 settembre 1953 la Società idroelettrica del Taloro, subentrata alla Società elettrica della Campania, ha chiesto una ulteriore proroga dei suddetti termini adducendo, tra l'altro:

1°) che è necessario approfondire gli studi geognostici;

2°) che deve rivedersi il progetto sotto l'aspetto tecnico, organizzativo e finanziario, progetto che è stato redatto nel periodo 1926-1930.

Sottoposta tale richiesta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, questo ha ritenuto di non doversi pronunciare in attesa che venga regolata la competenza in materia di grandi derivazioni di acqua tra lo Stato e la regione sarda.

In data 18 novembre 1955 la stessa Società ha ripresentato una istanza con la quale, fermi restando i motivi di cui alla domanda precedente, ha chiesto una ulteriore proroga al: 27 settembre 1957 per l'inizio dei lavori; 27 marzo 1962 per l'ultimazione delle espropriazioni dei lavori.

Sulle due ultime istanze si è ravvisata l'opportunità di soprassedere ad ogni provvedimento finché non sia decisa la questione della competenza in materia tra lo Stato e la regione sarda; ciò anche in armonia con la richiesta della Presidenza del Consiglio dei mi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

nistri che, in data 28 gennaio 1956, ha espresso l'avviso di sospendere qualsiasi determinazione sull'argomento.

Il Ministro: ROMITA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza e come intenda provvedere alle difficoltà del traffico del porto di Cagliari che vanno continuamente aumentando tanto da ostacolare il normale afflusso delle merci.

L'amministrazione provinciale di Cagliari nella seduta del 15 marzo 1956 ha votato alla unanimità un ordine del giorno segnalando la necessità e l'urgenza della realizzazione del piano regolatore del porto predisposto sin dal 1922.

Da parte dello Stato fu fatta solo la concessione di un contributo di 250 milioni di lire nel 1954. Da tale epoca nessun'altra assegnazione è stata fatta per il completamento delle opere indispensabili alle esigenze funzionali del porto.

L'ordine del giorno si appella ad una maggiore sensibilità da parte del Governo nazionale ed auspica che le aspettative della città e della provincia non vadano deluse. (20032).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è già da tempo reso conto della necessità di provvedere all'ampliamento delle opere ed al miglioramento e potenziamento delle relative attrezzature nel porto di Cagliari, previste nel nuovo piano regolatore, in relazione alle esigenze sempre crescenti del traffico di merci e passeggeri e non ha mai tralasciata di provvedere a soddisfare tale necessità nei limiti consentiti dal bilancio e dalle esigenze degli altri porti marittimi nazionali.

Anche nel programma del prossimo esercizio, malgrado la esiguità dei fondi assegnati per le opere straordinarie di tutti i porti marittimi nazionali e le inderogabili esigenze da più parti segnalate, saranno infatti compresi i finanziamenti necessari per assicurare la prosecuzione delle opere attualmente in corso senza alcuna interruzione e nel modo più sollecito possibile.

Il Ministro: ROMITA.

BARESI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il problema dell'apprestamento di un aeroporto regolare e sufficiente per le necessità attuali e del prossimo futuro del traffico aereo civile interessante la zona giuliana si trascina da tempo senza alcuna conclusione e che specie dopo la recente approvazione da parte del Parlamento dei prov-

vedimenti legislativi riguardanti l'aumento dei diritti aeroportuali per sopperire alle spese della costruzione dei due aeroporti intercontinentali di Venezia e Palermo e di opere straordinarie sugli altri aeroporti aperti al traffico aereo civile, tale problema è entrato in una fase di particolare urgenza risolutiva — per sapere, chiaramente e motivatamente, quali siano gli intendimenti dell'aeronautica in merito a detto problema, la cui soluzione non può più essere oltre differita senza pregiudicare gravemente il traffico aereo di quella zona; e precisamente se egli ritenga doveroso chiarire, a titolo anche di orientamento della opinione pubblica locale che potrebbe essere indotta davanti al silenzio del Ministero a delle considerazioni del tutto erronee:

a) quale aeroporto, per quanto riguarda la categoria, si voglia costruire nella menzionata zona;

b) quale spesa si intenda affrontare;

c) a quali territori dovrebbe servire, se solamente a quelli aventi per capoluogo Trieste e Gorizia, oppure a tutta la regione Friuli-Venezia Giulia;

d) e quale soluzione tecnica si voglia dare al problema, e cioè se possa essere trovata nel potenziamento delle aree aeroportuali già colà esistenti (Gorizia, Ronchi, Prosecco) o debba invece ricercarsi nella costruzione di un nuovo aeroporto in altra località; e nell'uno caso e nell'altro, quali siano gli intendimenti nei confronti dei terreni aeroportuali anzidetti non rientranti nella risoluzione, se cioè verranno completamente abbandonati o attrezzati per sopperire ad altre necessità concernenti la formazione e l'addestramento al volo o il traffico interno sia commerciale che turistico. (19876).

RISPOSTA. — La sistemazione definitiva della rete aeroportuale civile italiana prevede un aeroporto nazionale nella zona giuliana; la classificazione minima indispensabile è la E con pista di almeno 1400 metri, in modo da consentire l'impiego di aeroplani del tipo « Convair » o similari. In vista — però — delle future necessità, la pista dovrà avere larghe possibilità di prolungamento.

La spesa necessaria per la sola costruzione della pista, compresi raccordo e piazzale, opere idrauliche e bande di sicurezza, è dell'ordine di 300-400 milioni di lire, esclusi gli eventuali espropri.

L'aeroporto dovrebbe servire principalmente la città di Trieste, che è il centro di maggiore importanza, ma ad esso farebbero capo certamente i centri vicini di Gorizia,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Monfalcone e Udine, ed in via generale tutta la regione Friuli-Venezia Giulia.

Per l'attuazione dell'opera, si sarebbe orientati verso il potenziamento dell'aeroporto di Ronchi, che si trova in posizione favorevole per accentrare il traffico aereo di Trieste e dell'intera Venezia Giulia, essendo collegato con ottime strade a Gorizia e Udine, rispettivamente della lunghezza di 20 e 30 chilometri e trovandosi vicino al centro industriale di Monfalcone. L'aeroporto di Prosecco sarebbe da scartare, essendo inadeguato allo scopo anche se dovesse essere completamente rinnovato.

Non si prevede, per ora, l'abbandono dei terreni eventualmente eccedenti le attuali necessità, tenuto conto che, nel caso di una decisione favorevole alla scelta di Ronchi quale aeroporto nazionale della regione giuliana, l'aeroporto di Gorizia dovrebbe essere destinato insieme con quello di Prosecco alle esigenze di carattere militare ed all'attività turistica ed aeroscolastica.

L'attuazione del cennato programma è, per altro, subordinata alla soluzione del problema del finanziamento della relativa spesa, per la quale allo stato — date le condizioni del bilancio — non è possibile fare sicure previsioni.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

BARTOLE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere l'entità dei danni provocati dalla frana verificatasi in località Cà Poggioli nel comune di Prignano (Modena), per cui la frazione di Saltino è rimasta completamente isolata dal fondovalle Secchia e quindi da ogni comunicazione con la pianura, ed avere ragguaglio degli accorgimenti predisposti e delle urgenti provvidenze che verranno adottate nei settori di rispettiva competenza. (18489).

RISPOSTA. — Il movimento franoso cui l'onorevole interrogante si riferisce si è verificato fra il ponte di Case Poggioli e l'abitato di Saltino e precisamente nel tratto compreso fra la mulattiera di Rivalta e il Passo di Cà di Piano, a un chilometro e mezzo circa da Case Poggioli.

La frana ha una larghezza media di metri 200 circa e una lunghezza di circa un chilometro dal fiume Secchia verso monte ed ha, fra l'altro, occluso un canale di derivazione del Secchia che serviva ad azionare una centralina elettrica situata in località Casa Poggioli che forniva l'energia per l'illuminazione

della zona di Saltino e per alcune piccole industrie.

Evidentemente il movimento franoso è stato provocato dalla penetrazione nel sottosuolo delle abbondanti acque piovane e di scioglimento delle nevi in seguito alla rottura dei fossi che precedentemente servivano a disciplinare il deflusso delle acque.

Nella zona interessata dalla frana non esistono fabbricati e quei pochi esistenti alla periferia del movimento franoso, non sono stati minacciati.

I danni, quindi, prodotti dal movimento franoso sono quelli arrecati alla strada di Saltino e al canale che portava l'acqua alla centralina elettrica, la quale è rimasta inattiva per qualche giorno e non ha potuto quindi fornire l'energia per illuminazione della zona e per il funzionamento dei caseifici, per il panificio, ecc.

Con l'interruzione della strada Casa Poggioli-Saltino gli abitanti di questa popolosa frazione erano costretti a percorrere circa una quarantina di chilometri in più sia per recarsi alla loro sede comunale, sia per andare alla stazione ferroviaria di Sassuolo, sia per recarsi a Modena.

Per il ripristino del transito sulla predetta strada, il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna ha approvato una perizia di lire 2 milioni i cui lavori sono stati già eseguiti assicurando quindi il transito provvisorio sulla strada in parola.

La sistemazione definitiva della zona, che potrà essere fatta solamente in periodo estivo, richiederà la costruzione di numerosi drenaggi e cunettoni murati, livellamento del terreno e la costruzione in forma stabile del tratto di strada asportato.

Le opere definitive non potranno però che far carico all'amministrazione comunale interessata.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BASSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, in relazione all'esito degli ultimi concorsi per magistrati di appello, non intenda modificare in avvenire la composizione delle commissioni giudicatrici in modo da consentire alle commissioni stesse di avere una più larga conoscenza diretta dei meriti e delle qualità dei singoli concorrenti. (19892).

RISPOSTA. — Nella formazione della commissione esaminatrice del più recente concorso per la promozione in Corte d'appello, bandito con decreto del 2 gennaio scorso, sono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

chiamati a comporre la commissione stessa tre magistrati appartenenti ad uffici giudiziari di sedi diverse da Roma e si è curato di farvi partecipare quattro magistrati addetti al ramo civile e quattro addetti al ramo penale.

Ulteriori modifiche alla composizione delle commissioni di concorso potrebbero essere apportate in occasione della riforma del sistema delle promozioni in magistratura, in corso di studio.

Il Ministro: MORO.

BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se il comune di Ascoli Piceno è compreso nel piano della legge 9 agosto 1954, n. 640 — eliminazione delle abitazioni malsane — e se sono stati stanziati fondi ed in quale misura per costruire case popolari.

Se si è a conoscenza della grave situazione in cui sono costrette a vivere 60 famiglie alloggiate da anni nella « caserma Vellei » non adatta per militari e tanto meno per delle famiglie.

Fa presente che la « caserma Vellei » dove vivono anche numerosi bambini, è sprovvista in modo assoluto di servizi igienico-sanitari, che manca di un lavatoio, di sufficienti gabinetti, di locali per tenere legna e carbone, che i locali sono umidissimi e poco arieggiati e che durante l'inverno si muore dal freddo.

La interrogante chiede di conoscere come si intende fare per sistemare nel più breve tempo possibile quelle famiglie al fine di evitare gravi conseguenze con pericolo anche per tutto il resto della popolazione ascolana, e per porre fine ad una situazione che contrasta sotto ogni aspetto con qualsiasi principio umano e morale. (19673).

RISPOSTA. — Per la costruzione di case popolari in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, nel comune di Ascoli Piceno, sono state assegnate per il corrente esercizio a quell'Istituto case popolari lire 15 milioni.

Per quanto riguarda lo sgombero della caserma Vellei dalle famiglie che attualmente la occupano, si assicura che, in sede di riparto dei fondi, che verranno stanziati per i prossimi esercizi finanziari in base alla suddetta legge n. 640, non si mancherà di tenere in particolare evidenza la necessità di provvedere alla costruzione di un adeguato numero di alloggi in Ascoli, raccomandando alla speciale commissione, prevista dalla legge predetta, di destinarli alle famiglie di cui trattasi.

Si aggiunge che l'Istituto autonomo delle case popolari di Ascoli Piceno ha iniziato nel capoluogo la costruzione di un complesso edilizio per 51 milioni ed ha inoltre condotto a termine una operazione con la Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni per costruzioni di alloggi di tipo popolare.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano informati del singolare contegno che tiene il direttore del Banco di Napoli di Cagliari, di recente giunto in Sardegna, contegno che, disconoscendo i più elementari diritti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi in vigore, dalle intese del personale bancario con gli organismi dirigenti del credito e le stesse norme generali del contratto di lavoro, pone il predetto direttore in contrasto col personale, determinando anche menomazioni del prestigio e danno all'istituto.

A titolo di esempio si precisa che in occasione del breve sciopero nazionale indetto per il 10 novembre, lo stesso direttore, dopo aver partecipato personalmente all'assemblea dei suoi dipendenti, entrò con essi in polemica concludendo però col riconoscimento del loro diritto di decidere liberamente sullo sciopero; senonché, quando tale sciopero fu posto in atto, ricorse a repressioni ed intimidazioni perfino rivolte alle famiglie degli impiegati.

Altro esempio significativo è il seguente: quasi tutti i sabati una parte del personale deve prolungare il proprio lavoro oltre i normali limiti senza il dovuto compenso straordinario ed anche in varie agenzie della provincia il personale è costretto a compiere durante la settimana lavoro straordinario senza alcun compenso.

L'interrogante chiede perciò se i ministri intendano intervenire per evitare il perpetuarsi ed inasprirsi di questi evidenti abusi. (17608).

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Si fa presente, innanzi tutto, che non è esatto che il giorno 10 novembre 1955 fosse stato indetto un breve sciopero del personale del Banco e che lo sciopero stesso sia stato posto in atto. Sta di fatto che la commissione interna centrale, senza alcun intervento delle organizzazioni sindacali (alcune delle quali, anzi, espressero esplicitamente il proprio dissenso),

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

aveva proclamata l'astensione del lavoro, per la durata di 2 ore, da attuarsi il 24 novembre per motivi riguardanti il mancato accoglimento di varie richieste presentate all'amministrazione; la stessa commissione interna, però, riesaminata la situazione, decideva, il 23 novembre, di sospendere la manifestazione, che non ebbe luogo in alcuna filiale del Banco.

Il direttore della sede di Cagliari effettivamente partecipò ad un'assemblea del personale, durante la quale, però — come è detto nella stessa interrogazione — riconobbe il diritto dei dipendenti di decidere in piena libertà, successivamente, quando ancora lo sciopero non era stato revocato, egli si adoperò, a quanto consta, per assicurare al pubblico i servizi essenziali, svolgendo opera di persuasione, che non ebbe carattere di intimidazione, ed evitando che, durante le ore di lavoro, si svolgesse propaganda per lo sciopero.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, risulta che le prestazioni di lavoro straordinario, di norma, vengono effettuate sia nella sede di Cagliari che nelle agenzie, attenendosi alle disposizioni impartite in materia dalla direzione generale del Banco di Napoli, disposizioni che sono in armonia con quelle di legge relative alla limitazione dell'orario di lavoro.

Tali prestazioni vengono regolarmente segnate sull'apposito registro, vidimato e numerato a cura dell'Ispettorato del lavoro di Cagliari, e quindicinalmente notificate da parte delle agenzie alla sede di Cagliari e da questa alla direzione generale del Banco.

Per quanto concerne poi in particolare la sede di Cagliari, si aggiunge che le prestazioni straordinarie di lavoro vengono regolarmente compensate anche quando sono limitate a frazioni di ora e quando le prestazioni stesse derivano da differenze contabili e non da speciali esigenze.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ARCAINI.

BERRY, SEMERARO GABRIELE E PRIORE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i loro intendimenti circa l'ulteriore finanziamento del programma dei cantieri di lavoro e di rimboschimento della provincia di Taranto.

Finora infatti, nonostante la sua inadeguatezza alle gravi necessità della provincia, è stata autorizzata la esecuzione di tale programma soltanto per meno della metà.

Gli interroganti ritengono che non si possa ignorare che l'urgenza di provvedere al finanziamento totale del predetto programma è

data dalla preoccupante situazione di depressione economica e di disoccupazione degli operai e dell'industria e del bracciantato agricolo in detta provincia, inasprita ed aggravata dai disastri che il rovinoso andamento stagionale (gelature, grandine e pioggia) e la mosca olearia hanno provocato all'agricoltura in genere e particolarmente ai raccolti del vino e dell'olio che costituiscono i pilastri dell'economia della provincia.

Gli interroganti ritengono anche doveroso rimarcare che l'urgenza del finanziamento sollecitato è determinata dal fatto che nonostante le reiterate premure ed i rinnovati autorevoli impegni, nessun provvedimento è finora entrato in azione a sollievo delle condizioni di miseria e di disoccupazione che la calamità della gelatura ha provocato. (18445).

RISPOSTA. — Per effetto di nuovi rilevanti finanziamenti a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » è stata prevista l'apertura, per la suddetta provincia, di 39 cantieri di lavoro, di cui 23 sono stati già approvati dalla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati.

Per quanto, poi, attiene alle difficoltà determinatesi in provincia di Taranto, a seguito delle brinate del decorso anno, alle quali si richiama l'onorevole interrogante, varrà appena rammentare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale impartì, in materia di contributi unificati in agricoltura, sollecite disposizioni ai prefetti delle province colpite, affinché fossero adottati gli stessi provvedimenti che le intendenze di finanza, per le medesime ragioni, adottano per i tributi erariali e perché, ad opera delle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1939, venissero adottate deliberazioni di riduzione della base imponibile, qualora dal danno arrecato alle colture fosse derivata una diminuzione dell'impiego di mano d'opera.

Tali direttive furono portate a conoscenza del prefetto di Taranto con nota del 4 maggio 1955, n. 20/99681, e ribadite con circolare del 5 agosto 1955, n. 20/101811.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ARCAINI.

BERRY. — *Al Ministro delle finanze.* — Perché gli sia comunicato uno stralcio del registro di cui all'articolo 11 del regolamento, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante i terreni dello Stato in provincia di Taranto. (19085).

RISPOSTA. — Il rilevante numero di terreni statali siti nella provincia di Taranto, che comportano un continuo lavoro di aggiornamento dei registri di consistenza, non consente di poter corrispondere alla richiesta dell'onorevole interrogante, per il fatto che i dati, eventualmente forniti, potrebbero anche non riprodurre fedelmente l'effettiva situazione dei singoli beni.

L'onorevole interrogante, per altro, potrebbe prendere visione, nel caso che lo ritenga opportuno, del registro di consistenza di detti beni presso l'intendenza di finanza, la quale sarà anche in grado di fornire tutti i necessari chiarimenti in ordine ai singoli beni e alla loro attuale utilizzazione, soggetta a frequenti variazioni.

Il Ministero, infine, non mancherà di comunicare tutte quelle notizie che eventualmente riterrà di chiedere circa determinati beni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIMA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere con quale coraggio la sede di Marsiglia della Banca commerciale italiana intende liquidare al signor Villar Bartolomeo da Frassino (Cuneo) la somma di lire 34.226 quale controvalore di franchi francesi 92.700 fatti depositare nel 1941 presso il suddetto istituto.

Il Villar infatti, costretto al rimpatrio da eventi bellici, è ora ultrasettantenne in precarie condizioni di salute e non può accettare la somma di lire 34.226 quale controvalore dei 92.700 franchi francesi che rappresentano il frutto di tutto il suo risparmio compiuto in decenni di lavoro. (19510).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante si riferisce ad uno dei numerosi casi di versamenti effettuati per il tramite delle autorità consolari, da connazionali residenti all'estero, che rimpatriavano in seguito alla situazione venuta a crearsi per i noti eventi internazionali.

Come è noto, tali versamenti venivano effettuati dai connazionali rimpatriandi nel loro esclusivo interesse, dato che i medesimi, in tal modo, intendevano sottrarre i propri risparmi al rischio di sequestri o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle autorità locali (ciò che poi in realtà assai spesso accade), incaricando le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari di ricevere importi in valuta per ottenere il trasferimento in Italia e il pagamento in lire.

In tali casi l'amministrazione, all'atto della liquidazione in Italia, non ha potuto che applicare il cambio dell'epoca in cui furono effettuati i singoli versamenti, dato che, se i trasferimenti non furono a lungo possibili per il perdurare degli eventi bellici e le successive difficoltà della ripresa dei rapporti economici in campo internazionale, non potevano evidentemente farsi gravare sul bilancio dello Stato le differenze di cambio, spesso notevoli, nel frattempo intervenute.

In quanto al credito vantato dal signor Bartolomeo Villar, esso deriva dal versamento della somma di franchi 92.700 — dallo stesso effettuato nel 1941 presso la sede di Marsiglia della Banca commerciale italiana sul « Conto istituto italiano del cambi con l'estero, gestione Cori di Marsiglia ».

Tale gestione fu istituita in dipendenza del processo verbale firmato il 4 febbraio 1941 tra la commissione italiana di armistizio e la delegazione francese presso detta commissione, appunto allo scopo di venire incontro ai nostri connazionali rimpatriati che, in base alle disposizioni valutarie dell'epoca, non avrebbero potuto trasferire i loro averi in Italia.

Le somme in valuta francese che i nostri connazionali versavano in Francia a credito di conti speciali presso le sedi delle banche designate dall'Istituto dei cambi venivano rimborsate in Italia, su richiesta documentata degli interessati, dalla « Commissione dei rimpatri » del Ministero degli affari esteri, al cambio di lire 38 per ogni 100 franchi.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

BIMA E FERRARIS EMANUELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel programma di pavimentazione e asfaltatura delle strade statali disposto dall'A.N.A.S., siano state incluse le strade nazionali del Colle della Maddalena e di Dronero-Acceglio (Cuneo) le quali, per essere strade di confine, assolvono a compiti di importanza internazionale. (19828).

RISPOSTA. — La sistemazione delle strade statali indicate nell'interrogazione (tratti finali della n. 21 « del Colle della Maddalena » e n. 22 « di Val Magra ») — tuttora a *macadam* semplice — rientra nei programmi dei lavori predisposti dell'A.N.A.S.

Poiché tale sistemazione comporterebbe una spesa complessiva di circa 730 milioni (circa 280 per la strada statale n. 22), essa non può essere affrontata in un unico esercizio finanziario per la necessità di dover provve-

dere con le limitate disponibilità di bilancio, alla riparazione dei gravi danni provocati dal maltempo all'intera rete delle strade statali.

Per ora è stato possibile disporre soltanto la sistemazione — che ha carattere di maggiore urgenza — di tratti saltuari della strada statale n. 21 (dalla progressiva chilometro 33 alla progressiva chilometro 49) per l'ammontare di circa 70 milioni, con riserva di provvedere in un periodo successivo ai rimanenti lavori compatibilmente, beninteso, con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: ROMITA.

BONOMI, TRUZZI, FRANZO, STELLA, SODANO, ROCCHETTI, SORGI, GRAZIOSI, MARENGHI E FINA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di chiarire d'urgenza ai dipendenti uffici che ai fini dell'imposizione dell'imposta generale sulla entrata per i suini ed ovini macellati per uso familiare, è dovuta l'imposta I.G.E. secondo la tariffa ordinaria stabilita dal telegramma circolare del 4 novembre 1946, n. 69564. (19650).

RISPOSTA. — In base alla legge 4 febbraio 1956, n. 33, l'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e per tutti i prodotti, indicati all'articolo 2 della legge stessa, è dovuta una volta tanto per il fatto dell'assoggettamento dei prodotti stessi all'imposta di consumo.

Pertanto l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata anche al bestiame suino macellato per il consumo familiare in base alla quota fissa per chilogrammo di carni determinata nella tariffa diramata dal Ministero, appare conforme ad una esatta interpretazione della citata legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Non si può però negare che l'importo di tale contributo che, come innanzi detto, viene riscosso con il sistema *una tantum*, si riveli piuttosto gravoso per quelle carni, come nel caso di quelle provenienti da suini mattati per il consumo familiare, per le quali, successivamente alla macellazione dell'animale, non si verifica alcun altro atto economico.

Per ovviare a tale inconveniente è indispensabile l'emanazione di una apposita norma legislativa e il Ministero ha già a ciò provveduto predisponendo uno schema di disegno di legge — che, come sarà noto agli onorevoli interroganti, trovasi già all'esame del Parlamento — con il quale si propone appunto che l'imposta generale sull'entrata per il bestiame suino macellato dagli allevatori diretti, che

totalmente destinato al consumo familiare, venga riscossa mediante applicazione della speciale quota fissa di lire 250 a capo.

Con lo stesso provvedimento si prevede, altresì, una uguale agevolazione per il bestiame ovino che sia, alle sopraesposte condizioni, macellato dagli allevatori diretti manuali coltivatori di fondo, mediante applicazione della quota fissa ridotta di lire 200 a capo.

Nelle more dell'approvazione del suddetto provvedimento legislativo le intendenze di finanza sono state autorizzate — come è noto — ad impartire disposizioni affinché l'imposta entrata per i suini e gli ovini destinati al consumo familiare venga riscossa mediante applicazione delle quote fisse rispettivamente di lire 250 e di lire 200 per capo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui l'Alto Commissario dell'alimentazione, nel corrispondere la « speciale gratifica di fine anno » al personale dipendente dalle sezioni provinciali dell'alimentazione, ha escluso dal beneficio quel personale dipendente dalla stessa amministrazione, distaccato a prestare servizio nelle altre amministrazioni periferiche dello Stato (ispettorati agrari, prefetture, ispettorati del lavoro, ecc.), che allo stato attuale ha il trattamento economico e lo stato giuridico identico a quello del personale che è rimasto a prestare servizio di istituto nelle sedi delle sezioni medesime.

Il personale delle sezioni in argomento, che è stato escluso dalla gratifica, non percepisce nessun compenso, né gratifiche, né altri benefici da parte delle amministrazioni statali che lo utilizzano ed inoltre non è ammesso al beneficio delle riduzioni sulle tariffe ferroviarie.

È da tener presente, per altro, che il detto personale, in tutti i precedenti anni ha sempre fruito della predetta gratifica speciale.

Chiede altresì che venga ravvisata l'opportunità di riesaminare, con spirito di assoluta equità e parità, la pendenza trattandosi di personale che svolge lodevole attività di servizio nell'ambito di delicati uffici della pubblica amministrazione. (19895).

RISPOSTA. — In relazione a quanto forma oggetto di tale interrogazione, riguardante materia di competenza di questo Ministero, si fa presente che all'atto in cui è stata disposta la erogazione del premio di che trattasi, non si

è mancato di considerare la possibilità di estendere la particolare elargizione al personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione distaccato presso le varie amministrazioni dello Stato, così come in casi consimili era stato in precedenza praticato.

A ciò si è, però, opposta la circostanza che tale personale non è più in effetti a carico dei bilanci delle rispettive sezioni in quanto, con l'entrata in vigore della legge 7 maggio 1954, n. 220, le amministrazioni che si avvalgono dell'opera dei dipendenti delle Sepral sono tenute a rimborsare a queste tutte le competenze spettanti ai dipendenti medesimi.

E poiché tale rimborso è del tutto escluso per le somme relative alla causale di cui si tratta, si è dovuta necessariamente limitare al solo personale tuttora in servizio la corresponsione del compenso speciale di fine anno, atteso che una diversa determinazione avrebbe procurato a questa amministrazione un onere ingiustificato e, comunque, in contrasto con gli scopi della legge predetta, intervenuta appunto al fine di alleviare l'Alto Commissariato dell'alimentazione della spesa derivante da prestazioni di cui ormai da tempo più non si avvale.

L'Alto Commissario per l'alimentazione: COLOMBO.

BUBBIO E SODANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario far riprendere in urgente riesame la domanda avanzata dal consorzio fra i comuni di Villanova d'Asti, Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (Asti), per la costruzione di acquedotto intercomunale e ciò in particolare considerazione dell'assoluta deficienza di acqua potabile e dello stato di permanente inquinamento dei pozzi della zona, come gli accertamenti tecnico-sanitari dimostrano, nonché tenuto conto che si tratta di tre comuni rurali con una popolazione complessiva di circa cinquemila abitanti, le cui essenziali esigenze di approvvigionamento di acqua potabile non possono oltre essere trascurate e rimandate, tanto più che molti altri comuni, aventi migliori condizioni, hanno ottenuto il contributo di legge anche recentemente. (19265).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno consentito di poter comprendere fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione dell'acquedotto consorziale fra i comuni di Vil-

lanova, Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (Asti), dell'importo di lire 89.870.000, in quanto, si è dovuto dare la precedenza ad altra opera di più inderogabile necessità, di maggiore urgenza e di minore importo.

Si assicura, tuttavia, che la richiesta dei comuni consorziati sarà tenuta in particolare evidenza in sede di formazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla citata legge.

Il Ministro. ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica di pensione indiretta infortunati civili, relativa alla signora Ungano Antonietta da Cellara (Cosenza), vedova di Bruno Michele, classe 1887.

Detta pratica, già distinta col n. 520569 di posizione, dopo essere stata trattata dal servizio indirette nuova guerra, che con elenco del 28 aprile 1955, n. 43559, inviò progetto concessivo al comitato di liquidazione, è stata restituita al predetto servizio e da questo trasmessa al servizio indirette infortunati civili. (19140).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda esaminare la possibilità di disporre perché le croci al merito di guerra vengano concesse d'ufficio, trattandosi di diritti acquisiti che possono essere rilevati dai documenti matricolari degli interessati, o per lo meno disporre che, per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto e per la conseguente concessione non vi sia scadenza di termini, cui la legge 19 maggio 1954, n. 275.

Tale provvedimento, che non comporta alcun onere per il bilancio, oltre a contribuire a sburocratizzare l'amministrazione militare, servirebbe a riconoscere le meritate ricompense alla numerosa categoria di cittadini, sempre pronta a servire la patria in armi senza chiedere mai nulla. (19366).

RISPOSTA. — In ordine alla concessione di ufficio della croce al merito della guerra 1940-1945, si fa presente che la proposta, anziché « contribuire a sburocratizzare l'amministrazione militare », comporterebbe, per il riesame dei documenti matricolari di tutti coloro che prestarono servizio militare durante la guerra, un lavoro gravoso e del tutto sproporzionato all'entità delle concessioni non effettuate. In-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

sormontabili sarebbero, poi, dal punto di vista pratico le difficoltà per i militarizzati.

Per quanto concerne l'abolizione del termine di decadenza, si fa presente che tale termine, venuto a scadere il 16 settembre 1949, fu portato al 10 luglio 1952, con la legge 4 maggio 1951, n. 571, e poi al 29 giugno 1955, con la legge 19 maggio 1954, n. 275.

In vista di ciò e tenuto conto che sono trascorsi oltre dieci anni dalla fine del conflitto e che alla notizia relativa al cennato termine venne data a suo tempo larga e tempestiva diffusione, non sembra sia il caso di emanare un altro provvedimento legislativo diretto ad eliminare o a riaprire il termine stesso.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come si intenda risolvere il problema dell'ufficio postale di Guardavalle (Catanzaro), i cui locali attualmente occupati sono inadatti per il buon funzionamento dei servizi, per accogliere gli impiegati che vi prestano servizio ed il pubblico che è costretto a recarvisi. (19860).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo intavolato trattative con il comune di Guardavalle per il trasferimento dell'ufficio postale in un nuovo locale idoneo, offerto dal comune stesso, trattative che si spera di poter concludere favorevolmente al più presto, ed a cui seguiranno i necessari lavori di adattamento del detto locale, che saranno eseguiti a cura di quest'amministrazione.

Il Ministro: BRASCHI.

BUFFONE. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere i motivi per cui, nel procedere al riordinamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non è stato tenuto conto dell'apposito schema preliminare di decreto legislativo, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia al Ministero per la riforma burocratica.

In tale schema di decreto, tra l'altro, è prevista l'istituzione di un ruolo di gruppo C nel quale, per disposizione transitoria potranno essere collocati gli amanuensi in servizio negli uffici giudiziari, aventi determinati requisiti, in relazione alla durata ed alla qualità del servizio prestato.

L'interrogante ritiene che per le benemerenze acquisite dagli amanuensi in servizio presso gli uffici giudiziari e per risolvere il loro grave stato di disagio è indispensabile che lo schema di provvedimento predisposto

dal Ministero di grazia e giustizia venga accolto. (19974).

RISPOSTA. — Sino ad oggi, non si è proceduto al riordinamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Pertanto la questione prospettata nell'interrogazione cui si risponde non ha ancora formato oggetto di esame da parte del Ministero per la riforma della pubblica amministrazione.

Il Ministro: GONELLA.

BUFFONÉ. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere se si ravvisa o meno l'opportunità di disporre perché gli impiegati comunali vengano ammessi al beneficio delle riduzioni ferroviarie (50 per cento), mediante rilascio di libretto, ovvero di un congruo numero di scontrini annualmente.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di elevare il tenore di vita, tutt'altro che soddisfacente, della categoria impiegatizia in argomento. (19983).

RISPOSTA. L'applicazione della riduzione ferroviaria del 44 per cento (tariffa n. 51) è accordata esclusivamente al personale in servizio attivo od in pensione delle amministrazioni dello Stato, compreso quello della Presidenza della Repubblica, delle Camere legislative e dell'ordine giudiziario, nonché alle relative persone di famiglia.

Un'estensione della concessione in parola, il cui onere per l'amministrazione ferroviaria risulta rilevantisimo, non è attualmente possibile, dato lo stato deficitario del bilancio ferroviario e considerato che l'estensione di cui trattasi non mancherebbe di essere invocata da altri enti a cui non potrebbe essere opposto un motivato rifiuto.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

BUZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se a norma delle vigenti disposizioni di legge, un sinistrato di guerra proprietario di un fabbricato civile parzialmente o interamente distrutto a causa di bombardamenti aerei e che abbia limito, in un primo tempo, per provate ragioni di impossibilità finanziaria o per altri motivi di forza maggiore, la ricostruzione stessa col beneficio del contributo statale già a suo tempo riconosciuto e per la somma corrispondente a quella parte del fabbricato la cui ricostruzione venne differita.

L'interrogante si permette di far notare che il caso si presenta con una certa frequenza fra

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

i sinistrati dei centri che furono più duramente colpite dove l'estrema necessità di alloggi consigliò nel 1945 una ricostruzione anche parziale nella speranza di poter completare in seguito, migliorando le condizioni generali. (19270).

RISPOSTA. — Il completamento della ricostruzione di un fabbricato interamente distrutto per causa di eventi bellici è ammissibile soltanto nel caso in cui un proprietario abbia già ricostruito, fruendo del contributo diretto in capitale di cui all'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed abbia limitato la ricostruzione solo ad alcune unità immobiliari di abitazione. Per le unità immobiliari ancora da ricostruire fino a raggiungere il massimo di sei, il danneggiato può oggi conseguire il beneficio stesso, da concedersi ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, qualora abbia presentato la relativa domanda entro i termini fissati dall'articolo 7 della legge stessa.

Tale possibilità deriva dalla particolare forma del beneficio di cui trattasi, la cui concessione è riferita alle singole unità abitative che costituivano l'edificio distrutto. Pertanto, nei casi di concessione di contributo in capitale, il vincolo dell'osservanza del tipo e del volume sancito nell'articolo 4 primo comma della legge n. 409, doveva necessariamente riguardare ciascuna unità immobiliare e non già l'intero fabbricato.

Non poteva, invece, ammettersi la ricostruzione parziale nei casi di concessione del contributo trentennale, di cui all'articolo 1 della legge n. 409 in quanto detto beneficio era determinato sulla spesa relativa all'intero fabbricato (prescindendosi dalle unità che lo costituivano), che doveva quindi risultare simile per tipo e identico per volume a quello preesistente, salvo i casi di deroga espressamente previsti dal secondo comma del cennato articolo 4.

Pertanto, nei confronti dei proprietari che avessero effettuato la ricostruzione solo parzialmente, senza osservare i limiti prescritti, non poteva essere effettuata alcuna concessione di contributo rateale, dovendosi applicare in dette ipotesi la norma contenuta nell'articolo 4, che prescriveva la ricostruzione per l'intero volume del fabbricato distrutto.

La riduzione del volume era ammissibile soltanto nei casi di impedimento derivante da attuazione dei piani di ricostruzione o regolatori, ovvero da vincoli previsti dal regolamento edilizio.

In tali circostanze nulla ostava alla ricostruzione in altro sito della restante parte con il contributo dello Stato.

Per i fabbricati o unità immobiliari parzialmente distrutti, che siano stati già sommarariamente ripristinati dai proprietari mediante opere di riparazione, con il contributo dello Stato, della parte danneggiata, può essere concesso un nuovo beneficio per la ricostruzione della restante parte distrutta, ove gli interessati ne abbiano fatta regolare richiesta entro i termini stabiliti dalla citata legge n. 968.

Il contributo, però dovrà essere di riparazione o di ricostruzione a seconda che il fabbricato, esaminato nel suo complesso, era da considerarsi, prima dei lavori già eseguiti, danneggiato o distrutto.

Il Ministro: ROMITA.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Morichi Cesare fu Remo, da Polla (Salerno).

Detta pratica porta il n. 273259 di posizione ed è stata trasmessa al comitato di liquidazione in data 22 febbraio 1955 con elenco n. 61833. (18544).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere per quali motivi non viene completato l'ospedale di Sapri e non iniziano la loro attività gli ospedali di Vallo della Lucania e di Teggiano.

L'interrogante fa rilevare che in provincia di Salerno esiste un posto-letto per ogni mille abitanti, e che le località innanzi dette distano da Salerno — ove è il primo ospedale accessibile — circa cento chilometri, per cui molte volte si verifica il triste caso che il ricovero d'urgenza si rende inutile, in quanto l'ammalato o il ferito è già deceduto lungo l'enorme percorso. (18622).

RISPOSTA. — I lavori di completamento dell'ospedale di Sapri, che comportano una spesa di lire 35 milioni, si ritiene possano essere avviati al più presto, in quanto la relativa perizia è stata già approvata dal Ministero dei lavori pubblici, il quale ha concesso il contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1949, n. 589.

Per quanto riguarda l'ospedale di Vallo della Lucania, è da precisare che esso fu iniziato in tempo abbastanza lontano, per iniziativa di un benefattore del posto, e condotto a termine fra molteplici difficoltà, soprattutto di ordine finanziario. Il funzionamento dell'ente è subordinato all'esecuzione di alcune opere di rifinitura e di completamento dell'impianto elettrico, ed all'installazione della rubinetteria e di alcuni apparecchi igienici, per una spesa complessiva di circa lire 2 milioni.

Allo scopo suddetto è stato richiesto un contributo di pari importo al Ministero dell'interno, che nel mese di marzo 1956, ha concesso un contributo straordinario di lire 1 milione. Si confida che possa essere concesso nell'imminente nuovo esercizio altro finanziamento che vanga a far completare l'opera.

L'ospedale civile di Teggiano non ha potuto iniziare la propria attività, benché i locali siano stati sistemati, in quanto l'Ente comunale di assistenza — da cui il predetto ospedale dipende amministrativamente — non ha la possibilità finanziaria di acquistare le attrezzature occorrenti, le quali andarono distrutte, per un rilevante importo, a causa del ricovero dei profughi giuliani. Alla questione si sta, per altro, interessando l'amministrazione comunale di Teggiano che ha in corso l'esame dei vari preventivi di spesa per il completamento dell'ospedale.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Liparotti Ernesto fu Ernesto, classe 1917, da Battipaglia (Salerno). (19540).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CALASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'importo dei fondi stanziati a favore del patronato scolastico di Copertino (Lecce) per il corrente anno 1955-56, e come sono stati impiegati.

Per sapere quanto è stato speso dallo stesso ente per l'acquisto di libri di testo per gli scolari poveri e conoscere l'elenco di tutti i beneficiari.

Per sapere infine se risulta al ministro che scolari poveri ammessi all'assegnazione sarebbero stati successivamente esclusi, mentre

presso qualche cartoleria del luogo i libri sarebbero stati venduti col timbro del patronato scolastico. (19368).

RISPOSTA. — In merito al contenuto della interrogazione, il Ministero ha chiesto le necessarie informazioni al competente provveditore agli studi.

Si è per altro ritenuto di incaricare un ispettore ministeriale di recarsi sul posto per gli accertamenti del caso.

Questo Ministero si riserva quindi di fornire ulteriori notizie, non appena possibile.

Il Ministro: ROSSI.

CALASSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della domanda inoltrata in data 9 gennaio 1955, al suo Ministero, dalla cooperativa « Domus » con sede in Lecce, tendente ad ottenere il contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione progettata a favore dei soci e che importa la spesa di lire 60 milioni;

per sapere se è a conoscenza delle condizioni economiche delle famiglie dei soci interessati, tutti impiegati dello Stato, pensionati, ecc., condannati alla coabitazione o a pagare pigioni esose per alloggi malsani ed insufficienti, per cui è da ritenersi che solo attraverso il sodalizio costituito e l'invocato intervento dello Stato potranno risolvere il problema dell'alloggio, contribuendo così a risolvere quello generale della casa per tutti gli italiani, che nella città di Lecce da tanti anni quotidianamente viene posto, spesso in modo anche drammatico, da parte di centinaia di famiglie;

se non intende infine assicurare alla « Domus » che sarà provveduto all'assegnazione del contributo richiesto, col bilancio del corrente esercizio per i lavori pubblici. (19574).

RISPOSTA. — Si assicura che la domanda presentata in data 9 dicembre 1955 dalla cooperativa Domus di Lecce, intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, sarà, a tempo opportuno, segnalata all'apposita commissione incaricata di procedere all'assegnazione dei contributi per il prossimo esercizio finanziario alle cooperative edilizie.

Il Ministro: ROMITA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere con quali criteri siano stati distribuiti i 200 milioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 717, erogati a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

favore dell'attività peschereccia nei casi previsti dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20; in particolare, se sia vero e con quale giustificazione siano stati beneficiati con lire 2 milioni tale Taranto Luigi, da Cosenza, commerciante, con lire 3 milioni tale Pezzella Giuseppe, da Schiavonea, proprietario di un cinema e commerciante, con lire 500 mila tale Capano, da Belvedere Marittimo, insegnante elementare, con lire 400 mila tale Martinotti Armando, da Schiavonea, commerciante, ecc. (18822).

RISPOSTA. — La legge 6 agosto 1954, n. 717, che ha autorizzato la spesa straordinaria di lire 200 milioni per il potenziamento delle attività pescherecce, si è richiamata, anche per quanto si riferisce alla corresponsione dei contributi, agli scopi di cui alla precedente legge 8 gennaio 1952, n. 20.

L'amministrazione della marina mercantile ha, pertanto, seguito nell'applicazione della legge 717 gli stessi criteri che aveva adottati nell'esecuzione di quella n. 20, uniformandosi al parere dell'apposito comitato tecnico — previsto da tale ultima legge — nel quale sono rappresentate tutte le organizzazioni cooperative nazionali.

Il Ministero si è ispirato, cioè, al principio di favorire quelle iniziative intese a conseguire un miglioramento concreto dei mezzi di produzione, di conservazione e di distribuzione del pescato — in vista anche dell'opportunità di incrementare il consumo —, nonché di agevolare impianti di carattere sociale collettivo e di aiutare gli enti a carattere assistenziale che operano nel settore della piccola pesca, con particolare riguardo alle zone economicamente più depresse ed arretrate, attuando, nel contempo, un'equa ripartizione regionale, graduata nei vari tempi di applicazione delle due leggi anzidette.

Dei benefici finanziari hanno in particolare goduto gli organismi cooperativi.

Per quanto si riferisce ai casi specifici segnalati dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue:

1°) Il contributo al signor Taranto Luigi, di Cosenza, per l'ammodernamento di un impianto frigorifero dallo stesso posseduto in quella città e per l'acquisto di un autocarro particolarmente adatto al trasporto del pesce, è stato assegnato anche in seguito a segnalazione di quel comune, che ne ebbe a sottolineare gli aspetti vantaggiosi per il consumo dei prodotti ittici — scarso nella provincia — e per il loro inoltro nei centri interni, finora esclusi dai rifornimenti di pesce.

L'assegnazione, quindi, del contributo, rientra negli scopi della legge e risponde anche ad un interesse di carattere generale.

2°) Il contributo al signor Pezzella Giuseppe, che per altro risulta essere socio della cooperativa pescatori « Curatolo Joselli » di Schiavonea, è stato deciso — nella misura di lire 2.800.000, e non di lire 3.000.000 come indicato dall'onorevole interrogante — oltre che per le vive segnalazioni della cooperativa predetta e del comune interessato, in vista soprattutto degli indiscutibili riflessi di carattere collettivo derivanti dalla realizzazione del programma che il medesimo intende attuare; e cioè quello della costruzione di una fabbrica di ghiaccio e di un frigorifero per la conservazione dei prodotti della pesca, che in quella marina risultano abbondanti, ma non facilmente esitabili, poiché soggetti a rapido deperimento, non esistendo colà alcun impianto del genere.

L'iniziativa quindi non potrà non arrecare notevoli vantaggi al locale cetolo peschereccio. D'altra parte, è anche da tener presente che la cooperativa ha esplicitamente fatto sapere che non è in condizioni finanziarie tali da sostenere in proprio la spesa dell'impianto, che ascende a circa 12 milioni.

3°) Il contributo ai signori Capano Mario e Nicosia Giovanni — i quali anche risultano soci da alcuni anni della cooperativa pescatori « San Francesco di Paola », essendo possessori di barche da pesca — è stato dato per la costruzione di un automezzo particolarmente idoneo al trasporto del pescato, allo scopo di incrementare il consumo del pesce nelle località viciniori, e per impedire che i prodotti della pesca, a motivo della scarsa possibilità di assorbimento *in loco*, non trovino adeguato e remunerativo collocamento.

4°) Il contributo, infine, al signor Martinotti Armando, di Schiavonea, il quale risulta esercitare il mestiere di pescatore ed è il presidente della cooperativa « Curatolo Joselli », è stato dato per l'acquisto di apposito automezzo, per le stesse considerazioni dianzi accennate a proposito del contributo ai signori Capano e Nicosia; autocarro che servirà a dotare quella mariniera di altro mezzo di espansione dei prodotti della pesca, in aggiunta al surriferito programma da attuarsi dal signor Pezzella nella stessa località.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Sui criteri di interpretazione della legge 4 febbraio 1956, n. 33, che hanno condotto a maggiorare sensibilmente l'importo

della imposta di consumo sui suini macellati per fabbisogno familiare. (19804).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19650 del deputato Bonomi ed altri pubblicata a pagina XIV).

CAPALOZZA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali elementi di giudizio e a quali informazioni l'Ufficio del genio civile di Pesaro ha « annullato » (sic) le domande per riparazione di fabbricati siti in Cagli, via Castracani, di proprietà di Fini Rosina e Pierantoni Domenica, assumendo che non rientrano nelle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per non essere stati danneggiati per fatti di guerra: il che non risponde a verità, perché non può non avere subito danni uno stabile che si trovi a quattro metri di distanza da una cabina elettrica distrutta con mine dai tedeschi. (19904).

RISPOSTA. — Circa il mancato accoglimento delle domande di contributo oggetto dell'interrogazione surriportata, si fa presente quanto segue:

1°) Ditta Fini Rosa e Rosina fu Stefano. — Da accertamenti eseguiti è risultato che il fabbricato è accatastato presso l'ufficio tecnico erariale di Pesaro come fienile, per cui, non essendo adibito a civile abitazione, la concessione di eventuale contributo non rientra nelle competenze di questo Ministero.

Inoltre, il fabbricato stesso non è stato colpito direttamente da proiettili di artiglieria o da bombe e la demolizione di alcune strutture non è da attribuirsi a fatti di guerra.

2°) Ditta Pierantoni Domenica fu Antonio. — La Signora Pierantoni Domenica, che ha sottoscritto la domanda, risulta, da informazioni assunte, ricoverata nel locale ospedale psichiatrico sin dal 20 febbraio 1930, e quindi la firma si ritiene apocrifa.

La domanda di contributo è relativa ad un immobile molto vetusto, e le lesioni che lo stesso presenta sono dovute alla normale usura del tempo e non a danni di guerra.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la copia integrale delle circolari nn. 306-L e 307-A del 29 marzo 1956 in materia di elezioni. (20258).

RISPOSTA. — Si allega copia delle circolari di questo Ministero n. 306-L e 307-A in data 29 marzo 1956, cui si riferisce l'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI

(Legge 23 marzo 1956, n. 137)

ART. 1. — Il numero 7° dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« 7°) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose: peculato (articolo 314 del codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli dal 422 al 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spedita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483), delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli dal 545 al 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli dal 628 al 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

verso), circonvenzione di incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7°), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

ART. 2. — Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La cancelleria del tribunale dà comunicazione al comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

ART. 3. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956.

GRONCHI

SEGNÍ — TAMBRONI
— MORO.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.

LEGGE 23 MARZO 1956, N. 137, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, n. 1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI

(Circolare n. 306/L)

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1956, n. 74, è stata pubblicata la legge 23 marzo 1956, n. 137, recante modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.

Poiché l'anzidetta legge apporta notevoli innovazioni alla disciplina dell'elettorato attivo, nella parte specifica concernente l'incapacità elettorale determinata da condanne penali, introducendo, in pari tempo, nella nostra legislazione il nuovo istituto della sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici, questo Ministero ritiene necessario fornire una illustrazione particolareggiata delle singole norme al fine di assicurarne l'esatta ed uniforme applicazione da parte degli uffici e degli organi incaricati della relativa esecuzione.

§ 1. — *Disciplina delle cause di incapacità elettorale prevista dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.*

È noto che le cause di incapacità elettorale erano sinora regolate dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ove era testualmente prescritto che non sono elettori:

1°) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2°) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3°) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;

5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici,

6°) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7°) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocínio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'articolo 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi nei quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi di azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8°) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9°) i tenutari dei locali di meretricio;

10°) i concessionari di case da giuoco.

Con l'ultimo comma dell'articolo medesimo era prescritto che le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicavano nei casi in cui la sentenza di condanna fosse stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o il reato fosse estinto per effetto di amnistia, o i condannati fossero stati riabilitati.

§ 2. — *Innovazioni apportate dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, alla disciplina delle cause di incapacità elettorale previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.*

A tali norme nulla ha innovato la legge in esame per quanto concerne le cause di incapacità previste dai nn. 1°), 2°), 3°) 4°), 5°) 6°), 8°), 9°), 10°) dell'anzidetto articolo 2 della legge n. 1058.

Per quanto riguarda, invece, la particolare causa di incapacità di cui al n. 7°) dell'articolo medesimo, determinata *dal solo titolo dei reati ivi elencati*, fatta astrazione dalla misura della pena irrogata con la sentenza di condanna, la legge stessa ha apportato i seguenti quattro ordini di riforme:

a) è stato sancito esplicitamente che le forme colpose di qualsiasi reato non possono influire in alcun modo sull'elettorato attivo;

b) sono stati esclusi, dall'anzidetta elencazione di reati influenti sul diritto di voto, i seguenti:

corruzione per atto d'ufficio (articolo 318 del codice penale);

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320);

turbata libertà degli incanti (articolo 353);

peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 357);

simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370),

falso giuramento della parte (articolo 371);

frode processuale (articolo 374),

subornazione (articolo 377);

patrocínio o consulenza infedele (articolo 380);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381);

millantato credito del patrocinatore (articolo 382);

adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (articolo 441);

somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la pubblica salute (articolo 445);

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457);

falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto (articolo 462);

uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (articolo 465);

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464);

alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati (articolo 466);

contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (articolo 468);

contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (articolo 469);

vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione differenti dal sigillo dello Stato (articolo 470);

uso abusivo di sigilli e strumenti veri (articolo 471);

detenzione di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472, capoverso);

contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (articolo 473);

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474);

falsità in registri e notificazioni (articolo 484);

falsità in scrittura privata (articolo 485);

falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (articolo 486);

altre falsità in foglio firmato in bianco (articolo 488);

uso di atto falso (489);

soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (articolo 490);

falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (articolo 493);

atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550) qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime;

procurata impotenza alla procreazione (articolo 552);

contagio di sifilide e di blenorragia (articolo 554);

lesioni personali non colpose gravi (articolo 583, primo comma);

furto semplice (articolo 624);

truffa semplice (articolo 640, primo comma);

fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona (articolo 642);

partecipazione al gioco d'azzardo (articolo 720).

Le condanne per questi reati, pertanto, potranno per l'avvenire determinare l'incapacità elettorale solo a norma del disposto dei riportati numeri 5° e 6° dell'articolo 2 della legge n. 1058, e cioè se importano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, a termini degli articoli 29 e 37 del codice penale e per la relativa durata (1).

Non verificandosi tale circostanza, coloro che incorrono nelle condanne stesse *continuano a godere del diritto di voto*;

c) sono stati limitati gli effetti delle condanne per i restanti reati, già compresi nella più volte citata elencazione dell'articolo 2, n. 7°, della legge n. 1058, ed ora indicati nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, disponendosi che essi non determinano più, per il loro titolo, e cioè senza riferimento alcuno alla misura della pena irrogata, l'incapacità elettorale perpetua, ma escludono dal diritto di voto solo per un periodo di cinque

(1) ART. 29 codice penale. — « La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero la tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

ART. 37 codice penale. — « Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo per ciascuna specie di pena accessoria ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

anni anche qualora la pena inflitta non importi interdizione perpetua dai pubblici uffici o importi interdizione di minore durata.

In un sol caso, pertanto, essi possono essere ancora causa di incapacità perpetua, e cioè quando viene inflitta in concreto al condannato una pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma è evidente che in tal caso l'esclusione perpetua dall'elettorato attivo e passivo deriva dalla pena e non dal titolo del reato;

d) sono state assimilate, nei loro effetti sulla capacità elettorale, le condanne per i reati della lettera precedente, nelle ipotesi di delitto tentato, previste dall'articolo 56 del codice penale, a quelle per i reati medesimi nella forma di delitto consumato.

§ 3. — *Computo del periodo quinquennale di incapacità elettorale previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.*

Agli effetti del computo del periodo quinquennale di incapacità di cui alla lettera c) del paragrafo precedente, fermo restando che l'interessato viene cancellato dalle liste elettorali in occasione della prima revisione dinamica o straordinaria successiva alla ricezione da parte del comune del certificato recante la annotazione della sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, non viene tenuto conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, ai fini del riacquisto della capacità elettorale il periodo quinquennale medesimo decorre:

1°) per i condannati a pena detentiva, dal giorno successivo a quello in cui cessa la detenzione per fine della espiazione della intera pena irrogata o a seguito di provvedimento di indulto, grazia o liberazione condizionale;

2°) per coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, dal giorno successivo a quello in cui cessa la misura di sicurezza medesima;

3°) per i condannati a pena detentiva col beneficio della sospensione condizionale, per i quali è decorso favorevolmente il periodo di prova, dal giorno successivo a quello in cui avrebbero finito di scontare la pena detentiva

loro inflitta qualora non avessero goduto dell'anzidetto beneficio.

Per accertare, ad esempio, quando riacquista la capacità elettorale un condannato condizionalmente alla pena detentiva di un anno, occorre partire dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura civile (1), e da questa calcolare prima l'anno della pena detentiva non scontata e quindi il quinquennio di incapacità.

Da tale calcolo si rileverà che l'interessato riacquista il diritto di voto il giorno successivo alla scadenza del sesto anno dalla data in cui è passata in giudicato la relativa sentenza di condanna;

4°) per i latitanti, dal giorno successivo a quello in cui cessano di scontare la pena dopo che sia terminato lo stato di latitanza.

Essi, pertanto, restano incapaci dalla data in cui passa in giudicato la sentenza di condanna per tutto il periodo della latitanza, per quello in cui scontano la pena e per il quinquennio successivo al periodo di detenzione.

§ 4. — *Altre cause di riacquisto della capacità elettorale per i condannati per uno dei reati di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.*

A norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che è rimasto in vigore, i condannati per i reati di

(1) ART. 324 codice procedura civile. — « S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4°) e 5°) dell'articolo 395 ».

ART. 395 codice procedura civile. — « Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione

(Omissis).

4°) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è particolarmente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;

5°) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione ».

(Omissis).

cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, possono riacquistare la capacità elettorale prima del decorso dell'anzidetto periodo nel caso in cui la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizione legislativa di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia.

Qualora la pena inflitta in concreto determini, come sopra già rilevato, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e conseguentemente l'incapacità elettorale perpetua, i condannati possono riacquistare il diritto di voto oltreché per le due anzidette cause, anche se ottengono la riabilitazione.

È pacifico che, nel caso di amnistia, non può procedersi alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

§ 5. — *Sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici.*

Altra innovazione apportata dalla ripetuta legge alla vigente disciplina dell'elettorato attivo è rappresentata dalla sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici.

Tale sospensione decorre dalla data del decreto del tribunale di autorizzazione alla loro ammissione in via definitiva negli istituti predetti, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (1), fino alla data del

(1) ART. 2 legge 14 febbraio 1904, n. 36. — « L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società.

Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità alle norme stabilite dal regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in camera di consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può, in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.

Tanto il pretore quanto l'autorità locale di pubblica sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi il licenziamento degli interessati dagli istituti medesimi, a termini del successivo articolo 3 (1).

A tal fine le cancellerie dei tribunali sono tenute a dare comunicazione al comune di residenza del ricoverato di entrambi i suindicati decreti.

S'intende che, in analogia a quanto disposto dall'articolo 25, primo comma, n. 3°, della legge n. 1058, nel caso in cui il comune di residenza del ricoverato non sia conosciuto, l'anzidetta comunicazione va fatta al comune di nascita.

In quest'ultimo caso, qualora trattisi di decreto di ammissione definitiva in istituto psichiatrico e la persona alla quale si riferisce il decreto stesso non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune cui è pervenuta la comunicazione predetta, il sindaco la partecipa al comune nelle cui liste l'elettore è compreso, previ eventuali accertamenti per mezzo di organi di pubblica sicurezza. Ove si tratti, invece, di decreto di licenziamento dagli istituti in parola, e l'interessato risieda in altro co-

Con la stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il tribunale, ove ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile, sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sull'interdizione.

È loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.

Il procuratore del Re deve proporre al tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenga adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I del codice civile ».

(1) ART. 3 legge 14 febbraio 1904, n. 36. — « Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti, è autorizzato con decreto del presidente del tribunale sulla richiesta o del direttore del manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della deputazione provinciale.

Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore.

Sul reclamo degli interessati il presidente potrà ordinare una perizia.

In ogni caso contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.

Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza ».

mune, il sindaco ne dà notizia al comune di residenza dell'interessato medesimo.

La commissione elettorale comunale, ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per le revisioni dinamiche, alla cancellazione dell'interessato dalle liste elettorali.

Pervenuto, quindi, al comune il decreto di licenziamento, il nominativo dell'interessato stesso viene iscritto nell'elenco preparatorio prescritto dall'articolo 6 della più volte citata legge n. 1058, in occasione della prima revisione annuale utile.

Per evitare, poi, che, in caso di mancata o tardiva comunicazione del decreto, qualche infermo di mente possa essere ammesso al voto, non essendo stato cancellato tempestivamente dalle liste, è fatto obbligo ai direttori degli istituti psichiatrici, i quali ricevano eventualmente un certificato elettorale intestato a persona ivi ricoverata, per la quale il tribunale abbia emesso il decreto di autorizzazione all'ammissione definitiva negli istituti medesimi, a restituire l'anzidetto certificato al comune che lo ha emesso, annotando su di esso gli estremi del decreto stesso.

§ 6. — *Categorie di condannati che hanno riacquisito la capacità elettorale in base all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.*

Dalle norme sin qui chiarite si evince che con l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1956, n. 137, hanno acquistato o riacquistano *ipso jure* la capacità elettorale:

1°) tutti i condannati per le figure colpose dei reati elencati nel n. 7° dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

2°) tutti i condannati per uno dei reati di cui al § 2, lettera b) della presente circolare a pena che non importi l'interdizione dai pubblici uffici;

3°) tutti i condannati per uno dei reati di cui al citato § 2, lettera b), a pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e per i quali sia già decorso il periodo dell'interdizione medesima;

4°) tutti i condannati per uno dei reati elencati nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, a pena che non importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e per i quali, dopo essersi verificate le altre condizioni accennate al § 3 (fine della espiazione della pena detentiva anche anticipata a seguito di indulto, grazia o liberazione condizionale, decorso della misura di sicurezza detentiva, decorso teorico della pena detentiva

per i condannati condizionalmente), sia ultimato il prescritto quinquennio di incapacità elettorale.

§ 7. — *Iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno riacquisito il diritto di voto in base alla nuova disciplina della incapacità elettorale.*

Poiché la legge in esame non ha apporato alcuna modifica né alcuna deroga transitoria alle norme che disciplinano la procedura relativa alle revisioni annuali e dinamiche delle liste elettorali, non appare dubbio che i cittadini che hanno riacquisito la capacità elettorale in base alla nuova regolamentazione dell'elettorato attivo, di cui al paragrafo precedente, vadano iscritti nelle liste elettorali in sede di revisione annuale. Altrettanto dicasi per coloro che la riacquisteranno nel futuro.

Ciò stante, poiché sono pressoché decorsi i termini utili per la iscrizione d'ufficio, nel corso dell'attuale revisione annuale, di coloro che sono venuti già a trovarsi nelle anzidette condizioni, è evidente che nessuna iniziativa può essere assunta al riguardo né dalle commissioni elettorali comunali, né dalle commissioni mandamentali, oltre il 31 marzo 1956.

Tuttavia si reputa utile avvertire, allo scopo di evitare infondate impugnative, che deve ritenersi legittimo l'esame da parte delle commissioni elettorali mandamentali, a norma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, di istanze di reinscrizione ad esse prodotte entro il 31 marzo detto da parte di coloro che sono venuti a trovarsi nelle anzidette condizioni, purché l'eventuale decisione di accoglimento sia stata adottata non oltre il termine citato, ed alle domande medesime sia stata allegata idonea documentazione per provare il possesso dei requisiti prescritti per il godimento del diritto elettorale.

Tale documentazione, ad avviso di questo Ministero, potrebbe essere la seguente:

a) certificato di nascita da cui risulti che il richiedente ha compiuto il 21° anno di età o lo compia entro il 30 aprile prossimo;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza;

d) certificato del comune di residenza attestante che il richiedente non risulta iscritto nelle liste elettorali del comune stesso né di altro comune per aver usato della facoltà di opzione di cui all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per l'iscrizione nelle liste del comune di precedente residenza o del co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

mune di nascita o del comune centro principale dei propri affari o interessi;

e) certificato della questura attestante che il richiedente non si trova sottoposto alle misure del confino o della ammonizione, non è tenentario di locali di meretricio né concessionario di case da giuoco;

f) certificato penale rilasciato a norma dell'articolo 609 codice procedura penale (1).

Per i condannati di cui al n. 4) del paragrafo 6, fatta eccezione di coloro che hanno goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena e per i quali si sia verificato il favorevole decorso del periodo di sospensione, il certificato penale deve recare la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e la eventuale menzione che la pena stessa non fu in tutto o in parte scontata per indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa a norma dell'articolo 604, ultimo comma, del codice di procedura penale (1).

Per coloro, invece, che non saranno riusciti ad ottenere l'iscrizione nelle liste dalle commissioni elettorali mandamentali, in seguito alle predette domande, né otterranno il rico-

(1) ART. 609 codice procedura penale. — « Nei certificati spediti per ragione di elettorato non si fa menzione delle condanne e degli altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale ».

(1) ART. 604 codice procedura penale. — « Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1°) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel giudizio, appena sono divenute irrevocabili; le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunciate dalla Corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;

2°) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i prov-

vedimenti della capacità elettorale a mezzo di sentenza dell'autorità giudiziaria emessa a norma degli articoli 33 e seguenti della legge medesima, i comuni provvederanno ad includere i relativi nominativi nell'elenco preparatorio di cui all'articolo 6 della legge n. 1058, per la revisione annuale 1956-57, richiedendo, quindi, ai casellari giudiziali i certificati penali degli interessati compilati a norma del combinato disposto degli articoli 604 e 609 del codice di procedura penale.

Analogamente si provvederà per coloro che riacquistano la capacità elettorale successivamente al 31 marzo corrente.

§ 8. — *Modificazioni all'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, conseguenti all'introduzione del nuovo istituto della sospensione del voto ai ricoverati in via definitiva negli istituti psichiatrici.*

Dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 137, che, come già rilevato, introduce il nuovo istituto della sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici, derivano modificazioni anche all'articolo 25 della legge n. 1058.

provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti;

3°) nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti con i quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito, quelli d'omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

4°) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei nn. 1°), 2°) e 3°) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, ed è fatta menzione se sono state riconosciute nel Regno.

Nel casellario si iscrive, altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata, ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Infatti, mentre, a norma di quest'ultimo articolo, in sede di revisioni dinamiche e di revisioni straordinarie prescritte in occasione dell'indizione dei comizi elettorali si procedeva esclusivamente alle variazioni alle liste conseguenti:

- a) alla morte dell'elettore;
 - b) alla perdita della cittadinanza italiana;
 - c) alla perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
 - d) al trasferimento della residenza;
- per le disposizioni contenute nell'articolo in esame, alle variazioni stesse vengono ad aggiungersi, in tale sede, anche le cancellazioni dalle liste degli elettori ricoverati negli istituti psichiatrici per i quali sia pervenuta al comune, dalla cancelleria del tribunale, la prescritta comunicazione del decreto del tribunale medesimo di autorizzazione al relativo ricovero in via definitiva negli istituti predetti.

§ 9. — *Accorgimenti che la nuova disciplina dell'elettorato attivo rende necessari per la esatta attuazione delle operazioni per le revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali.*

Poiché la legge 23 marzo 1956, n. 137, a norma dell'articolo 3, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e cioè il 29 marzo corrente, ad iniziare dalla revisione straordinaria delle liste, che dovrà essere effettuata per l'indizione delle prossime elezioni amministrative, non dovrà più procedersi alla cancellazione dalle liste elettorali di coloro che sono incorsi in sentenze di condanna per i reati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2, a meno che, per quanto concerne quelle di cui alla lettera b), la pena inflitta non importi anche l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Per i condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 4 della legge in esame, poi, per i quali la data molto remota della sentenza lasci dubitare che l'interessato abbia già scontata la condanna, senza che nulla risulti al riguardo dal relativo certificato penale, e che sia decorso il successivo periodo quinquennale di incapacità elettorale, è necessario che le commissioni elettorali comunali, prima di procedere alla relativa cancellazione dalle liste, richiedano ai competenti casellari giudiziari un nuovo certificato penale completo dell'an-

notazione della data e del luogo in cui sia stata scontata la pena, annotazione che è ormai indispensabile per accertare la effettiva posizione elettorale dei condannati stessi.

Tale supplemento istruttorio dovrà essere, invece, omesso per i condannati con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per i quali, dalla data del certificato penale, risulti già decorso favorevolmente il periodo di prova, in quanto, in questi casi, può desumersi nei modi indicati al paragrafo 3, n. 3, se gli interessati abbiano già riacquisito o meno la capacità elettorale.

S'intende che nella ipotesi dell'avvenuto riacquisto della capacità elettorale non dovrà procedersi alla cancellazione dalle liste degli interessati.

* * *

Questo Ministero confida che le disposizioni innanzi chiarite troveranno ovunque esatta e scrupolosa esecuzione.

Le prefetture vorranno, comunque, esercitare assidua azione di vigilanza a mezzo del servizio tecnico ispettivo intesa ad evitare qualsiasi erronea o intempestiva applicazione delle disposizioni medesime.

I prefetti, il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, il commissario ed il vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige sono pregati di favorire a questo Ministero un cenno di ricezione e di assicurazione della presente circolare, disponendo per la relativa, sollecita distribuzione a tutti gli uffici ed organi interessati esistenti nelle rispettive circoscrizioni.

I sindaci, nella loro qualità di presidenti delle commissioni elettorali comunali, ed i presidenti delle commissioni elettorali mandamentali invieranno assicurazione di adempimento ai prefetti oppure al commissario o al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige o al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il Ministro: TAMBRONI.

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
DEL 27 MAGGIO 1956 — REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI.

(Circolare n. 307/A).

§ 1. — *Premessa.*

In vista della imminente scadenza del termine per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per le prossime ele-

zioni generali amministrative, il Ministero ha anticipato, con apposita circolare telegrafica, le necessarie disposizioni di massima al fine di consentire l'immediato inizio delle operazioni relative alla revisione straordinaria delle liste che, come è noto, deve essere compiuta entro il giorno stabilito per la pubblicazione predetta.

In proposito non sembra superfluo avvertire che la revisione straordinaria di cui trattasi deve essere effettuata da tutti indistintamente i comuni della Repubblica — compresi, quindi, quelli nei quali non avranno luogo le elezioni — in vista della necessità di procedere anche in essi alla cancellazione dalle liste degli elettori che si siano trasferiti in altri comuni, interessati dalle consultazioni popolari.

La presente revisione straordinaria delle liste, in seguito alla entrata in vigore della legge 23 marzo 1956, n. 137, recentemente approvata dal Parlamento, dovrà effettuarsi in base al combinato disposto dell'articolo 25, quarto comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e degli articoli 1 e 2 della nuova legge.

Sulla base di tali norme la commissione elettorale comunale è tenuta a provvedere, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, per le variazioni alle liste conseguenti:

- a) alla perdita, da parte dell'elettore, della cittadinanza italiana;
- b) alla perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) alla sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti medesimi, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;
- d) al trasferimento della residenza;
- e) e, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, per le variazioni determinate dalla morte dell'elettore.

Poiché la revisione straordinaria di cui trattasi, che dovrà essere effettuata per le prossime elezioni amministrative, presenta particolari difficoltà, in quanto in tale occasione verranno applicate per la prima volta le norme della citata legge 23 marzo 1956, n. 137, ed essendo necessario, per quanto concerne in particolare le variazioni inerenti al trasferimento della residenza degli elettori, che sia evitata la possibilità che gli interessati, cancellati dalle liste del comune di provenienza in occasione dell'anzidetta revisione, restino

esclusi dall'esercizio del diritto di voto per non essere stati iscritti tempestivamente in quelle del comune di nuova residenza, si ritiene opportuno impartire per la revisione medesima le seguenti istruzioni.

§ 2. — *Prima tornata della revisione straordinaria.*

Entro e non oltre il giorno 3 aprile prossimo, le commissioni elettorali comunali debbono procedere alla cancellazione dalle liste di tutti gli elettori che abbiano trasferito la propria residenza in altro comune la cui pratica emigratoria si sia perfezionata successivamente all'ultima revisione dinamica e da almeno 15 giorni. Di quest'ultimo termine potrà non tenersi conto solo nel caso in cui sia pervenuta al comune una dichiarazione dell'interessato, sottoscritta con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1058, con la quale questi rinunci esplicitamente ad usare della facoltà di opzione di cui all'articolo 10 — primo comma — della legge stessa.

Nella medesima seduta le anzidette commissioni devono provvedere a cancellare dalle liste anche gli elettori emigrati in altri comuni, la cui pratica emigratoria sia stata definita precedentemente all'ultima revisione dinamica e che non siano stati depennati dalle liste stesse in tale occasione, o per il mancato decorso del prescritto termine di 15 giorni dalla data della definizione della predetta pratica emigratoria con il comune di attuale residenza, o per errore, o per qualsiasi altra causa o impedimento.

Nello stesso giorno in cui vengono adottate le suindicate decisioni di cancellazione dalle liste degli elettori emigrati in altro comune, il sindaco deve notificarle al comune di immigrazione degli interessati inviando i modelli 3-D e 4-D/a.

Trascorso l'indicato giorno 3 aprile prossimo, nessuna altra cancellazione per trasferimento di residenza da un comune all'altro dovrà essere effettuato, nemmeno a richiesta degli interessati.

§ 3. — *Seconda tornata della revisione straordinaria.*

L'11 aprile prossimo, giorno precedente quello della affissione del manifesto di indizione dei comizi, le commissioni elettorali comunali torneranno a riunirsi per procedere alla iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati da altri comuni, per i quali abbiano

ricevuto la prescritta dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza a mezzo del modello 3-D.

Nella stessa seduta le commissioni elettorali comunali devono procedere alle cancellazioni conseguenti:

A) alla morte dell'elettore;

B) alla perdita della cittadinanza italiana;

C) alla perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;

D) alla sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici in via definitiva.

Per quanto concerne le cancellazioni di cui alla lettera C), si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 306/L in data 29 marzo corrente (pubblicazione n. 3 - Serie elettorato attivo) ed in particolare le precisazioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della circolare medesima.

Si chiarisce, inoltre, che non dovrà procedersi alla cancellazione dei condannati per i reati di cui alle lettere a) e b) del citato paragrafo 2, a meno che, per quanto riguarda le condanne per i reati di cui alla lettera b), la pena inflitta non importi anche l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Si soggiunge, infine, che per i condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, per i quali il certificato penale rechi l'annotazione di una sentenza di condanna emessa in epoca tanto remota da poter lasciare presumere che gli interessati abbiano già scontato la pena detentiva e che sia decorso per essi anche il successivo periodo di incapacità quinquennale, dovrà soprassedersi dalla relativa cancellazione dalle liste, richiedendosi ai competenti casellari giudiziari un nuovo certificato penale completo dell'annotazione della data e del luogo in cui la pena stessa sia stata scontata.

S'intende che, nel caso in cui da tale nuovo certificato risulti infondata l'anzidetta presunzione e provata la perdurante incapacità degli interessati, dovrà procedersi alla cancellazione di essi dalle liste elettorali in occasione della prima revisione dinamica successiva alle elezioni, a meno che il certificato medesimo non venga in possesso del comune entro il giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Si ricorda, poi, che per i condannati con il beneficio della sospensione condizionale

della pena per uno dei reati di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, il predetto supplemento istruttorio sarebbe superfluo e che dovrà provvedersi alla relativa cancellazione dalle liste quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato e non sia ancora decorso il periodo quinquennale successivo alla data in cui essi avrebbero finito di scontare la pena detentiva inflitta qualora non avessero goduto dell'anzidetto beneficio.

Circa le cancellazioni conseguenti alla sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici in via definitiva, si chiarisce che esse potranno essere disposte solo sulla base della comunicazione della cancelleria del tribunale relativa al decreto del tribunale stesso che autorizza il ricovero dell'elettore negli istituti medesimi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, ovvero copia autentica del decreto stesso comunque pervenuto al comune.

A tal fine, nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto nelle liste del comune cui perviene l'anzidetta comunicazione della cancelleria del tribunale, il sindaco, espletati d'urgenza gli accertamenti del caso, deve trasmettere subito, per espresso, la comunicazione stessa al comune nelle cui liste l'interessato è compreso, per avervi trasferito la residenza o per aver usato della facoltà di opzione di cui all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Alle operazioni prescritte nel presente paragrafo, le commissioni elettorali comunali, in specie per i comuni a maggiore densità di popolazione, potranno provvedere anche nel periodo che corre tra il 3 e l'11 aprile in una o più sedute.

E, tuttavia, necessario che il 12 aprile venga tenuta una riunione definitiva, nella quale deve procedersi alla iscrizione degli immigrati per i quali sia pervenuto nel frattempo il modello 3-D anzidetto, ed alle cancellazioni previste nelle precedenti lettere A), per i decessi verificatisi sino a tale giorno, B), C) e D) per coloro che abbiano perduto la cittadinanza o il diritto elettorale, o per i quali il diritto medesimo sia sospeso e la cui istruttoria sia stata definita successivamente all'ultima seduta.

§ 4. — Terza tornata della revisione straordinaria.

Le Commissioni elettorali comunali si riuniranno, infine, il 12 maggio (quindicesimo giorno precedente il primo della votazione) per procedere esclusivamente alle cancella-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

zioni per morte dell'elettore verificatasi sino al giorno della seduta e che risulti da documento autentico.

Poiché è imprescindibile necessità che le liste elettorali, che dovranno servire per la votazione, rispecchino nel modo più fedele possibile la effettiva situazione del corpo elettorale e, insieme, che non vi risultino compresi coloro che non ne abbiano diritto, è necessario che le commissioni e gli uffici elettorali comunali procedano con la massima alacrità e diligenza, in modo da regolarizzare nei termini anzidetti tutte le posizioni rimaste in sospenso o maturate successivamente all'ultima revisione dinamica.

§ 5. — *Funzionamento delle commissioni elettorali comunali.*

I prefetti inviteranno i sindaci a richiamare l'attenzione dei singoli componenti delle commissioni elettorali comunali sulla inderogabile necessità di presenziare a tutte le riunioni che verranno indette e, da parte loro, disporranno la più assidua vigilanza affinché i predetti consessi procedano con la dovuta diligenza e tempestività.

Nei casi di tardata o mancata esecuzione degli adempimenti sopra accennati, i prefetti provvederanno con la massima urgenza all'invio di apposito commissario e, nel contempo, ove ne ricorrano gli estremi, alla denuncia dei responsabili, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 43 e 44 della citata legge n. 1058.

* * *

Il commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, i prefetti, il commissario ed il vice commissario per la regione Trentino-Alto Adige e il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sono pregati di favorire a questo Ministero un cenno di ricezione e di assicurazione della presente circolare, disponendo per la relativa, immediata distribuzione a tutti gli uffici ed organi interessati esistenti nelle rispettive circoscrizioni.

I presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed i sindaci, nella loro qualità di presidenti delle commissioni elettorali comunali, invieranno assicurazione di adempimento ai prefetti, oppure al commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste oppure al commissario o al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige o al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il Ministro: TAMBRONI.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti egli intenda adottare per promuovere la collecita definizione della pratica di pensione di cui è beneficiario l'ex marittimo Di Giovanni Francesco della classe 1921.

L'interrogante fa presente che pur avendo ricevuto comunicazione dal servizio dirette nuova guerra che il relativo fascicolo (numero 1303044) era stato trasmesso per competenza al servizio pensioni dirette infortunati civili sin dal 24 settembre 1954 ha dovuto constatare che in oltre due mesi tale fascicolo non risulta ancora pervenuto a destinazione. (10446).

* RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di Resina (Napoli) in data 20 marzo 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga disporre accertamenti allo scopo di verificare se risultino fondate le pigioni fissate per gli alloggi del viale XXIV Maggio di Grumo Nevano (Napoli), costruiti dal Genio civile, assegnati agli alluzionati e gestiti dall'Istituto autonomo delle case popolari. L'interrogante fa presente che la pigione di cui sopra è stata di recente maggiorata fino a raggiungere l'ammontare di lire 3960 mensili, cifra che, oltre ad essere assai onerosa per gli inquilini, risulta notevolmente superiore a quella fissata per gli alloggi analoghi costruiti in analoga occasione nella finitima provincia di Caserta. (19644).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti da questo Ministero in merito a quanto l'onorevole interrogante ha segnalato, è risultato che la misura della pigione mensile per i 32 appartamenti di 2 camere più accessori, pari a 3 e mezzo vani legali ciascuno, costruiti dall'Ufficio del genio civile di Napoli in Grumo Nevano e affidati in gestione all'Istituto autonomo case popolari di Napoli, è stata da questi così determinata:

percentuale 2 per cento sul costo netto complessivo delle costruzioni, comunicato dall'Ufficio del genio civile in lire 51.600.000 riferita a vano legale:

$$\begin{array}{r} 2\% \times 51.600.000 \\ \hline = \text{L. } 9.214,30 \\ 32 \times 3,5 \end{array}$$

cui corrisponde la pigione mensile a vano di:
L. 9.214,30: 12 = L. 767,85

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

e quella mensile per ciascuno alloggio di:

L. $767,85 \times 3,5 =$	L. 2.697,49
arrotondata a	L. 2.700,—
onere accessorio per servizio di portierato e pulizia (calcolato globalmente per tutto il rione case popolari di Grumo, comprendente gli alloggi in argomento, quelli I.N.A.-Casa e quelli del comune, per un totale di 299,5 vani legali), il quale importa una spesa totale mensile di lire 76.230,00; che, ripartita per vano legale, dà il costo di lire 76.230.299,5 = lire 254,50 a vano, e quello per quartino di:	
L. $254,50 \times 3,5 =$	» 890,—
canone mensile per consumo acqua	» 250,—
bolli quietanze e spese incasso	» 22,—
	<hr/>
Totale	L. 3.862,—
	<hr/> <hr/>

Tale importo ha costituito la misura della pigione mensile per alloggio riscossa dall'Istituto autonomo case popolari fino al 31 ottobre 1955.

Dal 1° novembre successivo, a seguito di una riduzione apportata dall'Istituto nelle spese per portierato e pulizia, la pigione mensile per alloggio è stata ridotta a lire 3.596.

La differenza tra questo importo e quello di lire 3.960 indicato nel reclamo presentato da alcuni inquilini, è costituita:

dall'imposta entrata 3 per cento;
dalla indennità di mora (verificatasi in numerosi casi) per ritardato pagamento.

Il Ministro. ROMITA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali necessità il Consorzio canapa, dopo aver licenziato e liquidato un grande numero di dipendenti, anche ottimi, motivando il licenziamento con l'esuberanza del personale, ha poi assunto come funzionari degli ex dipendenti di disciolte organizzazioni fasciste e per sapere altresì se gli consta che il direttore del Consorzio canapa fa di tutto per fascistizzare l'ente. (16994).

RISPOSTA. — Il Consorzio nazionale produttori canapa — nel procedere al riordinamento dei propri servizi ed alla revisione dell'attrezzatura funzionale per commisurarla alle

effettive necessità ed all'inderogabile urgenza di ridimensionare le spese di gestione — dispose, in epoche diverse, l'adozione di provvedimenti che portarono alla riduzione del personale impiegatizio.

E precisamente: nel mese di aprile 1954 — quando il consorzio era ancora in regime commissariale — i dipendenti nei confronti dei quali venne risolto, consensualmente per la generalità, il rapporto d'impiego, raggiunsero il numero di 102; nel settembre successivo e nei mesi seguenti il consiglio di amministrazione dell'ente — insediato nel precedente mese di giugno — dispose un ulteriore alleggerimento di 90 unità.

Nei confronti del personale dimesso, il consorzio applicò condizioni di particolare favore che, a seguito di autorizzazione accordata da questo Ministero, consentirono di corrispondere l'indennità di licenziamento raddoppiata.

Di tale concessione non usufruirono i dipendenti appartenenti alla categoria « dirigenti », perché nei loro riguardi il regolamento interno stabiliva già uno speciale trattamento.

Dopo i provvedimenti in parola — che ridussero i quadri funzionali del consorzio da n. 475 a n. 283 unità — le uniche assunzioni avvenute (ottobre 1955) riguardano: un tecnico laureato, esperto soprattutto in problemi di scambi commerciali, il quale, negli ultimi dieci anni, ha prestato servizio presso l'*Allied Control Commission*, l'*U.N.R.R.A.* e l'*A.U.S.A.* sempre svolgendo attività inerenti ai problemi suddetti; un giovane laureato in legge (in sostituzione di altro dimissionario) ed un perito agrario assegnato, con la qualifica di sotto-agente, all'azienda agricola di Vitalazio (Caserta).

Ravvisata la necessità di inserire gradualmente nel complesso funzionale dell'ente elementi tecnici qualificati, nel 1955 venne indetto un corso di preparazione tecnica, dotato di borse di studio, al quale furono ammessi 20 aspiranti, tra laureati e diplomati in agraria.

A quattro tecnici borsisti, che dimostrarono migliore preparazione e maggiore attitudine al settore canapicolo, la borsa di studio venne rinnovata per un anno, in modo da poter avere al termine di tale periodo — trascorso a seguire le fasi di produzione, raccolta, macerazione, lavorazione rustica, conferimenti, selezione e utilizzazione industriale nella canapa — probanti elementi per valutare l'opportunità di inserire i tecnici stessi nei quadri funzionali del consorzio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Quanto ai riferimenti di ordine politico contenuti nell'interrogazione, essi sono troppo generici perché se ne possa valutare la portata. Sarà cura di questo Ministero di dare la maggiore attenzione a più precise segnalazioni.

Il Ministro: COLOMBO.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante Piscitelli Francesco di Antonio da San Fedele a Canello (Caserta) servizio di guerra diretta nuova guerra. (12075).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di San Felice a Canello (Caserta) in data 8 marzo 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pensione di guerra riguardante il signor Zelano Nicola di Saverio da Foggia diretta nuova guerra. (18522).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Iambrenghi Girolamo di Mosè, da Candela (Foggia), diretta nuova guerra. (18523).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica per pensione di guerra è stata chiesta all'ospedale militare di Bologna la cartella clinica relativa al di lui ricovero del novembre 1940.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Cervone Costantino fu Angelo, da San Nicandro Garganico (Foggia) diretta nuova guerra. (18576).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale in cui si trova la pratica di pensione della Zemella Egeria vedova Ballardore, madre del caduto di guerra Ballardore Adamo fu Vittorio, ex repubblica sociale italiana indirette nuova guerra, posizione 1856826/M.N. (19475).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale in cui si trova la pratica per la corresponsione del premio di previdenza sociale, al pensionato di guerra, padre del caduto Silvio, Minotto Sante, libretto di pensione di guerra n. 5454972, di anni 60, invalido a tutti gli effetti e incapace di lavoro proficuo. (19478).

RISPOSTA. — Per poter, eventualmente, concedere l'assegno di previdenza, in aggiunta alla pensione di guerra, di cui in atto è in godimento, è necessario che lo stesso faccia esplicita istanza, corredata da un certificato medico attestante la sua inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale in cui si trova la pratica di pensione di guerra di Rossi Angelo padre del caduto di guerra Angelo, indirette nuova guerra. (19479).

RISPOSTA. — Con i soli dati forniti non è possibile individuare la pratica tra i vari omonimi esistenti presso gli archivi di questa direzione generale.

Si prega di voler fornire più complete generalità del richiedente e del dante causa.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione vittime civili di guerra di Bassan Emilio fu Gaetano. (19487).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CECCHERINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostacolano la nomina del rappresentante delle attività eco-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

nomiche della provincia di Gorizia in seno alla commissione amministratrice del Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, così come stabilisce la legge relativa. (19238).

RISPOSTA. — I decreti di nomina del presidente e dei membri del comitato per la gestione del « Fondo di rotazione » destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, sono stati registrati alla Corte dei conti il 26 marzo 1956 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 aprile 1956, n. 87.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro. MOTT.

CHIAROLANZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché voglia prendere in considerazione la necessità di istituire nel Molise un sanatorio per infermi di tubercolosi.

Questo bisogno è stato da anni fatto presente alle autorità locali e di Governo, ed in un certo momento fu perfino proposta una località, che pare presenti, a giudizio unanime, le condizioni adatte, e cioè la zona di Collemeluccio, tra Pietrabbondante e Pescocostanzo (Campobasso); se non che le aspirazioni della regione molisana rimasero deluse, con gravissimo danno degli infermi di tubercolosi, che quando riescono ad ottenere un ricovero, devono sottoporsi ai disagi di faticosi viaggi, con grave nocimento della loro salute.

È opportuno rilevare che i ricoveri in sanatori lontani di questi tubercolotici sono gravati da maggiori spese di viaggio, ed isolano gli infermi dalle loro famiglie, formate in genere, da gente povera che non è in grado di procacciarsi i mezzi necessari per tenersi a contatto con i loro cari.

L'interrogante ha fiducia che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale vorrà risolvere un problema così grave, che non può sfuggire ai suoi sentimenti di giustizia e di solidarietà umana. (18186).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda gli assistiti in regime di assicurazione obbligatoria — ai quali evidentemente ha inteso riferirsi l'onorevole interrogante — le richieste di ricovero risultano pienamente e regolarmente soddisfatte, data la sufficienza dei posti-letto nei bene attrezzati ospedali sanatoriali dell'I.N.P.S. esistenti a Napoli, Chieti e Foggia.

Devesi aggiungere che a tali case di cura gli assistiti del Molise possono affluire senza disagio, servendosi, oltreché dei mezzi di co-

municazione ferroviaria, di regolari ed efficienti servizi giornalieri di autocorriere, tanto più che l'I.N.P.S., nel disporre il ricovero, autorizza il trasporto degli ammalati gravi mediante autoambulanza.

Circa l'auspicata costruzione di un sanatorio, si fa rilevare che, a suo tempo, nell'impostare il programma delle costruzioni ospedaliere, si dovette tener conto del fatto che la popolazione assicurata non si distribuisce uniformemente nel territorio nazionale, per cui, su un totale di 92 province, fu limitato a 52 il numero delle case di cura. E ciò, ovviamente, al fine di evitare oneri di costruzione e di gestione che non sarebbero stati giustificati dalle necessità assistenziali delle zone con scarso numero di assicurati.

In questa condizione si trova, appunto, la provincia di Campobasso, dove, stando ai dati statistici rilevati dall'I.N.P.S., in data 31 gennaio 1956 gli assistiti ricoverati assommavano appena a 120 unità per tutte le forme di tubercolosi, comprese quelle preventoriali, chirurgiche e di indicazione climatica.

Considerato, inoltre, l'andamento decrescente della curva epidemiologica della tubercolosi, non si ritiene che ricorrano circostanze e premesse tali da poter aderire alla richiesta formulata.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se e quando intendono estendere ai residenti nei comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola (Napoli) l'indennità di carovita maggiorata del 120 per cento come già praticasi ad Ischia.

Si vorrà tener presente che l'intera isola forma una sola unità economica con caratteristiche uguali più che analoghe nei diversi comuni, tutti mete di turisti e di villeggianti, e tutti con egual costo di vita. (17104).

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni che regolano la corresponsione della aggiunta di famiglia, il criterio preso a base per la misura dell'aggiunta stessa è, tra l'altro, quello della entità della popolazione. Tale criterio ha del resto sempre informato, anche per il passato, la concessione degli altri assegni accessori (vecchia aggiunta di famiglia, aumento di integrazione temporanea, indennità di disagiatissima residenza, assegno a titolo di razione viveri) al trattamento dei dipendenti statali.

Attualmente, infatti, l'aggiunta di famiglia viene corrisposta nella misura del 100 per cento per i comuni con meno di 600 mila

abitanti e nella misura del 120 per cento, 110 per cento e 105 per cento per i comuni, rispettivamente, con almeno 800 mila, 700 mila e 600 mila abitanti.

Unica deroga, più apparente però che effettiva, a tale criterio venne disposta con l'articolo 1 del regio decreto 29 maggio 1946, n. 488 con il quale si dette facoltà al ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, di elevare l'aliquota della indennità di carovita a favore del personale con sede di servizio in comune prossimo ad altro con almeno 300 mila abitanti, limitatamente però ai casi in cui i comuni stessi, pur avendo l'autonomia amministrativa, per la loro prossimità al comune maggiore e per l'elevato costo dell'alimentazione possono considerarsi parte integrante di quest'ultimo, sia perché sono ad esso collegati da mezzi di trasporto talmente intensi o frequenti da formare un unico centro economico, sia perché l'economia del comune minore gravita esclusivamente o quanto meno principalmente, sul comune maggiore.

In seguito alle diverse interpretazioni che gli interessati davano al requisito della prossimità di un comune minore a quello maggiore, si rese per altro necessario stabilire che il disposto del citato decreto del 29 maggio 1946, n. 488, poteva applicarsi solo nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni appartenenti alla stessa provincia in cui trovatisi il comune maggiore e distanti da questo non più di venti chilometri. A ciò si provvede con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484. Successivamente, con l'articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, tale limite di venti chilometri venne elevato a trenta, con la precisazione che la distanza andava misurata, su via ordinaria, fra le rispettive sedi comunali.

In altri termini, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'applicazione della cennata facoltà devono coesistere le seguenti tre condizioni:

1°) il costo dell'alimentazione nel comune minore deve essere particolarmente elevato;

2°) i mezzi di comunicazione tra il comune minore e quello maggiore devono essere talmente intensi e frequenti che, nonostante la separazione amministrativa, essi possono considerarsi un unico centro economico;

3°) il comune minore deve appartenere alla stessa provincia in cui trovatisi il comune maggiore e la distanza fra le rispettive sedi

comunali non deve superare trenta chilometri, misurati in via ordinaria.

La mancanza anche di una sola di dette condizioni esclude ogni possibilità di applicazione del disposto dell'articolo 1 — terzo comma — del citato decreto 29 maggio 1946, n. 488.

Tale deroga, come sopra detto, è però soltanto apparente in quanto verificandosi le cennate condizioni il comune minore, pur avendo autonomia amministrativa, costituisce la continuità territoriale del comune maggiore, per cui la popolazione, che rappresenta l'elemento discriminatore del costo della vita e quindi della misura dell'indennità di carovita, viene a perdere ogni rilevanza.

Accogliendo, ora, la richiesta dell'onorevole interrogante e ciò, ovviamente, mediante una nuova legge formale, dato che nel caso in esame non si verificano le condizioni previste, ai fini in questione, dalle norme vigenti — si verrebbe invece a sconvolgere tutta la disciplina che regola l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia in rapporto alla popolazione in quanto si abbandonerebbe il criterio della popolazione, nonché le limitazioni poste dal citato decreto n. 488 e successive modificazioni circa la distanza intercorrente tra i comuni minori e quello maggiore, e che — come su accennato — non deve superare i trenta chilometri misurati su via ordinaria e i mezzi di comunicazione fra i primi e il secondo che devono essere frequenti e intensi, ciò che per la verità nemmeno si verifica per il caso in questione.

Invero, poiché dagli atti rilasciati dal competente ufficio tecnico erariale risulta che la distanza che separa le sedi dei comuni di cui all'interrogazione dalla sede di Napoli è di chilometri 35,800 per Casamicciola, chilometri 40,80 per Forio, chilometri 38 per Lacco Ameno e che nei riguardi di detti comuni manca quindi la condizione della distanza non superiore ai trenta chilometri dal comune maggiore, voluta dalle citate disposizioni per poter far luogo alla elevazione dell'aliquota dell'indennità di carovita, la nuova disciplina che si verrebbe a porre in essere accogliendo la proposta in questione non avrebbe alcun fondamento e non si potrebbe limitare esclusivamente ai comuni dell'isola d'Ischia, ma dovrebbe necessariamente essere estesa a tutti gli altri comuni, il cui personale non mancherebbe di chiedere, per le stesse o per le altre ragioni, analoghe concessioni.

Devesi, inoltre, far presente che col decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 251 era stata data facoltà al ministro per il tesoro, di con-

certo con quello per l'interno, di elevare l'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nei comuni di grande importanza turistica, avvertendo, per altro, che la aliquota risultante non poteva superare la misura prevista per il personale avente sede nei comuni con popolazione da 500.000 a 599.999 abitanti, e cioè la nuova aliquota concessa in base alla cennata facoltà non poteva risultare superiore al 100 per cento.

Poiché però il decreto 25 ottobre 1946, n. 263, sono state soppresse le aliquote di riduzione della indennità di carovita fissando l'indennità stessa nella misura del 100 per cento per tutti i personali residenti in comuni con popolazione comunque inferiore ai 600 mila abitanti, prescindendo in tal modo da qualsiasi valutazione dell'importanza turistica dei singoli comuni, la citata norma del decreto del 1946, n. 251 deve intendersi superata a decorrere dal 1° settembre 1946: data dalla quale ha avuto effetto invece il menzionato decreto n. 263.

A partire da tale data, pertanto, non ha più alcuna rilevanza il fatto che un comune sia di notevole importanza turistica o di soggiorno, o di cura e l'indennità di carovita resta determinata soltanto in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, fatta eccezione per quanto previsto dal citato decreto n. 488 e successive modificazioni.

Per le considerazioni sopra illustrate, non si ritiene di poter accedere alla richiesta dell'onorevole interrogante, la quale, tra l'altro, avrebbe onerosi riflessi sul bilancio dello Stato, dato che non sarebbe assolutamente possibile contenere le richieste dei dipendenti aventi sede di servizio negli altri comuni, dove il costo della vita è notoriamente più elevato che non in quelli dell'isola d'Ischia, intese ad ottenere l'elevazione dell'aliquota dell'aggiunta di famiglia.

Occorre aggiungere che la maggiorazione suaccennata richiesta dall'onorevole interrogante formò già oggetto della proposta di legge presentata, nel 1950, dall'onorevole Notarianni (Camera, n. 782) che ebbe esito negativo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio.* — Per conoscere se ci siano concreti motivi di ordine tecnico o politico perché non si si sia ancora provveduto alla nomina dei componenti il comitato per la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative econo-

miche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia e particolarmente alla nomina del presidente, da nominarsi per legge con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro del bilancio.

L'iniziativa di tale fondo, istituito dal Parlamento e promosso dal Governo col proposito di contribuire in modo positivo alla rinascita dell'economia di Trieste e di Gorizia, è da lungo tempo bloccata da inspiegabili, ingiustificabili remore che ostacolano o almeno ritardano la costituzione dell'indispensabile comitato di gestione.

Tale ritardo suscita preoccupazioni ed apprezzamenti negativi nei circoli economici e nella popolazione di Trieste e di Gorizia, dove l'istituzione del Fondo era stata a suo tempo salutata con simpatia e con speranza, che sarebbe triste deludere. (19127).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19238, del deputato Ceccherini pubblicata a pagina xxxiii).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere ripresi i lavori di ricerca, raccolta, adduzione e costruzione di serbatoi, relativi alla costruzione di un acquedotto intercomunale Orio-Montalenghe-Mercenasco, per cui il comune di Orio Cavanese (Torino) aveva ottenuto il contributo dello Stato ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed altresì le sue determinazioni in merito alla domanda del suddetto comune di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 30 milioni prevista per la rete di distribuzione. (17577).

RISPOSTA. — Appena scoppiata l'epidemia di tifo nel comune di Orio Canavese, il Ministero dei lavori pubblici con telegramma 22 settembre 1954 inviato al sindaco e per conoscenza al prefetto di Torino disponeva la costruzione di un acquedotto consorziale a servizio dello stesso comune di Orio, e dei vicini centri abitati, del comune di Montalenghe e della frazione Villate del comune di Mercenasco, impegnando successivamente per detta opera un importo di lire 40 milioni.

L'Ufficio del genio civile di Torino, per sopperire alle immediate necessità della popolazione colpita dall'epidemia, provvide, con finanziamento sui fondi destinati al pronto soccorso, ad installare quattro fontanelle pubbliche allacciandole all'impianto di acqua potabilizzata del preventivo di Orio, previa costruzione di una vasca di accumulo notturno della capacità di circa metri cubi 10.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Contemporaneamente furono iniziati i sondaggi con trivellazione per la ricerca di vene d'acqua idonee ad alimentare il costruendo acquedotto consorziale.

Un primo pozzo di assaggio terebrato a monte fu dovuto abbandonare perché non diede risultati favorevoli.

Un secondo pozzo trivellato in regione Tettoia, a circa chilometri 1,5 a sud di Montaleghe, diede migliori risultati, in quanto alla profondità di metri 100 circa si trovò una vena d'acqua; per altro la portata accertata è stata di soli litri 2 al secondo (insufficiente per l'alimentazione dell'acquedotto consorziale per il quale occorrono almeno litri 5 al secondo) e per di più l'acqua pompata si è presentata torbida per apporto del limo che è frammisto agli strati morenici attraversati.

Anche detto secondo pozzo si è dovuto pertanto abbandonare e l'ufficio ha ora fermato la sua attenzione su di un pozzo recentemente scavato in comune di Candia Canavese (località prossima ai comuni consorziati da servire) che dà una portata di circa litri 10 al secondo di acqua, la quale alle analisi cliniche e batteriologiche è risultata in tutto potabile.

Presi gli accordi preliminari col comune di Candia, proprietario del pozzo e che si è dichiarato favorevole alla cessione della parte di portata dello stesso occorrente per l'alimentazione dell'acquedotto consorziale, l'Ufficio del genio civile di Torino ha già approntato il progetto dell'acquedotto, che sarà prossimamente sottoposto all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

Per quanto riguarda la domanda presentata dal comune di Orio Canavese tendente ad ottenere che i lavori di costruzione della rete di distribuzione interna dell'acquedotto comunale vengano ammessi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, si fa presente che la domanda stessa, data la scarsa disponibilità di fondi, non ha potuto finora trovare accoglimento.

Si assicura, comunque, che la suddetta richiesta sarà tenuta presente in sede di formazione dei programmi delle opere da ammettere a finanziamento, ai sensi della succitata legge, nei prossimi esercizi finanziari.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni, recati dagli eventi bellici, alla chiesa, dedicata alla Madonna del Carmine, di Rionero Sannitico (Campobasso). (18239).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dalla chiesa Madonna del Carmine nel comune di Rionero Sannitico, non è possibile disporre alcun intervento da parte di questa amministrazione, in quanto l'edificio è di proprietà privata.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione delle strade interne del comune di Mafalda (Campobasso), danneggiate dalla guerra. (18341).

RISPOSTA. — Per il completamento della riparazione dei danni bellici verificatisi alle strade interne del comune di Mafalda sono in corso di esecuzione lavori per l'importo di lire 1 milione.

Ultimati tali lavori non restano da eseguire altre riparazioni di danni bellici in quel comune.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla definitiva sistemazione del prolungamento del viale Italia del comune di Follonica (Firenze). (18494).

RISPOSTA. — Il comune di Follonica ha presentato in data 31 dicembre 1955 all'Ufficio del genio civile di Grosseto, domanda intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la sistemazione di alcune strade interne fra cui il viale Italia fra Fosso Petraia e piazza del Popolo.

Il predetto comune ha nella stessa data presentato altra domanda di contributo ai sensi della citata legge, per illuminazione di nuove zone e ammodernamento impianti di illuminazione nello stesso viale Italia.

Non appena tali domande perverranno a questo Ministero, tramite il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, non si mancherà di esaminarle con particolare attenzione in concorso con le numerose altre ed in relazione alle disponibilità dei fondi per le opere da ammettere ai benefici della legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al necessario prolungamento della fognatura nel comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso). (19163).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che il comune di Acquaviva d'Isernia abbia prodotto domanda tendente ad ottenere il contributo statale per i lavori di ampliamento della fognatura.

Qualora il comune interessato dovesse avanzare una richiesta del genere, non si mancherà di tenerla presente in sede di formazione dei futuri programmi di opere del genere da ammettere a contributo.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando il comune di Cercepiccola (Campobasso) potrà vedere iniziati i lavori di costruzione dell'edificio scolastico, per cui ha chiesto il contributo dello Stato alla spesa, in conformità delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n. 645, sin dal 30 dicembre 1953. (19174).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Cercepiccola, intesa ad ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di un edificio scolastico, sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione in sede di compilazione dei programmi di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della menzionata legge, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia ed alle disponibilità di fondi.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Campodipietra (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è prevista la spesa di lire 40 milioni. (19175).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

COLITTO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per risolvere il problema della casa per i postelegrafonici di Campobasso, che da tempo invocano la costruzione di un secondo lotto, che dovrebbe comprendere per lo meno trenta appartamenti. (19183).

RISPOSTA. — L'argomento trattato nell'interrogazione rientra nella esclusiva competenza di questo Ministero.

Al riguardo, si ritiene anzitutto opportuno precisare che in materia di alloggi per il personale postelegrafonico, la sede di Campobasso, che già dispose di 18 alloggi, risulta trovarsi in una situazione più favorevole di quella di varie altre sedi non meno importanti. Infatti, rispetto al numero dei dipendenti postelegrafonici in servizio a Campobasso (che è di 161 unità), la percentuale degli alloggi delle poste e telecomunicazioni di cui tale sede è provvista viene a risultare dell'11,18 per cento, mentre, ad esempio, ad Agrigento è del 6,78 per cento, a Bologna del 3,27 per cento, a Catania del 6,50 per cento, a Como del 3,40 per cento, a Cremona del 3,60 per cento, a Firenze del 5,37 per cento, a Genova del 4,85 per cento; ecc.

Tuttavia, la possibilità della costruzione a Campobasso di un secondo lotto potrà essere esaminata in un prossimo futuro, in sede cioè della formulazione di un nuovo programma di costruzione di case delle poste e telecomunicazioni, compatibilmente, però, con la disponibilità dei fondi stanziati e con le esigenze di quelle altre sedi dove la carenza degli alloggi è più sentita.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere ripresi i lavori di costruzione della strada, che deve servire ad unire Corbara, frazione di Sessa Aurunca (Caserta) al capoluogo, non comprendendo la popolazione interessata la ragione del notevole ritardo frapposto alla ultimazione dei lavori, malgrado le tante promesse da ogni parte fatte. (19442).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada di allacciamento delle frazioni Corbara e Marzulli di Sessa Aurunca finanziati in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, furono a suo tempo autorizzati nell'importo di lire 26.400.000 con decreto ministeriale 18 luglio 1952, n. 2871.

Con detta somma si sarebbe dovuto costruire una strada della lunghezza complessiva di circa 3 chilometri.

Si è provveduto invece alla costruzione di un tronco della lunghezza di circa 2 chilometri. Restano da eseguire due tratti della lunghezza rispettivamente di metri 430 (diramazione per Marzulli) e di metri 600 per raggiungere la frazione di Corbara.

I lavori già eseguiti sono attualmente in fase di collaudo.

In data 18 marzo 1955 il comune di Sessa Aurunca ha chiesto a questo Ministero la integrazione della spesa per un importo di lire 15.800.000. A tale richiesta questo Ministero, data l'assoluta mancanza di fondi non ha potuto aderire nel corrente esercizio ed ha pertanto interessato l'Ufficio del genio civile competente ad includere il completamento dell'opera di cui trattasi nella graduatoria per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando le frazioni Serra, Tratturo, Mucare, San Biase, Sodarella e San Michele del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso) potranno usufruire dell'approvvigionamento idrico. (19661).

RISPOSTA. — Gli abitati di Mucare, San Biase, San Michele, Serra, Sodarelli e Tratturo appartenenti al comune di Cantalupo del Sannio sono classificati come semplici « nuclei » nella pubblicazione del fascicolo 61 dell'Istituto centrale di statistica del 1956, e, quindi, per siffatto loro carattere, non rientrano tra i centri abitati cui la Cassa per il Mezzogiorno prevede di apportare l'acquedotto.

All'alimentazione idrica in quelle contrade può eventualmente provvedere il comune interessato, avvalendosi dei benefici concessi dalle leggi in vigore per l'esecuzione di opere di conto degli enti locali.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritengano necessario intervenire — disponendo quanto occorre per eliminare gli attuali inconvenienti — a favore del comune di Longano (Campobasso), nel quale l'acquedotto della borgata Trignete ha una condotta — costruita in superficie — assolutamente non idonea, essendo i tubi di ferro non zincato e non di acciaio nero Mannesman. (19603).

RISPOSTA. — In relazione alla surrisportata interrogazione cui si risponde anche per conto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, non può che confermarsi integralmente il contenuto della risposta data all'onorevole interrogante in occasione di analoga interrogazione da lui presentata con il n. 7021 e di cui ad ogni buon fine si ripete il testo.

Nel 1950 l'Ufficio del genio civile di Isernia provvide all'alimentazione di un fontanino in contrada Trigneto del comune di Longano derivata dalla condotta interna del comune centro. Con la spesa di lire 910 mila furono installati metri 2067 di tubo di acciaio nero Mannesman, senza saldatura, bitumata internamente ed esternamente, del diametro interno di 13 millimetri (1/2") entro un cavo di profondità media di centimetri 50.

Il materiale e il tipo di tubazione usata, è quello che viene adottato per lavori del genere ed è da preferirsi al tubo di ferro zincato, in quanto trattasi di condotte installate in terreno vegetale. Inoltre la tubazione adottata, costituita di tubi con giunti a vite e manicotto per la sua perfetta tenuta, offre dal punto di vista igienico la massima garanzia consentite dai materiali di condotta esistenti in commercio.

Per ulteriori lavori di miglioramento dell'acquedotto, il comune interessato potrà, ove lo creda, chiedere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di riparazione, sistemazione e ampliamento del cimitero comunale di Gambatesa (Campobasso). (19695).

RISPOSTA. — Ancor prima che venisse presentata l'interrogazione questo Ministero con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1956 ha approvato il progetto per i lavori di sistemazione e di ampliamento del cimitero di Gambatesa ed ha concesso il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 10 milioni.

Notizia di quanto sopra è stata anche data il 22 marzo 1956 al comune interessato al quale spetta ora provvedere all'appalto per l'accollo dei relativi lavori.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando la chiesa madre di Pizzone (Campobasso) potrà riavere l'organo, distrutto dalla guerra. (19728).

RISPOSTA. — Per i lavori di ricostruzione dell'organo della chiesa parrocchiale di San Nicola di Pizzone (Campobasso), è in corso di redazione presso la sezione autonoma del Genio civile di Isernia la relativa perizia dell'importo di lire 2.800.000.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Non appena tale perizia perverrà a questo Ministero sarà trasmessa alla pontificia commissione per l'arte sacra in Italia, per il prescritto parere e successivamente al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per l'istruttoria di rito.

Si fa comunque presente che, data la limitata disponibilità di fondi, la spesa per il finanziamento dell'organo in parola sarà tenuta presente in caso di future disponibilità finanziarie, in relazione al grado di necessità e urgenza di tale opera nei confronti di altre della stessa natura.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo intende intervenire a favore del comune di Castelmauro (Campobasso), affinché il movimento franoso del terreno sovrastante l'abitato venga eliminato. (19731).

RISPOSTA. — Il comune di Castelmauro è attualmente interessato da due movimenti franosi: il primo, nella zona a monte della via Vico Nuovo, ed il secondo nella zona che comprende la sponda destra del Vallone della Terra, entrambi aggravatisi a seguito delle recenti avversità atmosferiche.

Da accertamenti eseguiti, si è ravvisata la necessità di eseguire urgenti opere di consolidamento, allo scopo di evitare danni a fabbricati abitati, nella zona a monte della via Vico Nuovo più compromessa dal predetto movimento franoso. L'importo di tali opere ascende a lire 4 milioni circa.

Per la zona che interessa la sponda destra del Vallone della Terra l'importo delle opere da eseguire ascende a lire 5 milioni circa.

Si comunica, inoltre, che è stato autorizzato l'Ufficio del genio civile di Campobasso a redigere la perizia dell'importo di lire 4 milioni riflettente i soli lavori della zona a monte di via Vico Nuovo mentre quelli relativi alla sponda destra del Vallone della Terra saranno rimandanti ad un secondo momento.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere iniziata nel comune di Vastogirardi (Campobasso) la costruzione di un edificio scolastico, di cui quella popolazione ha urgente bisogno. (19732).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1955, n. 6836, è stato approvato nell'importo di lire 22 milioni il pro-

getto di costruzione dell'edificio scolastico del comune di Vastogirardi (Campobasso) ed è stato concesso il contributo statale nella relativa spesa ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il ritardato inizio dei lavori, lamentato dall'onorevole interrogante, potrebbe essere determinato dalla mancata concessione al comune da parte della Cassa depositi e prestiti del richiesto mutuo, concessione che è di competenza della Cassa stessa la quale provvede gradualmente secondo le proprie disponibilità e le direttive del proprio consiglio di amministrazione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire perché sia riparata la strada « orientale » del comune di Toro (Campobasso), danneggiata dalle alluvioni dell'inverno 1953-54 e ridotta in condizioni per cui alcuni cittadini non hanno più modo di entrare nelle loro case. ((19833)).

RISPOSTA. — A seguito delle precipitazioni nevose del febbraio 1954, si verificò il crollo di metri lineari 15 della strada « orientale » del comune di Toro.

Tale crollo, come risultò dagli accertamenti effettuati sopralluogo, fu causato dal sovraccarico della neve e del conseguente disgelo, nonché dai vuoti praticati nel sottosuolo della strada per ricavarne grotte-cantine.

Venne, pertanto, interessato il comune di Toro per la emissione di ordinanza di ripristino a carico dei proprietari dei fabbricati frontisti.

Per il momento nessun intervento è possibile da parte di questa amministrazione, in quanto non vi sono al riguardo disposizioni di legge che lo consentono.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non creda opportuno nei comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio scorso e del marzo corrente sospendere sino a tutto il 30 aprile 1956 i termini di prescrizione e di decadenza legali e convenzionali e la data di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro tipo di titolo di credito, avente efficacia esecutiva. (19872).

RISPOSTA. — Per l'avvenuto generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, non si ritiene opportuno concedere una ulte-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

riore proroga dei termini di prescrizione e di decadenza legali e convenzionali e di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, nei comuni più gravemente colpiti dalle eccezionali nevicate di quest'anno, oltre il termine fissato al 15 marzo dal decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, e che, in sede di conversione, il Parlamento ha protratto fino al 31 dello stesso mese.

Il Ministro: MORO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire con un secondo stanziamento di fondi per completare i restauri della chiesa di San Giorgio Martire in Petrella Tifernina (Campobasso), vero monumento di fede, di arte e di storia, e per consolidare il campanile pericolante dal 1947. (19881).

RISPOSTA. — La spesa complessiva ancora necessaria per ripristinare la chiesa San Giorgio Martire in Petrella Tifernina, i cui lavori sono stati finora eseguiti in applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a seguito di richiesta del Ministero della pubblica istruzione, ascende a lire 10 milioni.

Le relative opere riguardano:

a) completamento e restauro della facciata principale della chiesa e del lato absidale; varie opere di falegnameria annesse, ripristino dell'altare maggiore ed opere conseguenziali;

b) ripresa a cucì e scuci di tutta la muratura del basamento della cella campanaria e restauri della cuspide.

I suddetti lavori potranno essere attuati qualora si dovessero realizzare idonee economie su fondi destinati ad opere del genere.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potranno essere ripresi per essere condotti a termine i lavori di costruzione della strada Lupara-Guardialfiera in provincia di Campobasso. (19922).

RISPOSTA. — Nei riguardi dei lavori di costruzione della strada Lupara-Guardialfiera in provincia di Campobasso in corso di realizzazione con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno si precisano le seguenti detta-

gliate notizie in relazione ai due tronchi dell'opera in oggetto:

1°) Tronco Lupara-Vallone Grande. — I lavori appaltati dall'impresa Molinari furono iniziati il 17 aprile 1952 e condotti stentatamente avanti date le precarie condizioni finanziarie dell'impresa, per cui si addivenne allo scioglimento del contratto.

Per la prosecuzione dei lavori si dovette procedere alla contabilizzazione e al collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa stessa ammon-tanti a lire 18 milioni.

L'amministrazione provinciale di Campobasso provvide poi alla redazione della perizia di completamento che, per essere stata nel frattempo messa in programma la costruzione della strada di fondo valle del Biferno, è risultata notevolmente diversa dal progetto originario; infatti la strada da Lupara al Vallone Grande è venuta ad allacciarsi direttamente a quella di fondo valle.

Tale perizia di completamento, dell'importo di lire 135.500.000, è pervenuta alla Cassa per il Mezzogiorno nella seconda metà del mese di gennaio 1956 e trovò presso la delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il prescritto parere, ottenuto il quale sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa con la maggiore possibile sollecitudine.

2°) Tronco Vallone Grande — Seconda diramazione della strada provinciale n. 73 nei pressi del ponte Scipione De Blasio. — I relativi lavori furono appaltati il 6 maggio 1952 all'impresa De Letis. Successivamente la Cassa — riconosciuta l'opportunità di inserire anche questo tronco nella ricordata strada di grande comunicazione di fondo valle del Biferno — apportò al progetto primitivo delle varianti per l'allargamento del tronco appaltato ma riducendone la lunghezza. L'impegno di spesa complessivo venne così a risultare di lire 86.488.300 al netto del ribasso d'asta.

Successivamente, il 7 novembre 1955, è stato inoltre approvato un progetto di completamento di questo tronco che prevede la costruzione di un ponte di 34 metri e di alcuni ponticelli e di opere di presidio per un importo di ulteriori 86 milioni di lire.

Tale completamento non è stato ancora appaltato sia per l'inclemenza della stagione, sia perché ancora non risultava effettuato il collaudo dei precedenti lavori.

L'amministrazione provinciale di Campobasso ha dato ampie assicurazioni che procederà alla gara di appalto al più presto.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione del muro di sostegno, che sostiene il versante sud-ovest della piazza Santa Maria delle Grazie del comune di Campochiaro (Campobasso), e che fu seriamente danneggiato dagli eventi bellici, dalle scosse telluriche e dalle alluvioni. (19960).

RISPOSTA. — Il muro di sostegno del versante sud-ovest della piazza Santa Maria delle Grazie del comune di Campochiaro, costruito in epoca remota dallo stesso comune, è dissestato per vetustà, cattiva costruzione e mancanza di manutenzione.

Poiché, quindi, i danni che tale muro presenta non sono dipendenti da eventi bellici, da movimenti tellurici o da alluvioni, nessun intervento è possibile da parte di questa amministrazione, mentre i necessari lavori di ricostruzione dovrebbero essere eseguiti dal comune interessato.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel comune di Campochiaro (Campobasso). (19962).

RISPOSTA. — Presso questo Ministero non risulta presentata alcuna domanda dal comune di Campochiaro (Campobasso) intesa ad ottenere la concessione del contributo statale previsto dalle vigenti disposizioni nella spesa occorrente per la costruzione di un edificio scolastico.

Si fa presente che, in conformità a quanto è previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, le domande intese ad ottenere detto contributo devono essere presentate dagli enti interessati al provveditore agli studi competente, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'invio al Ministero della pubblica istruzione cui è demandata, d'intesa con questo Ministero, la compilazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere al beneficio del contributo statale.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere alla costruzione di case popolari nel comune di Campochiaro (Campobasso). (19963).

RISPOSTA. — La limitata disponibilità di fondi in rapporto alle molteplici esigenze della provincia di Campobasso non ha consentito all'Istituto autonomo case popolari

della stessa provincia di includere il comune di Campochiaro nel programma predisposto per il corrente esercizio finanziario in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Delle necessità del predetto comune, non si mancherà di tener conto in sede di ripartizione dei fondi di cui alla citata legge n. 640, per i prossimi esercizi finanziari.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritengano necessario far seguire il tracciato dell'acquedotto Iseretta, che rifornirà i comuni di San Polo Matese, Campochiaro e Guardiaregia (Campobasso) da una strada di servizio. (19965).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

Date le possibilità offerte dalle esistenti strade comunali per gli accessi alle opere principali dell'acquedotto Iseretta, non si ravvisa necessaria la costruzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di alcuna strada di servizio.

Tra l'altro, la conformazione geologica dei terreni e la loro topografia renderebbe oltremodo alto il costo di costruzione e, soprattutto, di manutenzione di una strada del genere.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
COMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di una casetta pastorizia in contrada « Valle Uma » nel comune di Campochiaro (Campobasso). (19966).

RISPOSTA. — Con provvedimento in data 22 febbraio 1956, n. 307, dell'ispettorato dipartimentale delle foreste di Campobasso, è stata disposta la concessione del contributo dello Stato, richiesto dal comune di Campochiaro a norma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella spesa per la costruzione di una casetta pastorizia nella contrada « Valle Uma ».

Il Ministro. COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione dell'asilo-orfanotrofico del comune di Bonefro (Campobasso). (20021).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 16 maggio 1955, n. 1577 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di completamento dell'asilo-orfanotrofio del comune di Bonefro ed è stato concesso all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia il contributo statale della spesa di lire 20 milioni.

Si fa presente che la predetta Opera nazionale ha, solo di recente, portato a termine la stipulazione dell'atto di mutuo con l'I.N.A.I.C. per il finanziamento delle opere e, conseguentemente, questo Ministero ha sollecitato l'Opera stessa a provvedere all'inizio dei lavori dato che la pratica, per quanto riguarda questa amministrazione, è già perfezionata.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pavimentazione delle strade interne del comune di Bonefro (Campobasso). (20022).

RISPOSTA. — Il comune di Bonefro ha presentato istanza all'Ufficio del genio civile di Campobasso per lavori di sistemazione delle strade interne per un importo di lire 12.682.000 da eseguirsi con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Non appena tale domanda perverrà a questo Ministero, tramite il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, non si mancherà di esaminarla con particolare attenzione in concorso con le numerose altre ed in relazione alla disponibilità dei fondi per le opere da ammettere ai benefici delle citate leggi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un serbatoio che servirebbe per l'approvvigionamento idrico dell'abitato del comune di Busso (Campobasso). (20024).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno sta attualmente curando lo studio per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di quei comuni del Molise — tra i quali quello di Busso — rimasti finora esclusi dagli acquedotti in corso di costruzione o di progettazione da parte della Cassa medesima.

Per quanto riguarda i lavori di costruzione della rete idrica interna, da eseguirsi con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, si comunica che il predetto comune di Busso

ha presentato, all'Ufficio del genio civile di Campobasso, la relativa domanda in data 9 novembre 1954.

Non appena la domanda stessa perverrà a questo Ministero, tramite il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, non si mancherà di esaminarla con particolare attenzione in concorso con le numerose altre e in relazione alle disponibilità dei fondi per le opere da ammettere ai benefici della citata legge n. 589.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della fognatura nel comune di Carovilli (Campobasso). (20058).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione della fognatura nel comune di Carovilli, da eseguirsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, restituito al comune interessato in data 25 novembre 1953 a seguito di sua richiesta per integrazioni e modifiche, non è stato finora ripresentato.

L'Ufficio del genio civile competente è stato interessato affinché solleciti il comune predetto a restituire il progetto stesso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla riparazione e alla sistemazione delle strade interne del comune di Carovilli (Campobasso) danneggiate dalla guerra. (20059).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dalle strade interne del comune di Carovilli sono stati effettuati due interventi, di cui uno per l'importo di lire 5 milioni nell'abitato centro e l'altro di lire 4.900.000 nella frazione Castiglione.

Attualmente è in corso di esecuzione un secondo intervento nell'abitato centro per l'importo di lire 6 milioni.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è possibile estendere alle borgate di Carovilli (Campobasso) la rete di illuminazione elettrica. (20060).

RISPOSTA. — Il comune di Carovilli non ha presentato a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per l'installazione dell'impianto di ener-

gia elettrica nelle località del territorio comunale.

Si assicura, tuttavia, che ove tale domanda dovesse essere presentata, non si mancherà di tenerla presente, sempre che l'opera da eseguire rientri tra quelle ammissibili al contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, in sede di compilazione di programmi di lavori da finanziare ai sensi della citata legge n. 589, subordinatamente però alle disponibilità dei fondi che saranno stanziati in bilancio per l'anzidetta categoria di opere ed in relazione alle numerosissime domande del genere già pervenute.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione nelle contrade Cerosabino e Fontecurelli del comune di Carovilli (Campobasso) degli edifici scolastici. (20061).

RISPOSTA. — Non è stato possibile includere nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, la spesa occorrente per la costruzione degli edifici scolastici nelle contrade Cerosabino e Fontecurelli del comune di Carovilli (Campobasso), in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la precedenza ad opere che rivestivano carattere di maggiore urgenza.

Si può comunque assicurare che le prospettate necessità saranno tenute presenti con ogni considerazione in sede di formulazione del programma del prossimo esercizio finanziario.

All'uopo per altro è necessario che il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovi entro il 30 settembre 1956 la richiesta al competente Provveditorato agli studi.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando sarà completato l'edificio scolastico di Castiglione di Carovilli (Campobasso). (20062).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio finanziario ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, è stata compresa la spesa di lire 7 milioni ritenuta necessaria per il completamento dell'edificio scolastico della frazione Castiglione del comune di Carovilli (Campobasso).

Si assicura che le opportune comunicazioni al riguardo agli enti interessati verranno fatte quanto prima.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Campolieto (Campobasso), di cui quella popolazione ha urgente bisogno. (20087).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, è prevista la concessione del contributo statale nella spesa di lire 32 milioni per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico elementare del comune di Campolieto (Campobasso).

Si può assicurare che le opportune comunicazioni al riguardo agli enti interessati verranno fatte quanto prima.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Spineto (Campobasso) di costruzione in esso di alloggi I.N.A.-Casa, trovandosi lo stesso nelle condizioni previste dalla legge per essere accontentato. (20143).

RISPOSTA. — Come si è avuto agio di chiarire in sede di risposta ad identica interrogazione dell'onorevole interrogante (n. 18072 in data 18 gennaio 1956), il comune di Spineto non ha potuto essere incluso nei programmi di costruzione predisposti dalla gestione I.N.A.-Casa, considerato il modesto valore di alcuni indici risultanti per il comune medesimo (segnatamente l'esiguo numero di lavoratori contribuenti).

La esigenza di alloggi del comune di Spineto potrà essere valutata, solo in occasione della formulazione di futuri programmi, in base ai criteri di ripartizione che saranno fissati.

Il Ministro. VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il programma di riduzione dei servizi locali particolarmente onerosi per la loro scarsa utilizzazione, che interesserebbe nel suo complesso circa 300 treni-chilometro sulle varie linee della rete ferroviaria ed in qual modo è stato sin'oggi realizzato. (20186).

RISPOSTA. — Il programma di riduzione dei servizi locali particolarmente onerosi per la loro scarsa utilizzazione, è stato attuato con la soppressione, dal primo marzo 1956, di 128 treni, per un totale di 2.912 chilometri-treno, sulle varie linee della rete ferroviaria interessanti quasi tutti i compartimenti in relazione alla esistenza, nei compartimenti stessi, di servizi scarsamente utilizzati e di cui quindi era possibile la soppressione senza apprezzabili danni al pubblico. Infatti 193 treni-chilometro sono stati soppressi nel compartimento di Torino, 202 nel compartimento di Venezia, 213 nel compartimento di Firenze, 117 nel compartimento di Ancona, 859 nel compartimento di Roma, 204 nel compartimento di Napoli, 440 nel compartimento di Bari, 9 nel compartimento di Reggio Calabria e 341 nel compartimento di Palermo.

Tale programma, in relazione alla necessità di ridurre le spese di esercizio improduttive, è tuttora suscettibile di ulteriore sviluppo.

Il Ministro: ANGELINI.

COTTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza presso la ditta Nicolai, appaltatrice della riscossione delle imposte di consumo nel comune di Castelvetrano (Trapani), al fine di non far mutare il sistema di riscossione delle imposte, da quello ad abbonamento, finora adottato, a quello a tariffa, recentemente disposto dalla ditta, contrariamente a una deliberazione del consiglio comunale regolarmente approvata dalla giunta provinciale amministrativa: atto che ha provocato nella città un turbamento assai grave al punto da indurre tutti i commercianti locali, per protesta, a chiudere i propri esercizi di vendita, a non ritirare la posta presso gli uffici postali, i pacchi presso la stazione ferroviaria, e a non pagare le tratte presso le banche, col risultato di paralizzare la vita della città. (18137).

RISPOSTA. — Nel dicembre dello scorso anno l'ufficio delle imposte di consumo di Castelvetrano, gestito dalla ditta Nicolai, notificava ai commercianti locali la disdetta delle convenzioni di abbonamento stipulate per il 1955, ed invitava gli stessi a denunciare le giacenze ai fini della riscossione a tariffa.

Alle proteste dei contribuenti, l'ufficio confermava la propria determinazione di operare la riscossione a tariffa, rifiutandosi di trattare la stipula di nuovi abbonamenti.

A seguito di ciò, i commercianti del luogo, avvalendosi anche dell'appoggio dell'amministrazione comunale, denunciavano la illegalità dell'atteggiamento assunto dalla ditta Nicolai e si ponevano in agitazione con manifestazioni attive di protesta, concretatesi nella chiusura degli esercizi.

Si deve qui ricordare che l'amministrazione di Castelvetrano, con deliberazione del 27 gennaio 1955, n. 21, regolarmente approvata dalla giunta provinciale amministrativa, aveva autorizzato l'ufficio delle imposte di consumo a stipulare — con decorrenza 1° gennaio 1955 e anni successivi — convenzioni annuali di abbonamento facoltativo per la riscossione delle imposte di consumo su tutti i generi non soggetti ad abbonamento obbligatorio e per i quali non debba per legge essere effettuata la riscossione a tariffa.

Stante la rilevante portata assunta dall'agitazione dei commercianti ed il disagio determinatosi tra i cittadini di Castelvetrano a causa della totale chiusura dei negozi, la prefettura ha ritenuto opportuno di intervenire direttamente, onde raggiungere una soluzione transattiva della vertenza.

Invitata a tal fine la ditta Nicolai ad inviare un proprio funzionario munito dei necessari poteri per discutere e decidere, dopo varie riunioni e laboriose trattative è stato possibile raggiungere un accordo sulla base dell'impegno assunto dalla ditta appaltatrice di venire a trattative con i singoli commercianti, che ne avessero fatto domanda, per la stipulazione di nuove convenzioni di abbonamento facoltativo per il 1956.

Pertanto, essendosi la questione risolta per trattative tra le parti, non si è reso necessario alcun intervento dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda ovviare alla scarsità del personale esistente presso la Corte dei conti, dove il lavoro, inerente soprattutto ai ricorsi sulle pensioni di guerra, procede con un ritardo e una lentezza esasperanti, creando negli aventi diritto un malcontento diffuso e giustificato. (20167).

RISPOSTA. — Secondo i dati più recenti forniti dalla Corte dei conti i ricorsi in materia di pensioni di guerra in attesa di decisione sono all'incirca 170 mila; la sopravvenienza mensile di nuovi ricorsi è discesa da 10 mila a 5 mila; la media dei ricorsi portati mensilmente in discussione è salita a circa 2 mila.

Le tre sezioni della Corte incaricate del contenzioso delle pensioni di guerra procedono a pieno ritmo nel loro lavoro, al fine, comunque, di intensificarne ulteriormente l'attività, in Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge inteso a consentire un più largo utilizzo di magistrati, e specialmente di vice referendari, sia presso le sezioni giurisdizionali che presso l'ufficio del Pubblico Ministero.

È da prevedere in conseguenza un graduale miglioramento della situazione, senza ricorrere, almeno per ora, ad un aumento dell'organico dei magistrati, tenendo anche conto degli ampliamenti già apportati nel 1948 e da ultimo con la legge 21 marzo 1953, n. 1610.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
RUSSO.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si provvede all'assegnazione dei 30 appartamenti costruiti dall'Istituto autonomo case popolari di Foggia nel comune di Cerignola (Foggia), in zona Pantanella. (18949).

RISPOSTA. — Il ritardo nel procedere alla assegnazione dei 30 alloggi costruiti dall'Istituto case popolari di Foggia, nella località Pantanella del comune di Cerignola, è dipeso dalla mancata esecuzione degli allacciamenti alle reti idriche ed elettriche, tempestivamente richiesti da quell'Istituto rispettivamente all'Ente autonomo acquedotto pugliese e alla Società generale pugliese di elettricità.

L'Istituto stesso ha tuttavia assicurato che entro il mese di giugno 1956, detti lavori saranno ultimati e che per quella data potrà, pertanto, provvedersi all'assegnazione degli alloggi, essendo attualmente in via di espletamento il relativo concorso.

Il Ministro: ROMITA.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione dell'assegno speciale temporaneo, a norma della legge 10 settembre 1950, n. 648, articolo 79, spettante al signor Paolo La Torre fu Michele, da Manfredonia (Foggia) via Nazario Sauro 61, il quale già fruisce di pensione di guerra di cui a certificato di iscrizione n. 5340788, per decreto ministeriale del 13 ottobre 1950, n. 1619580, per aver perduto i due figli Michele e Pasquale per fatti bellici. (19409).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che mentre quasi tutte le compagnie aeree del mondo libero hanno ordinato negli ultimi tempi all'industria aeronautica mondiale ben oltre 650 apparecchi a reazione, nessuna compagnia aerea italiana abbia effettuato ordinativi del genere.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché le nostre compagnie aeree non vengano a trovarsi nel futuro in stato di irrimediabile inferiorità di fronte alla concorrenza anche delle compagnie notoriamente in deficit di paesi estremamente depressi (19264).

RISPOSTA. — La questione forma già da qualche tempo oggetto di attento studio da parte di questo Ministero. Allo stato, per altro, non può darsi risposta più precisa anche perché è interessata la competenza di altre amministrazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in qual modo debba interpretarsi e conseguentemente applicarsi la nota posta in calce alla tabella dell'organico degli istituti tecnici commerciali, riguardante il completamento dell'orario di cattedra da parte del titolare.

Taluni presidi avendola interpretata in senso assolutamente restrittivo, alcuni professori titolari e supplenti di lingua straniera, matematica e diritto si trovano a dover raggiungere perfino le 24 ore settimanali. (19826).

RISPOSTA. — Premetto che in calce alle tabelle organiche degli istituti tecnici commerciali, è posta la seguente annotazione:

« I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18 ».

Tale nota obbliga il capo dell'istituto a far completare l'orario di cattedra anche ad un titolare che abbia 16 e 17 ore settimanali di insegnamento e molto spesso avviene che il completamento vada al di là delle 18 ore, poiché non sempre è possibile affidare allo stesso soltanto una o due ore nelle classi collaterali. Comunque anche in tali casi il completamento raggiunge al massimo le 21 ore settimanali.

Difatti ad un insegnante di lingua straniera in un istituto a indirizzo commerciale o mercantile possono, al massimo, essere affidate altre 3 o 4 ore in modo da ottenere un orario settimanale complessivo di non più di 19 o 20 ore, a seconda che trattasi di istituti a tipo commerciale o mercantile; un insegnante di materie giuridiche in un istituto a indirizzo mercantile e un insegnante di matematica in un istituto a indirizzo commerciale o mercantile possono, al massimo, raggiungere un orario di 20 o 21 ore settimanali, a seconda che il completamento sia previsto in una classe anziché in un'altra.

Le ore, comunque, eccedenti le 18 ore settimanali sono compensate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge come stabilisce l'annotazione in questione.

Il Ministro: Rossi.

DEL FANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, affinché venga riconosciuto ai braccianti delle regioni montane il diritto di iscriversi alla disoccupazione e fruire del relativo sussidio a coloro che hanno effettuato nel biennio 48 versamenti, anziché 52 come è prescritto.

L'interrogante fa presente al riguardo che nella parte montana dell'Abruzzo, e ad oltre 1200 metri sul mare in generale, il periodo lavorativo dei braccianti si svolge dal maggio a fine ottobre e, per conseguenza, i contributi versati nel prescritto biennio sommano a 48 e non a 52 come disposto per poter usufruire il diritto del sussidio.

Si tratterebbe, quindi, di ridurre da 26 a 24 contributi o marchette settimanali, per dare modo ai braccianti delle zone montane di beneficiare del modestissimo contributo di disoccupazione involontaria. (19583).

RISPOSTA. — È da precisare che il vigente regolamento per l'attuazione delle norme di legge sulla estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai braccianti agricoli, non prevede affatto il versamento, nel biennio precedente, di 52 marche contributive settimanali.

Proprio in considerazione della bassa consistenza della occupazione media in agricoltura, il predetto regolamento ha stabilito, come minimo di contribuzione biennale per il conseguimento del diritto alla indennità, 180 contributi giornalieri, pari cioè a 30 contributi settimanali.

Sembra, pertanto, a questo Ministero che le norme vigenti già vadano largamente al di là di quanto richiesto con la interrogazione cui si risponde.

Il Ministro: VIGORELLI.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla proposta, avanzata da moltissimi partecipanti al concorso B/4 per direttori didattici in via di espletamento, di inserire coloro che risultavano idonei, e indipendentemente dalla loro qualifica di combattenti, nella graduatoria ad esaurimento prevista soltanto per questi ultimi.

Il provvedimento che viene invocato dagli interessati sembra da considerarsi legittimo, soprattutto sul piano morale.

Infatti, per tacere di singoli aspetti relativi al concorso (riapertura dei termini e ritardo persino nell'allestimento della graduatoria), l'interrogante ritiene di dover sottolineare due fatti essenziali:

1°) nessuno dei concorsi banditi dallo Stato per tutte le amministrazioni, compresi quelli per le scuole medie, interrotti a causa della guerra, è durato come il B/4 nove anni.

Di conseguenza sono completamente mutate, in questo lunghissimo lasso di tempo, le condizioni personali dei candidati, sia in rapporto alla loro età, sia in rapporto ai titoli valutabili, che ciascuno ha accumulato, e che favorevoli per alcuni più anziani lo sono in senso contrario per i più giovani;

2°) la maggior parte di coloro che hanno conseguito una ottima votazione nelle prove scritte ed orali, non saranno nominati a causa della mancanza di titoli, che invece ora posseggono, sicché i migliori e i più capaci resteranno esclusi almeno per il momento e si dovrebbero sottoporre ad altro concorso con grave pregiudizio anche per la scuola, che sarebbe costretta nel frattempo ad avvalersi dell'opera di direttori didattici incaricati. (20222).

RISPOSTA. — Da parte di singoli candidati al concorso ordinario per esami e titoli B/4 sono pervenute richieste per la estensione, a favore dei candidati che risulteranno idonei nel predetto concorso, del beneficio della nomina in ruolo fino all'esaurimento della graduatoria, attualmente previsto a favore dei candidati ex combattenti, risultati idonei con una votazione complessiva di 7/10.

Occorre al riguardo premettere che la graduatoria di merito del sopraindicato concorso B/4 non risulta, al momento attuale, ancora

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

formata: si prevede che ciò possa avvenire negli ultimi giorni del corrente mese. Sembra, pertanto, prematuro, qualunque esame sulle richieste avanzate dai candidati interessati, alle quali si riferisce l'onorevole interrogante, in quanto è necessario, a tal fine, possedere concreti elementi di giudizio.

Si osserva, comunque, nel merito, che nessun provvedimento nel senso richiesto potrà essere adottato in via amministrativa, in quanto occorrerebbe, per ovvi motivi, un provvedimento legislativo che estendesse anche agli idonei non combattenti il beneficio ora previsto da una apposita norma di legge soltanto a favore degli idonei ex combattenti.

Il Ministro: ROSSI.

DE MARZIO E CAVALIERE STEFANO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

1°) quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del presidente dell'Ente riforma fondiaria di Puglia e Lucania professore Ramadoro, in considerazione del fatto che dirigenti di enti, intervenuti in qualità di delegati alle assemblee per la rinnovazione parziale delle deputazioni dei bacini di bonifica, della provincia di Foggia, hanno provocato, al fine di impedire lo svolgimento delle elezioni, disordini e violenze direttamente e attraverso elementi, alcuni dei quali armati, fatti affluire a Foggia con automezzi dell'Ente riforma;

2°) quali provvedimenti intendono prendere nei confronti del prefetto e del questore di Foggia che, invece di impedire l'effettuarsi delle violenze e di tutelare il regolare svolgimento delle predette assemblee, pur essendo stati avvertiti delle intenzioni provocatorie e sabotatrici dei funzionari dell'Ente riforma e dell'Associazione coltivatori diretti, hanno fiancheggiato l'azione intimidatrice, suggerendo il rinvio di alcune assemblee, le altre rinviandole con decreto prefettizio;

3°) se alla base dell'illegale comportamento dei rappresentanti dell'Ente riforma non vi sia il desiderio di sottomettere i consorzi dei bacini al patronato dell'ente; il quale, inserendosi in organismi fino ad oggi amministrati con competenza ed onestà, vi apporterebbe, per non dire altro, una nota prassi di inflazione burocratica;

4°) se sia vero che sarebbe intendimento del ministro dell'agricoltura e delle foreste nominare un commissario al Consorzio generale di bonifica, al fine di modificare gli statuti vigenti per estromettere dai consorzi i proprietari agricoli i quali, in occasione delle ele-

zioni di cui alla precedente interrogazione, avevano offerto una adeguata rappresentanza ai coltivatori diretti e all'Ente riforma, ente, quest'ultimo, già presente con una rappresentanza in ogni deputazione di bacino. (18295).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le assemblee dei nove bacini, in cui si articola il Consorzio generale di bonifica di Capitanata, furono indette per i giorni dal 12 al 13 dicembre scorso anno, per l'elezione della metà dei componenti le deputazioni. Ad esse partecipavano per la prima volta gli assegnatari dei terreni espropriati dalla sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, regolarmente iscritti nelle liste consortili e come tali paganti i prescritti contributi, mentre la sezione era rappresentata da un funzionario dirigente, nella esclusiva veste di componente in carica delle deputazioni di bacino, per mandato di rappresentanza del presidente dell'Ente stesso.

Nelle prime quattro assemblee di bacino, e cioè del « Tavoliere centrale », « Cerignola », « Varano » e « Fortore », furono accolte le richieste fatte in via pregiudiziale dai nuovi piccoli proprietari della riforma e relative alla necessità di apportare delle modifiche allo statuto (entrato in vigore 22 anni fa e, quindi, non più adeguato alla situazione fondiaria radicalmente modificata dalle colonizzazioni passate, dall'intervento della riforma e dalla vasta formazione delle piccole unità imprenditoriali spontaneamente creatasi) nonché di approvare un regolamento elettorale e, pertanto, si deliberò di riconvocare le assemblee stesse entro il 31 dicembre 1956.

Nell'assemblea di bacino dell'« Alto Tavoliere » non fu consentito ai piccoli proprietari della riforma neanche di presentare la loro pregiudiziale. Infatti, il presidente, in apertura di seduta, si rifiutava di concedere la parola ai consorziati e si opponeva alla richiesta di far raccogliere a verbale dal segretario le loro dichiarazioni. Decideva poi l'immediato passaggio alle operazioni di voto, invitando due scrutatori ad aprire le urne e ad iniziare la raccolta delle schede. Ciò in violazione dell'articolo 8 dello statuto, il quale dispone che agli scrutatori compete preliminarmente il computo delle superfici rappresentate per la validità dell'adunanza. Inoltre, nessuna lista di candidati veniva presentata, ma risultavano solamente indicati i nomi dei deputati scaduti.

A causa di tale procedura e per la presenza in aula di elementi estranei alla vicenda, che

si suppone siano stati fatti affluire da soci interessati, i coltivatori diretti ed i nuovi piccoli proprietari protestarono, denunciando l'arbitrio del presidente.

Di fronte al loro fermo atteggiamento, il presidente medesimo ordinava alla forza pubblica — che si era mantenuta fuori dall'edificio dove si svolgeva l'assemblea — di far sgomberare l'aula.

Identico atteggiamento veniva assunto dai presidente delle assemblee dei bacini « San Severo-Torremaggiore » e « Cervaro-Candelaro ».

A seguito di tali incidenti, e per evitare ulteriori turbamenti dell'ordine pubblico il prefetto di Foggia, in data 21 dicembre, ordinò la sospensione delle assemblee indette per i rimanenti bacini.

Conseguentemente, poiché per i fatti susposti non è stato possibile lo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione parziale delle amministrazioni ordinarie dei consorzi di bacino, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha ravvisato l'opportunità di sciogliere dette amministrazioni, nominando un commissario per la straordinaria gestione.

Nel contempo, si è anche proceduto alla nomina di una apposita consulta che dovrà coadiuvare il commissario nella trattazione degli affari di più rilevante importanza, tra i quali la revisione delle norme statutarie.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

DE MEO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

1°) quali provvedimenti intendano adottare per impedire il ripetersi di gravi incidenti a danno dei coltivatori diretti verificatisi in occasione delle assemblee di bacino del consorzio generale di bonifica di Capitanata in conseguenza del rifiuto opposto, da alcuni presidenti di bacino, a concedere la parola ai soci consorziali sull'accapo all'ordine del giorno e ciò in dispregio di ogni norma e prassi democratica;

2°) se risulti, al ministro dell'interno, la presenza nella sala dell'assemblea, svoltasi nei locali del consorzio generale di bonifica di Capitanata, di elementi turbolenti e provocatori, mobilitati per impedire che si potesse esercitare, da parte dei soci, il diritto in parola;

3°) se risponde a verità che assegnatari e coltivatori diretti, malgrado fossero presenti nella sala dell'assemblea in numero largamente sovrachiantante, non siano trascesi ad atti

di violenza ma anzi l'abbiano subita, come lo riprovano i feriti quasi tutti fra gli assegnatari, e si siano limitati a reclamare verbalmente il diritto a discutere l'attività dei consorzi ed i metodi di elezione;

4°) se gli incidenti non debbano attribuirsi allo scarso senso di responsabilità di alcuni presidenti di assemblea ed al loro atteggiamento di assoluta intransigenza nel volere imporre, contro il parere dell'assemblea l'immediato passaggio alle operazioni di voto soffocando così ogni diritto alla libera discussione, malgrado che nell'assemblea del bacino di Cerignola fosse intervenuto un accordo su di un ordine del giorno approvato all'unanimità e con l'assenso degli altri presidenti di bacino; che la causale sia da imputarsi all'azione della presidenza è dimostrato dalle precedenti quattro assemblee di bacino: Tavoliere centrale, di Cerignola, di Varano e del Fortore, svoltesi senza alcun incidente;

5°) se non si reputi utile regolamentare le assemblee dei consorzi di bacino, enti di diritto pubblico, al fine di evitare abusi di autorità o inesatte ed unilaterali interpretazioni dei poteri di presidente di tali assemblee. (18037).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18295, dei deputati De Marzio e Cavaliere Stefano, pubblicata a pag. XLVIII).

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Giovanni Tomillo, abitante a Fuorigrotta (Napoli) presso il campo profughi « Canzanella ».

Detta pratica ha il numero di posizione 221681 e si trova presso la Corte dei conti sin dal 1950. (18478).

RISPOSTA. — La pratica di pensione fu già definita con decreto ministeriale del 9 febbraio 1946, n. 1004483, che revocava la pensione di cui il Tomillo era in godimento. Tale decreto, impugnato dall'interessato, è stato confermato dalla Corte dei conti con decisione del 28 febbraio-23 marzo 1950, n. 172575.

Pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, nessun nuovo provvedimento può essere adottato nei riguardi del sopra nominato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, a seguito della relazione del geologo ingegnere Sante Motta, abbia disposto l'esecuzione di opere indispensabili ed urgenti per arrestare le frane che mi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

nacciano circa un terzo dell'abitato di Morrone nel Sannio (Campobasso). Trattasi di frane paurose, che atterriscono ben 180 famiglie. (14133).

RISPOSTA. — In seguito al movimento franoso verificatosi nell'abitato di Morrone del Sannio è stato effettuato, da parte dell'ispettorato generale di zona, un sopralluogo dal quale è risultato che, data la natura del terreno, più che la esecuzione di opere di consolidamento si renderebbe necessario procedere al trasferimento dell'abitato, limitatamente alla zona minacciata.

Conseguentemente è stato interessato il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ad iniziare la istruttoria per la proposta della inclusione del predetto abitato fra quelli da trasferire ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro: ROMITA.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario disporre sollecitamente il finanziamento delle opere necessarie per arginare il torrente « Scavo » nel tratto in cui esso attraversa la piana di Pettoranello di Molise (Campobasso), dato che il torrente stesso, ogni anno, esalvea, allagando oltre 200 ettari di terreni, i quali, essendo tra i più fertili del Molise, costituirebbero la migliore risorsa per i cittadini del predetto comune. (19602).

RISPOSTA. — Le opere di arginatura del torrente Scavo, in comune di Pettoranello di Molise (Campobasso) non sono di competenza dello Stato, in quanto non presentano le caratteristiche di opere idrauliche di terza categoria, né il territorio del comune anzidetto ricade in comprensorio classificato di bonifica ai sensi di legge.

Pertanto, alle opere stesse debbono provvedere i proprietari i quali, riuniti in consorzio, potrebbero chiedere al Ministero dei lavori pubblici il contributo previsto dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, per opere idrauliche di quarta categoria, oppure a questo Ministero il contributo previsto dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per opere di miglioramento fondiario.

Il Ministro: COLOMBO.

DI GIACOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano fondate le notizie pubblicate da alcuni giornali secondo le quali egli, avendo incontrato opposizione da parte del ministro del tesoro, avreb-

be rinunciato al proposito di istituire 1.200 nuove direzioni didattiche, archiviando gli atti della relativa istruttoria già compiuta e che facevano ritenere imminente la presentazione della legge per l'aumento dell'organico.

Un chiarimento è necessario, sembrando all'interrogante che il problema non possa essere abbandonato, né possa procrastinarsene la soluzione, senza nuocere alla buona organizzazione e funzionamento della scuola primaria. Ricorda l'interrogante che mentre negli ultimi 35 anni la popolazione italiana è notevolmente cresciuta ed il numero delle scuole elementari più che raddoppiato, al contrario il numero delle direzioni didattiche è rimasto pressoché quello stabilito nell'articolo 8 del regio decreto 21 gennaio 1921, n. 127; con la conseguenza che mentre il citato decreto fissava in 25 il numero massimo degli insegnanti dipendenti da ciascuna direzione didattica, attualmente non esiste più limite, ed il numero predetto si è quasi dappertutto quadruplicato, essendo poche le direzioni didattiche con meno di 80 dipendenti.

L'interrogante è dell'avviso che, per ovviare almeno in parte ai danni derivanti da tale sproporzione e per ridare effettiva funzionalità all'ufficio direttivo, debba cominciarsi ad istituire d'urgenza almeno 600 nuove direzioni, tenendo particolarmente presenti le zone dove non esistono mezzi di comunicazione tra i vari comuni e le scuole che sono sparse in frazioni e contrade di difficile e sconsolante accesso. (19954).

RISPOSTA. — Già da tempo il Ministero aveva preso l'iniziativa di un provvedimento di legge per l'aumento di 1379 posti nell'organico dei direttori didattici, chiedendo l'adesione al Ministero del tesoro ed il parere del ministro per la riforma della pubblica amministrazione.

La proposta era motivata dalla precaria situazione del servizio di vigilanza scolastica, in considerazione della notevolissima sproporzione esistente fra il numero degli insegnanti elementari (circa 170 mila) e il numero dei direttori didattici (2121).

Tuttavia sia l'uno che l'altro Ministero, pur riconoscendo la fondatezza dei motivi che hanno determinato la proposta di aumento di organico, fecero presente che l'esame del provvedimento avrebbe dovuto trovar luogo in sede di proposte di riordinamento dei ruoli organici, in attuazione della legge delega.

In relazione a quanto sopra il Ministero sta predisponendo, in relazione all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, gli atti

per la formulazione di un provvedimento legislativo che prevede l'aumento di 80 posti nel ruolo degli ispettori scolastici, con effetto immediato e di 1200 posti nel ruolo dei direttori didattici, distribuiti in tre successivi anni scolastici: 400 nell'anno 1956-57, 400 nel 1957-58 e 400 nel 1958-59.

Il Ministro: ROSSI.

DOMINEDÒ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia di stampa secondo cui gli accordi italo-etiopei in corso comprenderebbero anche la consegna all'Etiopia dell'obelisco di Axum. Ed in caso affermativo domanda di conoscere come tale rinuncia si concili con i principi del diritto comune di guerra e con l'articolo 37 dello stesso trattato di pace, una volta che qui non trattasi di restituire una preda bellica, bensì difendere con dignità un acquisto legittimamente compiuto dall'Italia a compenso di sue reali prestazioni in Etiopia. Cioè, in tal caso, noi ci troviamo addirittura fuori delle disposizioni del trattato di pace, le quali, come è noto, tassativamente si riferiscono ai soli beni « appartenenti all'Etiopia o ai suoi cittadini ». A ciò aggiungasi che l'acquisto italiano non concerneva se non frammenti incompiuti, il cui rifacimento è esclusivo merito della nostra iniziativa: onde sotto nessun aspetto l'opera d'arte poteva considerarsi merce di scambio nelle trattative.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se e quali mezzi il Governo intenda adottare affinché, a ricordo delle opere di civiltà compiute dal popolo italiano in Africa ed in omaggio alla memoria dei caduti, l'obelisco resti eretto nella città eterna di fronte al palazzo delle Nazioni Unite, simbolo di concordia fra gli italiani e di pacificazione fra i popoli. (19742).

RISPOSTA. — L'articolo 37 del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate fa eccezione alla regola di diritto comune dell'articolo 75 dello stesso trattato, che prevede la restituzione da parte dell'Italia dei soli oggetti asportati con violenza o costrizione, e stabilisce esplicitamente la restituzione di tutti gli oggetti di carattere artistico o storico che vennero trasportati dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.

Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante non ha pertanto rilevanza alcuna il titolo in base al quale fu trasportato in Italia l'obelisco di Axum, essendo sufficiente appunto il solo fatto del trasporto.

Di fronte a sì specifico impegno sancito in termini espliciti dal trattato di pace, il Go-

verno italiano mancava di qualsiasi argomento giuridico per sottrarsi all'obbligo di restituzione dell'obelisco di Axum, che venne effettivamente trasportato dopo il 3 ottobre 1935 dall'Etiopia in Italia.

Né si poteva validamente opporre che il monumento non sia appartenuto all'Etiopia.

Desidero comunque assicurare che il Governo, anche dopo la firma dell'accordo, non ha mancato e non mancherà di proseguire nell'azione intrapresa affinché l'obelisco possa rimanere a Roma.

Il Governo valuta nella sua giusta misura l'importanza da attribuire alla restituzione dell'obelisco di Axum, ma ritiene comunque che tale questione vada inquadrata nella economia generale dell'accordo, i cui aspetti positivi, ai fini delle nostre relazioni con l'Etiopia e con particolare riguardo agli interessi dei connazionali stabiliti colà ed in Eritrea, appaiono di determinante importanza.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

FAILLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda sollecitamente intervenire, perché sia corrisposto il premio di operosità previsto dalla legge ai lavoratori di Modica (Ragusa), che fecero parte del cantiere n. 23023/L, chiusosi il 2 febbraio 1956. (20206).

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Ragusa, interessato in merito alla interrogazione cui si risponde, ha fatto presente che ai lavoratori meritevoli del cantiere n. 023023 di Modica sono stati già corrisposti i premi mensili di operosità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

FANELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende far costruire, nella città di Frosinone una sede idonea ad accogliere gli uffici finanziari del capoluogo. (20094).

RISPOSTA. — In Frosinone hanno attualmente sede i seguenti uffici finanziari: intendenza di finanza, ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, conservatoria dei registri immobiliari, ufficio provinciale del tesoro, ufficio tecnico erariale con cinque sezioni.

L'intendenza di finanza è decorosamente allogata in un edificio demaniale, mentre tutte le sezioni dell'ufficio tecnico erariale trove-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

ranno tra breve idonea sistemazione in un edificio acquistato al rustico nel 1952 e di recente ultimato. Gli altri uffici sono invece tuttora sistemati, in mancanza di locali demaniali, in stabili di proprietà privata.

Da quanto sopra esposto, risulta che effettivamente la dislocazione degli uffici finanziari in Frosinone non risponde a criteri di razionalità, né alle effettive esigenze di servizio. Si deve, per altro, aggiungere che la insufficienza dei locali a disposizione dell'amministrazione finanziaria è comune a tutti, o quasi, i capoluoghi di provincia, per cui il Ministero ha posto allo studio il problema per una radicale e definitiva soluzione, nell'intento di dare a tutti gli uffici finanziari sedi decorose e razionali. Ed in tal senso si sta elaborando un piano di massima, per la cui soluzione, sia pure graduata nel tempo, occorrono ingenti stanziamenti.

Si assicura, comunque, che nell'ambito dell'accennato piano per la costruzione e l'ammodernamento degli uffici, le esigenze della amministrazione finanziaria di Frosinone saranno tenute particolarmente presenti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FLOREANINI GISELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di Trimelloni Bruno da Premosello (Novara).

Affetto da tubercolosi con complicazioni, con la moglie inferma per lo stesso male, ha presentato domanda nel 1952, tramite il distretto di Novara, senza che mai gli fosse data risposta. (19326).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FORMICHELLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per cui ancora non vengono disposti e iniziati i lavori di sistemazione del ponte ferroviario sul Rio Taverna — stazione di Montegiordano — con la costruzione di una sottovia.

La relativa proposta è stata inoltrata da lungo tempo dal compartimento di Reggio Calabria.

La costruzione della sottovia ha carattere di urgenza essendo la borgata Marina di Montegiordano tagliata in due dalla ferrovia e gli abitanti di essa sono costretti, in mancanza di un passaggio a livello, ad attraversare i binari incustoditi, con evidente grave pericolo e disagio alle persone. (20342).

RISPOSTA. — La costruzione di una sottovia in stazione di Monte Giordano non sarebbe, a rigore, opera di competenza dell'amministrazione ferroviaria, ma bensì di quella amministrazione comunale, che dovrebbe eseguirla a sue spese.

L'amministrazione ferroviaria tuttavia ha preso in esame la possibilità di accollarsi la spesa per l'esecuzione dell'opera, sia per evitare l'utilizzazione, per transito pedonale, del ponticello sul Rio Taverna, utilizzazione che impone continui lavori di manutenzione, sia in vista del vantaggio derivante dalla soppressione avvenuta in passato di due finitimi passaggi a livello.

La proposta per l'esecuzione del lavoro è stata allestita da tempo, ma non sino ad ora potuto aver corso per la difficoltà di reperire i fondi necessari.

Le ferrovie dello Stato confidano di poter eseguire il lavoro nel venturo esercizio finanziario.

Il Ministro ANGELINI.

FRANZO, GRAZIOSI, SANGALLI E FERRERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quali criteri si ispiri il recente provvedimento del C.I.R. agricoltura sul ridimensionamento della risicoltura e sul prezzo del risone del nuovo raccolto.

In particolare gli interroganti, pur conoscendo che il crollo dei prezzi del risone sui mercati internazionali costringe ad una riduzione della coltura, sono d'avviso — e lo riaffermano — che il ridimensionamento abbia ad effettuarsi per gradi.

Per quanto attiene al prezzo del risone, fissato in lire 6 mila al quintale, gli interroganti, nel far presente come non sia possibile esigere l'applicazione congiunta e contemporanea di due provvedimenti onerosi (quali la contrazione della superficie e la ulteriore riduzione del prezzo di ammasso), chiedono al Governo di riconfermare, anche per la prossima annata, il prezzo di lire 6.200, tanto più che il ridimensionamento poteva essere accolto dagli interessati in vista del mantenimento di detto prezzo.

Esprimono, nel contempo, l'invito al Governo a voler porre in concreta attuazione una politica risicola indirizzata al contenimento dei costi di produzione e di distribuzione.

In ordine poi « ai soggetti » del ridimensionamento », gli interroganti invitano il ministro dell'agricoltura a tenere nel dovuto conto la particolare situazione delle aziende

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

diretto coltivatrici che, per la loro scarsa attrezzatura tecnica, sono ovviamente inadatte ad uniformarsi ad una rigorosa applicazione del ridimensionamento stesso. (1934).

RISPOSTA. — L'attuazione graduale del ridimensionamento della coltivazione del riso è un'esigenza di cui questo Ministero ha già tenuto conto, in quanto, fin dallo scorso anno, in occasione dei provvedimenti eccezionali allora adottati (accantonamento di una scorta di Stato di 2 milioni di quintali e concorso nelle spese di ammasso), ebbe ad invitare i produttori a ridurre la superficie dei terreni coltivati a riso.

In merito poi al prezzo di ammasso si chiarisce che la misura di lire 6 mila al quintale è quella che oggi prudenzialmente si può assicurare, in relazione all'attuale situazione dei mercati internazionali ed al prezzo di lire 7.070 per la cessione del prodotto destinato al consumo interno. Ne è possibile assumere impegni per garantire un prezzo superiore, dovendo escludersi, per evidenti motivi di bilancio, qualsiasi intervento finanziario dello Stato.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di produzione e di distribuzione, si fa osservare che a tal fine sono indirizzati tutti gli atti di politica agraria, quali, ad esempio, i provvedimenti relativi alla regolamentazione dei patti agrari, il controllo sui prezzi delle materie utili all'agricoltura, le facilitazioni per lo sviluppo della meccanizzazione.

Si assicura, infine, che, nell'attuazione pratica del ridimensionamento, sarà tenuto conto di quelle particolari situazioni aziendali ad economia contadina, nelle quali non sia possibile procedere ad un immediato mutamento dell'attuale ordinamento produttivo. I singoli casi saranno esaminati dall'Ente nazionale risi, che in tale compito, sarà assistito da apposite commissioni consultive, in seno alle quali saranno rappresentate tutte le categorie agricole interessate.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre un adeguato aumento nei finanziamenti per la esecuzione di opere relative al consolidamento degli abitati della provincia di Chieti.

I finanziamenti in atto, infatti, malgrado l'intelligente ed oculato impiego fattone dal Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, si sono rilevati assolutamente ina-

deguati alle molte ed inderogabili esigenze del settore. Gli abitati della provincia di Chieti, data la vicinanza della dorsale appenninica al mare e la presenza costante di strati argillosi, sono, secondo il parere di un geologo appositamente richiesto dai competenti organici tecnici per lo studio delle situazioni più gravi, purtroppo in molti casi in condizioni di stabilità notevolmente peggiori della Calabria, regione nella quale si riscontrano analoghe condizioni idro-orografiche. (19416).

RISPOSTA. — Gli abitati ammessi al consolidamento a cura e spese dello Stato sono nella provincia di Chieti in numero di 56 e complessivamente nella regione raggiungono il numero di 120.

Le necessità di attuare opere di consolidamento si riscontra in quasi tutti tali abitati, ma la esiguità dei fondi assegnati nel bilancio di questo Ministero per lavori del genere consentono appena di intervenire nei casi più gravi e quasi sempre solo con provvedimenti di contingenza.

Comunque, avendo questo Ministero recentemente ottenuto una assegnazione suppletiva di fondi — per altro inadeguata alle necessità della esecuzione dei lavori di consolidamento e trasferimento di abitati minacciati da frane — ha già provveduto ad assegnare, al Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, in considerazione delle particolari esigenze dell'Abruzzo, una somma pari ad oltre un terzo dei fondi assegnati.

Il Ministro. ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione di alloggi di tipo popolare nel comune di Torrebruno (Chieti), in considerazione della circostanza che il comune stesso è investito da un vasto movimento franoso che interessa gran parte dell'abitato e che numerose famiglie abitano tuttora immobili gravemente lesionati e in condizioni di precaria stabilità, non avendo nessuna possibilità di ricovero altrove.

Il comune di Torrebruno è compreso nel programma di ripartizione del finanziamento assegnato alla provincia di Chieti sulla legge del 9 agosto 1954, n. 640, ma l'Istituto case popolari condiziona il sollecito inizio della costruzione degli alloggi alla cessione gratuita di suolo edificatorio che l'amministrazione comunale non è assolutamente in condizioni di acquistare per la situazione fortemente deficitaria di bilancio. (19469).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

RISPOSTA. — Sono state impartite opportune disposizioni all'Istituto autonomo case popolari di Chieti perché il prezzo occorrente per l'acquisto dell'area edificatoria per la costruzione degli alloggi popolari da eseguire nel comune di Torrebruna, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, venga compreso nell'importo del progetto delle suddette costruzioni e, quindi, assunto a totale carico dello Stato.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare, con adeguatezza di mezzi, la gravissima situazione determinatasi in provincia di Chieti a seguito degli ingenti movimenti franosi che investono gli abitati di Vasto, Montazzoli, Scerni, Torrebruna, Schiavi d'Abruzzo, Torino di Sangro, Taranta Peligna, Monetodorisio, Fresagrandinaria, Pollutri, Civitella Messer Raimondo, Dagliola, Tufilco e le strade provinciali e nazionali, e fra queste ultime particolarmente la n. 86 « Istonia » e la n. 16 « Adriatica » nel tratto Vasto-San Salvo.

I suddetti movimenti franosi, infatti, saranno ulteriormente aggravati dalle eccezionali precipitazioni nevose in atto, che già superano quelle eccezionali dello scorso febbraio, e renderanno gravissima ed insostenibile con estese interruzioni stradali e crolli di abitazioni la già grave situazione di quella che è una delle più povere province d'Italia e la più gravemente colpita in questa dolorosa circostanza. (19790).

RISPOSTA. — Come già fatto presente all'onorevole interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 19416, i comuni ammessi a consolidamento in provincia di Chieti ammontano a 56 e complessivamente in tutto l'Abruzzo a 120.

In seguito ai movimenti franosi verificatisi nello scorso inverno 1956, questo Ministero ha disposto tutti i possibili interventi di pronto soccorso e, tenuto conto della eccezionalità dei danni verificatisi in alcuni centri dell'Abruzzo non ha mancato, pur nelle ristrettissime disponibilità di bilancio e in relazione ai danni ingentissimi verificatisi in molte regioni d'Italia, di effettuare a tal fine assegnazioni straordinarie di fondi.

In particolare per i danni prodotti all'abitato di Vasto, in conseguenza del movimento franoso, si è provveduto ad accreditare al Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila, la somma di lire 50 milioni per l'adozione di

provvedimenti di somma urgenza fra cui la costruzione di ricoveri per i senza tetto.

Inoltre per dare alloggio ai sinistrati dello stesso comune, è stata assegnata, sui fondi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 per l'abolizione delle abitazioni malsane, la somma complessiva di lire 154 milioni, in aggiunta ai 176 milioni stanziati per gli altri centri della provincia.

Si informa, infine, che avendo questo Ministero ottenuto una assegnazione suppletiva di fondi per intervento di pronto soccorso nelle regioni d'Italia maggiormente danneggiate dalle frane, si è provveduto a destinare al Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila, in considerazione dei danni subiti dai comuni dell'Abruzzo, una somma pari ad oltre un terzo dell'intera assegnazione suppletiva.

Con tali fondi il Provveditorato di Aquila potrà disporre gli interventi di maggiore urgenza nei vari centri dell'Abruzzo e quindi anche della provincia di Chieti.

Per quanto in particolare riguarda i danni riportati dalle due strade statali n. 86 « Istonia » e n. 16 « Adriatica » si precisa quanto segue.

A) strada statale n. 86 « Istonia »:

1°) Alla progressiva chilometri 100 + 130 presso il bivio di Liscia un notevole movimento franoso ha completamente asportato circa 200 metri di strada.

Un primo tentativo di ripristinare il transito mediante un passaggio provvisorio apprestato poco a monte è risultato infruttuoso in questo i successivi movimenti franosi della zona lo hanno sconvolto.

È stata perciò iniziata la costruzione di una variante lungo la quale fra pochi giorni sarà aperto al transito un passaggio provvisorio.

Nel contempo verrà posto allo studio la definitiva sistemazione del tratto di strada franato previ accurati rilievi geognostici.

2°) Alla progressiva chilometri 127 + 900 presso Cupello, un altro vasto movimento franoso si è accentuato da qualche anno; il transito viene mantenuto mediante continui ricarichi di materiali e piccoli spostamenti del corpo stradale verso monte.

Anche per il definitivo risanamento di tale zona verranno eseguiti gli opportuni studi.

3°) Alla progressiva chilometri 138 + 600 presso Vasto, una frana — certamente determinatasi in epoca abbastanza remota — si è di recente messa in movimento, ponendo in pericolo parte dell'abitato di Vasto, la strada statale n. 86 per un tratto di circa 300 metri

e la linea ferroviaria ubicata a valle della statale.

Attualmente il transito viene assicurato mediante continui ricarichi di materiali, dato che la zona è sempre in movimento.

Per il definitivo riassetto della intera zona, questo Ministero ha disposto che una commissione di tecnici dell'A.N.A.S., del Genio civile e delle ferrovie dello Stato elabori un progetto organico.

B) strada statale n. 16 « Adriatica ».

Nel tratto compreso fra Vasto e San Salvo, movimenti franosi recentissimi hanno aggravato la situazione di disagio che già esisteva nel passato.

Quotidianamente vengono colmati gli avvallamenti del corpo stradale provocati dai movimenti franosi, i quali si estendono in tratti saltuari (per una lunghezza complessiva di 2500 metri) fra le progressive 519 + 1000 e 522 + 700 e della progressiva chilometri 524 + 900 alla progressiva chilometri 525 + 100.

Tali movimenti franosi di così notevole estensione, messi in relazione al tracciato della statale — caratterizzato da curve a piccolo raggio e da un susseguirsi di pendenza e di contropendenze, anche di elevato valore ed al cattivo stato della pavimentazione che poggia sui terreni argillosi, fanno escludere la possibilità di affrontare i lavori di risanamento idraulico in sito, lavori che richiederebbero una spesa ingente senza offrire, in contrapposto, la certezza di conseguire, anche in parte, lo scopo.

È stata, conseguentemente, ravvisata l'opportunità e la convenienza tecnico-economica di abbandonare il tratto della statale stazione del Porto di Vasto-Vasto San Salvo-stazione di Montenero Petacciato e di costruire una variante che partendo dalla stazione di Porto di Vasto segua a monte la linea ferroviaria, raggiunga Vasto Marina, scavalchi la linea ferroviaria, utilizzi la strada litoranea di bonifica e si ricongiunga alla statale.

Il relativo progetto è attualmente in fase avanzata di elaborazione.

Tale progetto è però basato sulla preventiva sistemazione della zona franata che interessa l'abitato di Vasto, ove per circa 200 metri dovrebbe svolgersi detta variante.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se — considerato che l'amministrazione provinciale di Chieti e la gran parte dei comuni della provincia, in particolar modo il capoluogo, avendo dovuto sostenere per le

operazioni di sgombero delle strade, in occasione delle nevicate del febbraio 1956, spese largamente superiori alle limitatissime possibilità di bilanci fortemente deficitari, si trovano ora nella assoluta impossibilità di far fronte alle ulteriori ingenti spese per lo sgombero della neve che continua a cadere in quantità incredibile, e in considerazione della eccezionalità del caso e della gravità della situazione — non ritenga opportuno intervenire per mettere i suddetti enti in condizione di assolvere il nuovo onere attraverso l'assegnazione di fondi a carattere straordinario e con il porre a disposizione mezzi sgombraneve eventualmente disponibili del Ministero. (19813).

RISPOSTA. — La situazione determinatasi nel territorio della provincia di Chieti in conseguenza delle nevicate del febbraio scorso è stata seguita e valutata da questo Ministero che ha provveduto, per il tramite della prefettura, ad adottare concrete e tempestive misure di assistenza e di soccorso in favore delle popolazioni danneggiate.

In concomitanza con l'azione dispiegata direttamente, è stato promosso l'interessamento delle altre amministrazioni dello Stato, nei settori e per gli interventi di loro spettanza, nonché degli altri enti pubblici ed organismi assistenziali.

Le provvidenze attuate da questo Ministero si concretano nella erogazione di cospicui contributi straordinari sui fondi E.C.A., del soccorso invernale e del soccorso danneggiati.

Per quanto riguarda l'assistenza in natura, è stato provveduto all'invio di urgenti quantitativi di generi di vestiario prelevati dal magazzino della direzione generale della assistenza pubblica, e di quelli offerti dalla E. N. D. S. I., dalla C. R. I., dalla P. O. A. e dal Comando militare U. S. A.

L'A. N. A. S. — sezione di Pescara — ha più volte collaborato con l'impiego dei propri mezzi meccanici e del proprio personale con l'amministrazione provinciale di Chieti nell'opera di sgombero della neve nelle strade provinciali.

Si fa infine presente che la citata amministrazione provinciale, per le spese sostenute per il ripristino del traffico stradale, potrà procedere alla revisione degli stanziamenti passivi predisposti nel bilancio 1956, tenendo conto delle particolari provvidenze di cui al disegno di legge — attualmente all'esame del Parlamento — per la integrazione dei bilanci 1955 e 1956 dei comuni e delle province gravemente deficitarie.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre sollecitamente la realizzazione del piano di trasferimento della parte dell'abitato di Furci (Chieti) investito da un vasto movimento franoso che, dopo avere distrutto, circa 25 anni or sono, gran parte dell'abitato, continua annualmente con lenta progressione ad investire la parte residua senza che sia possibile realizzare opere di consolidamento che valgano ad arrestarlo. (19927).

RISPOSTA. — L'abitato del comune di Furci in provincia di Chieti, interessato dal movimento franoso, venne incluso in un primo tempo tra quelli da consolidare e successivamente tra quelli da trasferire parzialmente, a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1904, n. 445.

Senonché, in sede di attuazione del parziale trasferimento, si è constatato che lo spostamento non poteva essere limitato alla sola zona indicata nel provvedimento di trasferimento, ma doveva essere estesa ad una considerevole fascia di terreno, che si estende ai margini della zona stessa, in cui insistono numerosi fabbricati privati e la chiesa parrocchiale.

Per evidenti ragioni di organicità e di razionalità si è, quindi, ritenuto opportuno che lo spostamento delle due zone avvenga contemporaneamente, estendendo i benefici del trasferimento anche alla suindicata fascia. Conseguentemente l'Ufficio del genio civile ha in corso di approntamento gli atti per la proposta dell'ampliamento della zona da trasferire e, pertanto, verrà ripresa in considerazione l'attuazione del trasferimento in parola.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Sui seguenti fatti. La Cassa per il Mezzogiorno, da oltre quattro anni ha appaltato nell'interesse del Consorzio di bonifica del Trigno e del Sinello la costruzione di alcune strade per gli agri di Casalbordino, Pollutri e Scerni (Chieti). Senonché durante la esecuzione dei lavori sono sorte contestazioni tra le ditte appaltatrici e la stazione appaltante, di guisa che i lavori stessi sono rimasti sospesi già da moltissimi mesi. È evidente che tale stato di cose, oltre che ad arrecare grave pregiudizio, dell'ordine di molti milioni, ai lavori già eseguiti ed abbandonati, produce gravissimo disagio alle locali popolazioni agricole in quanto, avendo le strade

stesse ricalcate le vecchie carrarecce comunali, rendono difficoltoso ed in qualche caso impossibile l'uso di queste ultime.

Pertanto l'interrogante, richiamandosi anche a precedenti interrogazioni sull'oggetto, chiede di conoscere se, a tutela dell'interesse generale dello Stato, il quale in definitiva dovrà sopportare il maggiore onere finanziario determinato dalla incresciosa situazione suesposta, nonché delle popolazioni che più immediatamente risentono il disagio della situazione stessa, non sia possibile ravvisare una soluzione la quale, lasciando impregiudicati i diritti delle parti in contesa, consenta di condurre a termine, colla massima celerità, il completamento dei lavori di costruzione delle suddette strade così come, del resto, già in precedenza il ministro aveva assicurato. (19933).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione di strade di bonifica nel comprensorio di bonifica del Trigno e Sinello interessanti i comuni di Casalbordino, Pollutri e Scerni, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, si riferiscono ai seguenti tre progetti:

1°) Costruzione della strada di bonifica dal ponte sul fosso Forcella della provinciale Pollutri-Casalbordino alla strada di fondo valle del Sinello;

2°) Costruzione della strada di bonifica dal ponte sul Sinello della provinciale Marucina III alla strada statale 16 a valle del fosso Scerni;

3°) Costruzione della strada di bonifica dal fosso Colledonne alla provinciale di accesso alla scuola agraria di Scerni.

Per i primi due progetti la Cassa è venuta nella determinazione di accogliere l'istanza dell'impresa Agostino Rossi, appaltatrice dei lavori, dichiarata fallita, intesa ad ottenere la rescissione bonaria del contratto di appalto e di considerare ultimati i lavori di cui al terzo progetto, appaltati alla impresa Sartorio, avendo questa già eseguiti i 4 quinti dell'importo contrattuale con sanatoria del termine di ultimazione.

Per quanto riguarda i lavori sospesi ed abbandonati da dette imprese, la Cassa ha autorizzato il Consorzio di bonifica interessato a presentare, per ognuno dei tre progetti, una perizia suppletiva dei lavori residui a prezzi aggiornati. Tali perizie sono pervenute alla Cassa in data 23 marzo 1956 e sono in istruttoria.

Infine è stato fatto presente al Consorzio di bonifica del Trigno e del Sinello che tutti i lavori sospesi relativi alle strade suaccen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

nate dovranno essere ripresi al più presto possibile, per far sì che essi siano ultimati entro e non oltre il corrente anno.

Il Presidente del Comitato dei ministri: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga disporre sollecitamente il finanziamento della perizia relativa alla esecuzione del muro di sostegno del lato sud dell'abitato di Pollutri (Chieti), anche in considerazione del fatto che, a seguito delle recenti precipitazioni atmosferiche, il movimento franoso che investe l'abitato si è notevolmente aggravato e minaccia direttamente la stabilità di numerose case di abitazione. (19982).

RISPOSTA. — Il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, con rapporto 17 marzo 1956, ha riferito sulle necessità dei vari centri abitati della regione abruzzese ammessi a consolidamento a cura e spese dello Stato, allegando alcuni prospetti con la indicazione delle opere da eseguire e della spesa relativa.

Per l'abitato di Pollutri è prevista la costruzione di un muro di sostegno e di briglie per un ammontare di lire 15 milioni.

Al finanziamento di tali lavori provvederà il Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila nei limiti delle assegnazioni di fondi che è stato possibile effettuare in suo favore per l'esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'importo globale delle opere — edilizia scolastica esclusa — relativamente alla provincia di Chieti, sulle quali è stato concesso il contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56. (20014).

RISPOSTA. — In base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sono state fatte, ai vari comuni della provincia di Chieti, promesse di contributo su una spesa complessiva di lire 2 miliardi 192.410.700, esclusi i contributi per opere di edilizia scolastica, e sono stati emessi decreti di concessione formale di contributo per lire 1.256.892.000.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda del comune di Pollutri (Chieti), per concessione del contri-

buto dello Stato, previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, per la costruzione della sede comunale, essendone il comune stesso sprovvisto.

La richiesta ha carattere di particolare urgenza trattandosi di un comune di 5 mila abitanti la cui sede comunale è ubicata in un locale tenuto in fitto, assolutamente inadatto alle esigenze degli uffici e privo di quel minimo di decoro indispensabile in rapporto all'importanza del comune. (20015).

RISPOSTA. — La esiguità dello stanziamento previsto nel bilancio del corrente esercizio per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non ha consentito di accogliere la domanda del comune di Pollutri (Chieti), tendente ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione della sede comunale.

Si può assicurare che la domanda stessa sarà, però, tenuta presente per riprenderla in esame ai fini di un possibile favorevole accoglimento in occasione della formulazione dei successivi programmi che saranno predisposti per opere del genere.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto rurale per il rifornimento idrico delle frazioni del comune di Archi (Chieti).

La realizzazione della suddetta opera ha, infatti, carattere di indilazionabile urgenza in quanto si tratta di assicurare il rifornimento di acqua potabile ad una popolazione rurale complessiva di oltre 1500 abitanti, ed alla frazione « Piane d'Archi » che, per lo sviluppo economico ed industriale, ha particolare importanza in tutta la circostante zona del medio Sangro. (20019).

RISPOSTA. — La domanda di contributo nella spesa per la costruzione dell'acquedotto rurale per il rifornimento idrico delle frazioni del comune di Archi trovasi in corso di istruttoria presso l'ispettorato compartimentale agrario di Pescara, al quale è pervenuta, col relativo progetto, in data 25 febbraio 1956.

Aggiungesi che, in data 15 marzo 1956, il comune di Archi è stato invitato ad integrare la documentazione risultata incompleta e che, nel frattempo, al fine di accelerare il corso dell'istruttoria, il progetto delle opere è stato trasmesso all'ufficio del Genio civile di Chieti per il prescritto parere tecnico.

Il Ministro: COLOMBO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la immediata costruzione di un adeguato numero di case-ricovero per le 36 famiglie di coltivatori diretti del comune di Montazzoli (Chieti) le quali, a seguito di un gigantesco movimento franoso, hanno perduto, insieme con tutti i loro beni, anche la casa nella quale abitavano. (20066).

RISPOSTA. — A seguito del movimento franoso verificatosi nel comune di Montazzoli (Chieti), sono andate ristrutte esclusivamente le stalle ubicate fuori del centro abitato per cui non si ritiene di dover intervenire mediante la costruzione di ricoveri per senza tetto.

Il Ministro. ROMITA.

GATTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in qual modo e quando potrà essere definita la pratica di pensione relativa all'ex militare Giuseppe Canzia il quale sin dall'ottobre 1953 è stato sottoposto ad accertamenti sanitari dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Venezia, posizione 1242103. (9829).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

GELMINI, CREMASCHI e BORELLINI GINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono state impartite disposizioni al prefetto di Modena circa l'applicazione della legge 766 del 17 agosto 1955 — conglobamento parziale — a favore del personale dei comuni e della provincia.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere i motivi giuridici con i quali la giunta provinciale amministrativa, presieduta dal prefetto, giustifica la decisione di decurtare gli aumenti periodici del decimo sullo stipendio conglobato, deliberati dai consigli comunali di Mirandola e Cavezzo, quando la stessa in precedenza aveva approvato il medesimo trattamento per il personale del comune di Modena, dell'amministrazione provinciale, e degli ospedali di Mirandola e Carpi.

A tale proposito è bene osservare che la concessione deliberata dai comuni, del decimo sugli aumenti periodici nella misura del 10 per cento sullo stipendio conglobato, è stata presentata, ed in alcuni casi approvata dalla stessa giunta provinciale amministrativa, in quanto rappresenta una legittima richiesta della categoria, prevista anche dalla legge del 4 aprile 1947, n. 207, estesa al per-

sonale degli enti locali con legge del 5 febbraio 1948, n. 61, ed in buona parte dei comuni in vigore anche in precedenza.

Il prefetto di Modena, pertanto, nel restituire le deliberazioni dei consigli comunali con sostituzioni o modifiche delle tabelle predisposte, dimostra di ispirarsi ad un principio di parzialità che non si giustifica da nessun punto di vista, se si esclude quello di allinearsi su posizioni manifestamente suggerite e sostenute da ben individuati organismi di parte, i quali intendono speculare sulla divisione della categoria privando una parte dei dipendenti dei loro più elementari diritti.

Per questo gli interroganti, vista la disparità di trattamento economico che con tale principio si verrebbe ad instaurare tra il personale degli enti locali della stessa provincia, invitano il ministro a voler prendere i necessari provvedimenti, fornendo alla prefettura di Modena precise indicazioni al fine di evitare che tali illegittime ingiuste differenziazioni siano messe in atto. (20146).

RISPOSTA. — È noto che il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767, non sancisce l'estensione automatica — al personale degli enti locali — delle disposizioni in esso contenute, le quali, pertanto, possono essere estese, volta per volta, dalle singole amministrazioni, salvi i provvedimenti dell'organo di tutela in sede di esame, sia di legittima come di merito, delle deliberazioni relative.

Ora, per quanto riguarda l'operato della giunta provinciale amministrativa di Modena, questa ultima — nell'esame e nell'approvazione delle deliberazioni degli enti locali della provincia, adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 — ha ritenuto di contemperare e giuste aspettative dei dipendenti con le possibilità finanziarie degli enti medesimi, senza gravare ulteriormente la già pesante pressione fiscale dei contribuenti, cercando di limitare la misura degli aumenti periodici delle retribuzioni a un livello che, per altro, è di poco inferiore al decimo, quando, per di più, oltre al conglobamento parziale del trattamento economico, l'ente provvedeva anche all'adeguamento degli stipendi del personale in relazione all'articolo 228 della legge comunale e provinciale, con riferimento alle nuove tabelle economiche dei segretari comunali, disposte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

In particolare, si fa presente che i provvedimenti dell'amministrazione provinciale e

del comune di Modena, concernente il conglobamento parziale, sono stati approvati in quanto con gli stessi si provvedeva solo al conglobamento del trattamento economico del personale in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 767; ed invero le dette amministrazioni non erano tenute all'adeguamento dello stesso trattamento, per l'articolo 228 della legge comunale e provinciale, in quanto i rispettivi segretari, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 748, non hanno conseguito aumenti di grado e relativi miglioramenti economici.

Per i comuni di Mirandola e Cavezzo, invece, gli aumenti periodici non sono stati mantenuti nella misura del decimo della retribuzione iniziale conglobata, in quanto le deliberazioni relative provvedevano anche all'adeguamento del trattamento economico con quello del segretario comunale. Nella specie, poi, occorre tener presente che trattavasi di comuni beneficiari, i quali, hanno pareggiato il bilancio 1956, il primo, con supercontribuzioni del 330 per cento sulla sovrimposta e sull'addizionale comunale redditi agrari e, altresì, dal 25 al 50 per cento sulle imposte di consumo; il secondo, con supercontribuzioni del 250 per cento sulla sovrimposta terreni e sull'addizionale comunale dei redditi e, altresì, dal 25 al 40 per cento sulle imposte di consumo.

Infine, per gli ospedali di Mirandola e Carpi, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, nei provvedimenti sulle deliberazioni delle predette amministrazioni ospedaliere in materia di conglobamento parziale ha ritenuto di mantenere il calcolo degli aumenti periodici nella misura prevista nei singoli regolamenti del personale, nella considerazione che alla maggiore spesa si sarebbe atto fronte con rendite patrimoniali o con rette di ricovero.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

GERACI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in seguito ai gravi fatti seguenti, già inutilmente denunciati ai competenti uffici del suo Dicastero, e che repugnano ai più volte conclamati propositi da parte dell'attuale Governo di far rispettare la legge e di non tollerare gli atti sospetti ed illegittimi dei funzionari preposti ai vari rami della pubblica amministrazione.

Con la legge 18 dicembre 1952, n. 3860, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1953, n. 17, venne soppresso l'Ente edi-

lizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, ed il patrimonio già di proprietà di detto comune ed amministrato dall'ente edilizio stesso, passò in assoluta proprietà del comune, mentre i patrimoni edilizi degli altri enti anch'essi amministrati dall'ente edilizio ed anche di quelli che vennero formandosi posteriormente alla emanazione del testo unico del 1917 delle leggi sul terremoto ed al testo unico del 28 aprile 1928, n. 1165, sulle edilizia popolare, passarono agli enti indicati nell'articolo 1 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 3860.

Detto articolo recita: « la consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo del Genio civile competente, dell'intendenza di finanza e del presidente dell'Istituto delle case popolari o di loro rappresentante ».

Niente quindi per detta legge nomina di un commissario governativo all'ente edilizio per tali operazioni di trasferimento, e ciò in armonia con l'ultimo comma di tale articolo, il quale, e ciò con evidente logica, non credette opportuna la creazione del solito ufficio stralcio, in quanto con la soppressione dell'ente stesso, tutti gli enti sopra menzionati (ed alcuni, come già fu detto, indicati nei due testi unici di cui sopra) ritornavano automaticamente nella piena amministrazione per la disponibilità dei propri impegni. Ribadiva infatti l'ultimo comma del citato articolo 1 che il comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo case popolari della medesima città diventavano gestori e concedenti delle case popolari, subito dopo lo scioglimento dell'ente edilizio, con le norme del testo unico sull'edilizia popolare, in quanto applicabili.

Senonché, nel verbale redatto dai funzionari sopra citati, figura costituito quale « commissario governativo dell'ente edilizio » il dottor Anthonio Laganà, che in quel torno di tempo era presidente in carica dell'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria, mentre egli nominato commissario governativo dell'ente edilizio con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952, era inesorabilmente decaduto dalla carica con la pubblicazione della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, avvenuta come si disse, il 22 gennaio 1953! Contro siffatto verbale, inoltre, il comune di Reggio Calabria si gravò di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sostenendo che il prefato dottor Laganà, illegittimamente intervenuto, e con l'incredibile acquiescenza degli altri funzionari, aveva trasferito all'Istituto autonomo delle case popolari e per parecchi miliardi, una parte del pa-

trimonio edilizio che spettava in proprietà assoluta al comune suddetto: ricorso che non trova ancora modo di essere inviato, dopo anni, al Consiglio di Stato e continua a fare la spola allegramente tra il Ministero dei lavori pubblici e il comune di Reggio Calabria che oggi sembra pentito di averlo inoltrato!

Ma vi è di peggio! Il dottor Laganà, non pago di essere illegittimamente intervenuto quale Commissario governativo dell'ente edilizio in occasione del verbale suddetto, continuò ad agire illegittimamente nella pseudo qualità anche dopo lo scioglimento dell'ente edilizio ed oltre l'estate del 1953, compiendo una serie di atti amministrativi di portata gravissima, sia a danno dell'ente edilizio sia dei cittadini, quali alienazioni di suoli, concessione e revoca di alloggi: dei quali atti alcuni deltero già luogo a dolorose vertenze giudiziarie in cui appunto si contestò la loro validità invocando il difetto di potestà dell'organo che li emise (dottor Laganà) e ciò non certo con grande prestigio della superiore autorità amministrativa (Ministero dei lavori pubblici), che trovò fino ad oggi modo di non darsi per inteso. Non credette infatti nemmeno suo dovere, dopo infiniti ricorsi, anche da parte dell'interrogante, di procedere ad una inchiesta. (2337).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione surriportata, si ritiene innanzitutto necessario chiarire le ragioni del ritardo nella definizione della vertenza tra il comune di Reggio Calabria, l'Istituto case popolari di Reggio Calabria e l'I.N.C.I.S. relativa alla ripartizione del patrimonio immobiliare del soppresso ente edilizio di Reggio Calabria.

Si ritiene all'uopo opportuno indicare all'onorevole interrogante la successione degli atti da cui risulta che il ritardo non è affatto addebitabile ad inattività o, peggio, ad atti sospetti ed illegittimi di funzionari preposti ai rami della pubblica amministrazione.

Va premesso che dapprima il comune inviò a questo Ministero una semplice lettera in data 9 settembre 1953, n. 22638, e il 23 immediatamente successivo questo Ministero chiese con nota n. 3189 all'Istituto case popolari ed all'I.N.C.I.S. le proprie osservazioni in proposito, sollecitandole poi con ministeriali del 13 ottobre e del 9 novembre successivo, rimaste inevase.

Il 3 dicembre 1953, il comune presentò regolare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed il 15 dello stesso mese, con ministeriale n. 4080, furono chieste all'Istituto case popolari ed all'I.N.C.I.S. le controdedu-

zioni, sollecitate con telegramma del 3 febbraio 1954, n. 325.

L'11 marzo 1954 con nota 11085 l'I.N.C.I.S. rispose alla prima ministeriale del 23 settembre 1953 e soltanto il 20 settembre 1954, a seguito di ripetuti solleciti, l'Istituto autonomo case popolari inviò le proprie controdeduzioni al ricorso del comune. Per le argomentazioni svolte in quest'ultimo atto, si ritenne necessario chiedere al comune le proprie ulteriori osservazioni a sostegno del ricorso presentato, in modo da poter inoltrare gli atti al Consiglio di Stato dopo avere adeguatamente puntualizzato le questioni dibattute dagli enti interessati. E ciò tanto più è sembrato opportuno in quanto le argomentazioni dagli stessi addotte risultavano suffragate con specifiche difformi interpretazioni delle identiche disposizioni legislative, ed amministrative, poste a base delle questioni stesse.

Al comune sono stati rivolti da questo Ministero numerosi solleciti per tale ulteriore memoria, da ultimo anche verbalmente nell'ottobre scorso ed infine ancora con ministeriale 28 novembre 1955, n. 2876 e con telegramma del 10 dicembre 1955, n. 3479. Soltanto in data 29 dicembre 1955 è giunta tale memoria ed in data 16 gennaio 1956 è stato possibile finalmente inoltrare gli atti al Consiglio di Stato.

Dall'esame effettivo degli argomenti addotti dalle parti, appare comunque indubbia la regolare, legittima e coerente azione di questo Ministero, e destituito, quindi, di ogni fondamento il ricorso del comune che l'onorevole interrogante vorrebbe far apparire determinato da una illegale situazione costituita « con l'incredibile acquiescenza di alti funzionari ».

Per quanto riguarda poi l'attività del dottor Laganà Antonino, quale ex commissario dell'ente edilizio, posteriormente alla pubblicazione della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, avvenuta il 22 gennaio 1953 sul numero 17 della *Gazzetta Ufficiale*, non è possibile, in atto, pronunciarsi, in quanto su tale attività pende presso il Consiglio di Stato un ricorso avanzato in data 10 febbraio 1956 da tale Fontana Maria in Fiumanò da Reggio Calabria, ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 1934.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GIACONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del malumore esistente nella popolazione povera del comune di Burgio (Agrigento), in seguito a determinati criteri usati nella distribuzione dei pacchi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

per il soccorso del maltempo, nonché se voglia accertare se esistono motivi fondati per le severe critiche mosse dalla cittadinanza al segretario dell'E.C.A. in seguito all'acquisto da parte del detto segretario, di una macchina « 600 », tenuto conto che dispone del solo reddito proveniente dall'impiego in quell'ufficio. (20117).

RISPOSTA. — La prefettura di Agrigento per assistere le famiglie bisognose di Burgio colpite dalle avversità atmosferiche, inviò al locale E.C.A. un quantitativo di indumenti U.S.A. affinché fossero distribuiti tra i poveri di quel comune.

Il presidente dell'E.C.A. convocò l'apposito comitato comunale costituito dal sindaco, dal parroco, dal comandante la locale stazione carabinieri e dal collocatore comunale.

Il comitato decise di ammettere alla distribuzione 380 persone scelte tra le più bisognose che in precedenza avevano anche usufruito della distribuzione di generi alimentari.

Durante e dopo la distribuzione dei predetti indumenti non si dovette registrare alcun malumore tra la popolazione, né tantomeno pervenne alla prefettura alcuna lamentela in proposito.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione viene riferito che effettivamente il segretario dell'E.C.A. è titolare di una Fiat 600, per quanto la spesa d'acquisto sarebbe stata sostenuta dal suocero.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

GIACONE E BERTI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

1°) quale seria azione intenda svolgere per il completamento dei 9 chilometri di strada che dovrà congiungere Casteltermini (Agrigento) alla zolfara di quel comune;

2°) se ritiene ammissibile che detti lavori, di così piccola entità, iniziati nel 1948, ancora oggi debbono essere completati, tenuto conto anche della disoccupazione esistente in Italia ed in particolare nel Mezzogiorno e nelle isole;

3°) se il ministro ritiene esaurito il suo compito con l'invio della lettera in data 14 settembre 1955, al sindacato minatori di Casteltermini nella quale assicurava che in nessun caso intendeva concedere ulteriori proroghe alla ditta appaltatrice, e quindi in data 20 dicembre 1955 i lavori dovevano essere ultimati, lettera rimasta senza nessun effetto pratico perché ancor oggi i lavori non sono ultimati. (19939).

RISPOSTA. — La costruzione della strada provinciale di Casteltermini alle miniere di Cozzo Disi in provincia di Agrigento fu iniziata, antecedentemente al sorgere della Cassa per il Mezzogiorno, dal Genio civile che eseguì un primo tronco di chilometri 2.640. Rimase quindi compito della Cassa provvedere alla realizzazione del rimanente tratto di chilometri 5.080.

I lavori relativi a questo tronco furono appaltati il 19 febbraio 1953 all'impresa Bracco, per un importo complessivo — detratto il ribasso d'asta — di lire 134.663.200, e furono iniziati il 31 marzo stesso anno. In sede di esecuzione, sia per l'andamento altimetrico del terreno, sia per la presenza di zone argillose ed instabili, ed infine, per l'affioramento di acque in alcuni tronchi del tracciato stradale, si sono avuti notevoli imprevisti. Pertanto l'ufficio tecnico provinciale di Agrigento ha dovuto redigere una perizia suppletiva per l'importo di lire 39.530.634 per i seguenti lavori resisi necessari:

a) maggiori scavi per l'apertura della sede stradale in quanto si è dovuto, in alcuni tratti a mezza costa, spostare verso monte la sede stessa per averla su terreno più stabile;

b) costruzione di un ponte a travata in cemento armato con due luci di metri 8,10 necessario per scavalcare una frana, mentre in progetto era previsto di 3 metri;

c) esecuzione di estese opere di consolidamento in seguito ad un movimento franoso verificatosi nel gennaio 1954 che aveva lesionato un muro di sostegno.

Questa perizia, approvata dalla Cassa il 3 maggio 1955, elevò l'impegno di spesa per la costruzione della strada di che trattasi a lire 173.859.672, e richiese lo spostamento del termine di ultimazione dei lavori al 20 dicembre 1955.

Senonché, durante l'esecuzione di dette opere suppletive si è constatato che esse, per sopraggiunte nuove imprevedibili difficoltà, comportavano una spesa notevolmente superiore a quella della perizia suddetta e pertanto l'amministrazione provinciale interessata, esaurite le somme assegnate, ha dovuto sospendere i lavori ed ha redatto una seconda perizia nel febbraio 1956 — per l'ulteriore importo di lire 26.930.000 — nella quale è prevista l'esecuzione dei lavori occorrenti al compimento dell'opera.

Questa ultima perizia sarà sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa in una delle prossime riunioni.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI,

GIACONE e BERTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda intervenire con urgenza per risolvere il grave stato in cui si trova la rete idrica del comune di Raffadali (Agrigento), tenuto conto che le somme sono state stanziare da circa tre anni e che per i cavilli burocratici le pratiche corrono e ricorrono gli uffici del genio civile di Agrigento e del Ministero dei lavori pubblici. (19944).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 1081, è stato approvato nell'importo di lire 78 milioni, il progetto relativo ai lavori di miglioramento della rete idrica interna nel comune di Raffadali (Agrigento) ed è stato, altresì, concesso il relativo contributo.

Non appena tale decreto sarà registrato alla Corte dei conti se ne invierà copia sia al comune che agli altri enti interessati per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro ROMITA.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia vero che gli Stati Uniti abbiano fatto una ulteriore offerta di *surplus* agricoli all'Italia, giustificandola col fatto di intervenire ad alleviare i danni arrecati dalla rigidità dell'inverno.

L'interrogante fa presente, come già in recente occasione, che l'invio di eccedenze agricole, specie in burro, formaggio e carne, porterebbe un gravissimo colpo ad un settore della nostra produzione agricola già fortemente in crisi, mentre sarebbe logico provvedere all'acquisto degli accennati prodotti zootecnici alimentari sul mercato italiano, contribuendo in tal modo ad aiutare sia i consumatori che i produttori colpiti dal maltempo. (19246).

RISPOSTA. — Tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti, sono in corso trattative per la stipulazione di un accordo relativo all'importazione di alcuni prodotti agricoli, tra i quali farina per pane e pasta, olio vegetale, formaggio semigrasso, destinati ad essere gratuitamente distribuiti alle famiglie bisognose delle regioni maggiormente colpite dal maltempo.

L'eventuale importazione gratuita di farina, olio vegetale, ecc., non si ritiene che possa turbare l'equilibrio del mercato interno delle corrispondenti derrate, perché i prodotti donati saranno destinati a categorie meno abbienti che, normalmente, accedono a tale mercato in misura modesta.

Si assicura, comunque, che la direttiva costantemente seguita nella stipulazione di accordi del genere è quella di limitare l'importazione a quei prodotti che, per la loro natura o per la loro destinazione, non rechino danno alla nostra economia agricola.

Il Ministro: COLOMBO.

GUADALUPI e BOGONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere onde assicurare l'ulteriore stanziamento dei fondi più volte richiesti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che potranno permettere l'istituzione di cantieri di lavoro nel Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, di quelli richiesti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto nelle quali di molto si è aumentata la disoccupazione operaia e contadina.

Gli interroganti fanno presente che molte decine di progetti di cantieri di lavoro risultano da tempo approvati e non possono iniziarsi perché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adduce come giustificazione « la mancanza dei fondi, dei quali è in attesa ».

Ragioni di ordine economico, sociale e politico consigliano l'attuazione immediata del richiesto provvedimento. (18135).

RISPOSTA. — Oltre ai 10 miliardi autorizzati con l'articolo 3 della legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa per il corrente esercizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed ai 10 miliardi prelevati, con apposito provvedimento interministeriale dalla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, tenuta dall'I.N.P.S., è stato testè autorizzato un ulteriore prelevamento di lire 10 miliardi dalla gestione suddetta a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'apertura di corsi e cantieri di lavoro e di rimboschimento.

Con tale maggiore finanziamento è stato impostato dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano, nel quale, a quanto risulta, ha trovato debita considerazione il Mezzogiorno d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato: ARCAINI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei trasporti, del commercio con l'estero e dei lavori pubblici.* — Per avere precise e complete informazioni circa le insistenti voci, comprese anche in comunicati ufficiosi apparsi in questi ultimi tempi sulla stampa,

sulla possibile istituzione, nell'itinerario di una grande strada turistica circolare attraversante l'Italia, la Jugoslavia, la Turchia e la Grecia, di un apposito servizio di navi traghetto tra l'Italia e la Grecia, e, più in particolare, tra il porto di Brindisi e quelli o di Patrasso o di Igoumenitza o di Salonicco.

Trattandosi di un problema importante e di vitale interesse per la Puglia e, più in particolar modo, per la provincia e la città di Brindisi, oltre che per il turismo e per una politica economica di scambi commerciali, culturali, ecc., ritengono che la informazione tempestiva, precisa e completa permetterà di sostenere, con l'unanime consenso di tutti, i progetti di tale istanza economico-turistica, posta all'ordine del giorno dell'attenzione del paese. (19843).

RISPOSTA. — In seno alla commissione economica per l'Europa (E. C. E.) — che è una delle commissioni economiche regionali del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite — è stato costituito, in conformità della Risoluzione n. 4 adottata dall'E. C. E. nel corso della sua IX Sessione (1954), un gruppo speciale di esperti incaricati di studiare lo sviluppo economico dell'Europa meridionale.

Detto gruppo speciale è composto di esperti designati dall'Italia, Grecia, Turchia e Jugoslavia; attualmente il rappresentante italiano è il direttore generale della S.V.I.M.E.Z. (Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno).

Tra i vari progetti presi in esame e predisposti dal gruppo di esperti, vi è quello della creazione di un grande circuito stradale attraverso l'Italia, la Grecia, la Turchia e la Jugoslavia, con il seguente percorso: Roma, Trieste, Belgrado, frontiera greca, Salonicco, (Salonicco-frontiera turca-Istanbul - Ankara-frontiera siriana), Atene, Patrasso, Brindisi, Roma.

Le possibilità ed i tempi di attuazione del progetto si presentano in maniera differente a seconda dei vari paesi. Per l'Italia si tratta, prevalentemente, di raddoppiare un tracciato stradale già esistente ed in buono stato ma che non consente forti velocità; per la Jugoslavia, di ricostruire, per gran parte, strade che non hanno fondazione e rivestimento e sono anche, per alcuni tratti, interrotte; per la Grecia, di migliorare un tracciato quasi interamente rivestito, ma di insufficiente larghezza (metri cinque) e comportante alcuni inutili allungamenti di percorso; per la Turchia, di ricostruire ampi tratti di strade non
r ed in non buone condizioni, sulle

quali tuttavia è sin d'ora possibile circolare con ogni tempo.

Inoltre, sul percorso stradale vi sono tre punti che presentano, attualmente, particolari difficoltà ed impedimenti. tra Brindisi e Patrasso, al passaggio della frontiera greco-turca e tra Belgrado e la frontiera greca.

Per quanto riguarda il tratto Brindisi-Patrasso, da tempo è allo studio da parte dei Governi italiano e greco, anche in sede di commissione italo-greca per l'Accordo di cooperazione economica del 4 dicembre 1953, la istituzione di un servizio di traghetto.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzazione del progetto nel suo complesso, va tenuto presente che non è stato ancora completamente risolto il problema del suo finanziamento.

In particolare, la realizzazione del servizio di traghetto Brindisi-Patrasso, ai fini di una effettiva utilità turistica ed economica, non potrebbe prescindere quanto meno da una prima e sia pur parziale attuazione del progetto nel suo insieme.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. FOLCHI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora adottati gli opportuni provvedimenti intesi a far conseguire al comune di Brindisi i maggiori benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, a favore e del primo lotto e del secondo lotto dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico nel rione Commenda a Brindisi, le cui istanze sono state inoltrate dall'Ufficio del genio civile di Brindisi al Provveditorato agli studi con nota del 27 ottobre 1955, n. 7360, ed alla direzione generale edilizia statale e sovvenzionata con nota del 21 novembre 1955, n. 8019. (19712).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Commenda, del comune di Brindisi, questo Ministero, con lettera del 9 gennaio 1953, n. 317, promise all'ente interessato il contributo statale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella relativa spesa allora prevista in lire 44 milioni.

Senonché avendo il comune rilevato che in sede di compilazione del progetto esecutivo la previsione di spesa era salita a lire 98.850.000, ha ritenuto opportuno far redigere un progetto di primo stralcio, d'importo pari a quello ammesso al beneficio del contributo statale ed ha nel contempo chiesto che la

misura di tale contributo venisse elevata dal 5 al 6 per cento in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Si è, ora, in attesa di ricevere i due suddetti elaborati per l'approvazione e la concessione formale del contributo statale nella spesa di lire 44 milioni, contributo che verrà concesso con la maggiorazione richiesta.

Per quanto concerne, invece, la domanda avanzata dallo stesso comune al provveditore agli studi in data 27 ottobre 1955 al fine di ottenere il contributo statale anche per la costruzione del primo lotto dell'edificio in parola, si comunica che la stessa sarà esaminata al momento opportuno per un favorevole accoglimento compatibilmente con le disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per cui tre lavoratori del settore autolinee delle ferrovie del Sud-Est di Lecce sono stati licenziati senza preavviso né agli interessati né alla commissione interna.

Per conoscere, infine, per quale ragione l'amministrazione delle ferrovie del Sud-Est nel darne comunicazione di licenziamenti parla di « non rinnovo del contratto a termine » anziché di licenziamento. (20069).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 4 del contratto nazionale di lavoro per gli addetti alle autolinee in concessione, le aziende possono assumere personale con contratto a termine per bisogni saltuari ed eccezionali.

I tre biglietti degli autoservizi esercitati dalla società per le ferrovie del Sud-Est furono appunto assunti con tale modalità.

Trattandosi, nel caso, di contratto a tempo determinato, è ovvio che, secondo i principi generali del diritto, con lo spirare del termine stabilito, il rapporto cessa automaticamente in virtù della clausola in esso contenuta, senza bisogno del preavviso.

A norma del quarto comma del citato articolo 4, le aziende sono tenute unicamente a comunicare agli interessati la loro decisione di non prorogare il termine di scadenza del contratto di lavoro.

Essendosi verificate nella specie tali circostanze, l'allontanamento dal servizio dei tre suindicati agenti risulta disposto in conformità del patto di lavoro e pertanto nessun rilievo è possibile fare all'azienda predetta.

Il Ministro: ANGELINI.

INVERNIZZI E PIGNI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto trovasi la pratica relativa alla costruzione di un palazzo scolastico nel comune di Rogeno (Como).

Se il ministro crede, che sia dovere del Governo aiutare concretamente il citato comune con il concedere il contributo richiesto. (20028).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio finanziario ai benefici contemplati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prevista la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Rogeno (Como) per una spesa di lire 16 milioni.

Si possono assicurare gli onorevole interroganti che appena possibile saranno fatte le relative comunicazioni al riguardo al comune interessato.

Il Ministro: ROMITA.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione diretta a favore di Trudu Raffaele fu Pasquale, da Escalaplano (Nuoro), e quale sia lo stato della pratica stessa. (11343).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli sia noto che nelle agenzie dipendenti dalla sede di Cagliari del Banco di Napoli, si costringe il personale ad effettuare lavori straordinari senza il regolare compenso e si esercitano pressioni di ogni genere allo scopo di impedire il libero esercizio del diritto di sciopero.

Chiede altresì di sapere quali misure intenda prendere il ministro per assicurare in questo ed in casi analoghi il rispetto della legge e la salvaguardia di diritti costituzionali. (18003).

RISPOSTA. — Si risponde, per motivi di competenza, anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto riguarda la prima questione, si fa presente che le prestazioni di lavoro straordinario, di norma, vengono effettuate sia nella sede di Cagliari che nelle agenzie, attenendosi alle disposizioni impartite in materia dalla direzione generale del Banco di Napoli, disposizioni che sono in armonia con quelle

di legge relative alla limitazione dell'orario di lavoro.

Tali prestazioni vengono regolarmente segnate sull'apposito registro, vidimato e numerato a cura dell'ispettorato del lavoro di Cagliari, e quindicinalmente notificate da parte delle agenzie alla sede di Cagliari e da questa alla direzione generale del Banco. In particolare poi per la sede di Cagliari giova porre in rilievo che le prestazioni straordinarie di lavoro regolarmente compensate anche quando sono limitate a frazioni di ora e quando le prestazioni stesse derivano da differenze contabili e non da speciali esigenze.

In ordine poi alla seconda questione, si assicura che mai alcuna pressione è stata esercitata nei confronti del personale di cui trattasi allo scopo di impedire manifestazioni di protesta: il direttore della sede suddetta si è solo adoperato, per quanto consta, in occasione della proclamazione di uno sciopero, che per altro non ebbe poi nemmeno più luogo, per assicurare al pubblico i servizi essenziali, svolgendo opera di persuasione, che non ebbe carattere di intimidazione, ed evitando altresì che durante le ore di lavoro si svolgesse propaganda per lo sciopero.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
ARCAINI.

LATANZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ed in che modo intende affrontare e risolvere il problema delle eliminazioni dei passaggi a livello, anche in relazione al voto della delibera consigliare dell'amministrazione provinciale di Brindisi. In particolare chiede di conoscere se non ritenga opportuno facilitare la soluzione del problema, non solo non frapponendo ostacoli, ma contribuendo anche nelle spese di costruzione delle opere necessarie. (20357).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria ha posto da tempo allo studio il problema della eliminazione dei passaggi a livello ed è pertanto senz'altro favorevole alla pratica realizzazione del voto in proposito formulato da varie amministrazioni provinciali inclusa quella di Brindisi.

Al riguardo è da rilevare che la questione è di preminente interesse della viabilità ordinaria; ciò nonostante le ferrovie dello Stato hanno ripetutamente preso contatti con l'A.N.A.S. ed il Ministero dei lavori pubblici al fine di avviare il problema a soluzione, impostando e concretizzando un adeguato programma di soppressioni almeno dei lavori pubblici più importanti.

Per altro, l'attuale carenza di fondi da destinare allo scopo non consente di poter giungere al riguardo a quei risultati che sarebbe nel desiderio comune di poter conseguire.

Infine è da precisare che, come praticato indistintamente finora in tutti i casi singoli presentatisi, le ferrovie dello Stato sono senz'altro disposte a contribuire nelle spese occorrenti per la costruzione delle opere sostitutive in relazione alle economie ricavabili dalla abolizione dei passaggi a livello.

Il Ministro: ANGELINI.

LENOCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga di dover rivedere il trattamento in atto da parte della Cassa ufficiali, nei riguardi degli ufficiali in congedo provenienti dal servizio attivo che hanno compiuto il 65° anno di età e che a tale traguardo hanno perduto le altre indennità particolari.

L'assegno della Cassa, costituito da poche centinaia di lire al mese, costituisce una irrisoluzione, che i vecchi ufficiali non meritano, e che li colpisce proprio quando ovrebbero bisogno di un maggiore aiuto materiale.

L'interrogante chiede che siano promosse od, eventualmente, accelerate tutte le provvidenze governative. (19039).

RISPOSTA. — L'assegno cui si riferisce l'onorevole interrogante ha carattere di una provvidenza mutualistica integrativa del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'assegno stesso non compete a tutti gli ufficiali, ma soltanto a quelli dell'esercito, per i quali la ritenuta a favore della Cassa ufficiali è all'uopo elevata dall'1 al 2 per cento dello stipendio lordo.

Una rivalutazione, quindi, del ripetuto assegno, ponendo l'onere relativo a carico dello Stato, postulerebbe la estensione del beneficio agli altri ufficiali.

Per altro, questo Ministero, che pur si era posto il problema e l'aveva studiato con ogni attenzione, ha dovuto constatare l'impossibilità di pervenire a concreti risultati a causa delle difficoltà di ordine finanziario, dovute anche alla necessità di destinare i fondi potuti reperire in bilancio ad altre esigenze ancor più pressanti proprio nello stesso campo del tenore di vita del personale militare.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

LOMBARDI CARLO, ORTONA, BALTARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritiene necessario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

intervenire d'urgenza affinché l'Ente nazionale risi:

interrompa l'invio ai coltivatori diretti delle cartoline relative al cosiddetto ridimensionamento e annulli quelle già inviate;

dia ai coltivatori diretti garanzia di ritiro totale e tempestivo del loro prodotto (ivi compresi i risi fini) al prezzo base dello scorso anno, senza decurtazioni speculative e con congrua valutazione delle varietà semifine e fine. (20129).

RISPOSTA. L'Ente nazionale risi invia le cartoline relative al ridimensionamento della coltivazione del riso in base a disposizioni impartite all'uopo da questo Ministero, in esecuzione di analoga deliberazione del C.I.R.-agricoltura.

Non si ritiene, quindi, di dover sospendere l'esecuzione di una deliberazione che è stata sufficientemente valutata nei suoi aspetti positivi e negativi, né, d'altra parte, è intervenuto al riguardo alcun fatto nuovo che renda necessaria o consigliabile tale sospensione.

In merito poi alla richiesta del ritiro totale del prodotto da parte del suddetto ente, si chiarisce che, essendo il prodotto stesso soggetto a disciplina totale di ammasso, esso sarà ritirato nella sua totalità, compresi i risi fini e semifini.

Per quanto concerne infine la richiesta di corrispondere ai produttori il prezzo nella misura stabilita nello scorso anno, si fa osservare che l'attuale situazione del mercato internazionale non lascia prevedere la possibilità di garantire un prezzo superiore alle lire 6 mila al quintale per il risone comune e limitatamente a 6,5 milioni di quintali di prodotto, che rappresentano la quantità ottenibile dai 140 mila ettari di terreno, ai quali deve essere ricondotta la superficie investita a riso.

Per il prodotto conferito in eccedenza sarà corrisposto il prezzo che sarà possibile conseguire sul mercato internazionale.

Il Ministro: COLOMBO.

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa al militare D'Angelo Giuseppe di Aldorino, da Castilenti (Teramo). La pratica ha il numero di posizione 1458174/405344. (18657).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di Castilenti (Teramo) in data 16 febbraio 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla necessità di aumentare il numero dei postini nel comune di Pozzuoli (Napoli) e sulla opportunità di costruire un adeguato ufficio postale. (18965).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la richiesta di aumento del numero dei portalettere a Pozzuoli, posso comunicare che da parte dell'amministrazione è in corso di esame la situazione in rapporto alle effettive esigenze locali, e ciò allo scopo di adottare i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

Nel frattempo, è stata autorizzata provvisoriamente l'attivazione di un servizio sussidiario di distribuzione della corrispondenza in aggiunta a quelli già esistenti, servizio che funzionerà fino a quando non si sarà proceduto al completo riordinamento delle zone di recapito.

Circa, poi, l'auspicata costruzione di un edificio postale a Pozzuoli, le prometto che tale costruzione, almeno per il momento, non è in programma.

Essendo però risultato che il locale in atto occupato dall'ufficio postale, presenta talune deficienze, sono stati disposti accertamenti da parte degli organi tecnici per esaminare la possibilità e l'opportunità di eseguire lavori di sistemazione oppure di trasferire l'ufficio in un altro ambiente più idoneo.

Non si esclude, tuttavia, che in un secondo tempo possa essere anche esaminata la possibilità di costruire un apposito edificio, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi stanziati e con le esigenze più impellenti di altri centri.

Il Ministro: BRASCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché spieghi quale specie di contratto viene offerto ai braccianti agricoli della Repubblica federale tedesca, in occasione della recente richiesta di manodopera italiana,

in particolare spieghi il significato del cosiddetto « premio di fedeltà » consistente in 20 marchi mensili. (19262).

RISPOSTA. — Ai braccianti agricoli italiani, emigrati nella repubblica federale tedesca, vengono offerte le stesse condizioni salariali previsti dai contratti collettivi tedeschi per i lavoratori della repubblica federale tedesca.

Il « premio di fedeltà », dell'importo di 20 marchi mensili, non è altro che una integrazione salariale, prevista da detti contratti collettivi per i lavoratori agricoli e liquidata a

questi ultimi, globalmente, dopo nove mesi di ininterrotta permanenza al lavoro.

Quanto sopra, in base all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica federale di Bonn per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera italiana nello Stato in questione, stipulato a Roma il 20 dicembre 1955.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla notizia pubblicata in *La voce di Stabia* del 22 febbraio 1956, con il titolo « Cantieri scuola o penitenzieri ? ».

Nel mese di dicembre 1955, al cantiere di Quisisana (Napoli) ebbe luogo una sparatoria tra allievi e uno dei « capi »... In un altro cantiere alla via Schito, un allievo, solo perché si era rifiutato recisamente di farsi trattenere dalla sua paga lire 100, fu aggredito e malmenato e dovette farsi medicare all'ospedale dove fu dichiarato guaribile in 10 giorni. (19621).

RISPOSTA. — Da una ispezione eseguita presso il cantiere di lavoro n. 025325/L in Castellammare di Stabia è stato accertato che nessuna trattenuta è stata effettuata dall'ente gestore o dal personale istruttore sulle competenze spettanti ai lavoratori del cantiere stesso.

È emerso, invece, che alcuni lavoratori del cantiere in parola hanno volontariamente assunto l'iniziativa di un omaggio floreale all'aiuto istruttore nella ricorrenza del suo onomastico, raccogliendo le offerte tra i partecipanti al cantiere. L'aiuto istruttore, nel ricambiare l'omaggio offrendo a tutti i lavoratori dolci e vermouth, ha — comunque — provveduto a restituire a ciascuno la quota versata per l'acquisto dei fiori.

Per quanto concerne, in particolare, i fatti incresciosi segnalati nella interrogazione, l'ufficio del lavoro di Napoli ha fatto presente che essi sono avvenuti fuori del cantiere di Quisisana fra un allievo e un operaio del comune, per vecchi rancori personali.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulle ragioni del prelievo a domicilio dei signori: Cuciniello Aniello, avvocato, e Spierto Antonio, di Torre del Greco (Napoli), fatto dalla polizia il giorno 23 marzo, trasportandoli alla questura di Napoli e trattenendoli per ben 6 ore;

sul sistema usato dal commissario di pubblica sicurezza di Torre del Greco che non

concepisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini come un dovere della autorità pubblica. (20103).

RISPOSTA. — I signori Aniello Cuciniello e Antonio Spierto di Torre del Greco il 22 marzo 1956 erano stati invitati dall'autorità di pubblica sicurezza di Napoli a comparire innanzi ad essa (articolo 15 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in quanto segnalati quali promotori di manifestazioni pubbliche abusive che da qualche tempo si ripetevano sistematicamente in Torre del Greco, rivelando un piano preordinato.

L'invito, avente carattere d'urgenza, fu comunicato agli interessati dal commissario di pubblica sicurezza la mattina del 23, mentre si trovavano nella locale sede dell'E.C.A. Il funzionario, per agevolarli nel viaggio nonché nell'accesso agli uffici di questura, mise a loro disposizione un automezzo della polizia, che essi gradirono e col quale si recarono a Napoli.

Ivi dovettero sostare, nella sala d'aspetto della questura, fino alla riapertura pomeridiana degli uffici.

Furono quindi introdotti dal funzionario competente, il quale contestò loro l'attività svolta e, poiché essi negarono ogni propria responsabilità, li esortò ad usare della loro influenza ai fini di un'azione moderatrice e distensiva nell'ambiente locale. Subito dopo, i due furono congedati.

Non risulta, pertanto, che sia stata usata nei loro riguardi alcuna coartazione, né che in tale circostanza, come in altre, il commissario di pubblica sicurezza di Torre del Greco abbia agito con sistemi pregiudizievoli dei diritti dei cittadini o sia comunque venuto meno ai suoi doveri.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere ragguagli sulla notizia pubblicata da alcuni giornali napoletani a proposito del progetto della nuova stazione di Napoli che — derivando da tre progetti presi in considerazione — sarebbe privo della firma dei progettisti. (20229).

RISPOSTA. — Il concorso nazionale per la progettazione del nuovo fabbricato viaggiatori di Napoli centrale non ha avuto esito positivo, in quanto nessun progetto è stato dichiarato vincitore.

Di conseguenza l'amministrazione ferroviaria ed il comune di Napoli, secondo quanto previsto nel bando di concorso, hanno proce-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

duto direttamente allo studio del progetto esecutivo ricorrendo alla consulenza tecnico-artistica degli autori dei tre progetti meglio classificati nella graduatoria di merito del concorso stesso.

Pertanto il progetto definitivo risulterà firmato dai tecnici delle due amministrazioni e dai progettisti esterni chiamati alla consulenza per la realizzazione dell'opera.

Il Ministro ANGELINI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Sulle fecolerie di Acerra (Napoli) e sul finanziamento di questo stabilimento nel quadro della industrializzazione del Mezzogiorno;

sulla attuale attività dello stabilimento che commercia in patate giocando sul rialzo dei prezzi, senza fare intervenire alcun processo industriale;

sulle sanzioni adottate a carico di questo presunto industriale e sui criteri che si seguono per impedire che simili attività si contrabbandino per l'industrializzazione del Mezzogiorno. (20235).

RISPOSTA. — Il finanziamento dello stabilimento Feclerie nazionali di Acerra fu effettuato dall'I.S.V.E.I.M.E.R. dopo ponderato studio sulla opportunità di assicurare al maggior centro campano di produzione delle patate la possibilità di effettuarne anche una utilizzazione industriale.

Premure per affrettare la concessione del finanziamento vennero svolte da tutte le parti, e lo stesso deputato Maglietta, in data 28 aprile 1954, presentava alla Camera dei deputati l'interrogazione n. 4841 con la quale, protestando contro l'asserito ritardo della decisione da parte dell'I.S.V.E.I.M.E.R., poneva l'accento sulla « necessità » di aiutare una iniziativa industriale in zona di larga disoccupazione ».

Lo stabilimento, dopo un esordio abbastanza promettente, ebbe ad andare incontro a notevoli difficoltà a seguito di mutamenti intervenuti nel mercato per cause molteplici, non ultima anche quella dell'importazione in compensazione di ingenti partite dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia.

Risulterebbe, per altro, che dal luglio al settembre 1955 lo stabilimento abbia lavorato circa 80 mila quintali di patate, producendo oltre 125 mila quintali di fecole, e corrispondendo ai suoi dipendenti lire 13.321.559 per paghe.

Una particolare indagine sulla attività e situazione è stata condotta di recente a cura della direzione generale per la tutela della produzione agricola presso il Ministero per la agricoltura e le foreste che potrebbe pertanto fornire più precisi ragguagli.

In quanto alle sanzioni che l'onorevole interrogante desidererebbe applicate a carico dell'azienda, va fatto presente che i rapporti fra l'I.S.V.E.I.M.E.R. e la detta azienda sono quelli da mutuante a mutuario. Pertanto, una volta fornito, come nel caso, il mutuo, all'Istituto altro non resta che attendere il pagamento delle rate, potendo agire soltanto qualora si verificasse morosità, ovvero la azienda venisse sostanzialmente meno alle finalità per cui il finanziamento fu concesso.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica di pensione di Attivissimo Giuseppe fu Luigi (dirette nuova guerra).

Fa presente di aver atteso invano tali notizie dal servizio competente sin dal settembre 1954. (12261).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — a seguito delle insistenti richieste dei pescatori e della popolazione di Mattinata (Foggia) — non ritenga di dover rivedere la pratica relativa alla costruzione di un porto rifugio in quella baia. (20041).

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni, la costruzione di un piccolo porto per pescherecci nella baia di Mattinata (appartenente alla quarta classe) dovrebbe essere attuata a cura e spesa del comune interessato con l'eventuale contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Da accertamenti eseguiti dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari, la spesa occorrente per la realizzazione di tale opera è stata valutata a circa 100 milioni di lire, oltre le rilevanti quote annuali per la manutenzione.

Tale spesa risulta però sproporzionata al fine da conseguire, atteso che la consistenza della flottiglia locale da pesca è costituita soltanto da otto piccole imbarcazioni.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

MASINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, distintamente:

1°) se è vero che gli allievi delle accademie militari possono essere allontanati definitivamente dalle accademie stesse, oltre che per cattiva condotta e per deficienza nelle varie prove, teoriche e pratiche (e cioè per « non idoneità »), anche per una causale contenuta nella formula « inattitudine » o « poca attitudine militare », che, come la « non idoneità », si riferisce al complesso delle qualità fisiche, intellettuali e morali;

2°) se è vero che con tale formula, pressoché inapplicata nel passato, sono stati allontanati, da qualche anno a questa parte, decine di allievi ufficiali, dopo aver frequentato il primo ed anche il secondo anno di corso;

3°) se è vero che la formula in questione è applicata a giudizio del comandante di ogni accademia;

4°) se è vero che il provvedimento di allontanare definitivamente per tale formula è comunicato all'interessato dal comandante dell'accademia, senza indicazione di motivi;

5°) se il ministro della difesa non ritiene che detta formula.

a) debba essere abolita, perché, superflua, se considerata risultante di tutte le qualità, e quindi, equivalente a « non idoneità », incompleta, generica e pericolosa, potendosi prestare alle più strane, contraddittorie, anacronistiche interpretazioni ed applicazioni (anche di carattere politico e, persino, sociale e di casta) ove fosse invece considerata giudizio a sé stante,

b) debba essere, quanto meno modificata, in « inattitudine al comando », dovendo, altrimenti, importare esonero da qualsiasi servizio militare;

c) debba essere, in tutti i casi, motivata, e con motivi specifici — cioè con fatti — previsti da legge o, per lo meno, da regolamenti;

d) debba essere comunicata all'interessato con l'indicazione dei motivi, dato che un provvedimento amministrativo di tanta importanza non può essere privato dalla tutela giurisdizionale voluta dall'articolo 113 della Costituzione della Repubblica italiana. (20031).

RISPOSTA. — I regolamenti delle accademie militari hanno contemplato in passato e contemplano tuttora la eliminazione dai corsi degli allievi per difetto o deficienza di « attitudine militare », intendendosi con questa espressione — concettualmente e sostanzial-

mente diversa da quella generica di idoneità al servizio militare — il complesso delle qualità morali, intellettuali e fisiche indispensabili in un giovane che aspira alla carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministero su dettagliata proposta dei comandanti di accademia e, trattandosi di una valutazione discrezionale delle autorità militari riferite, come detto innanzi, più che a fatti specifici, al complesso delle qualità poste in luce dagli allievi, i motivi sono quelli che compendia la stessa formula resa nota agli interessati: « difetto o deficienza di attitudine militare ».

La procedura seguita assicura comunque ogni garanzia di imparzialità e di obiettività e le eliminazioni riguardano quasi esclusivamente allievi del primo anno di corso.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere in che modo intendano provvedere alla soluzione dell'urgente problema del rifornimento idrico del comune di Monasterace (Reggio Calabria).

L'attuale rifornimento di acqua nel predetto comune è assolutamente insufficiente ed igienicamente pericoloso. Infatti l'acqua usata ad uso potabile non solo è sovraccarica di argilla in sospensione ma è soggetta anche ad inquinamenti di vario genere. (19536).

RISPOSTA. — Con ministeriale in data 28 novembre 1949, e 16 febbraio 1951, venne promesso al comune di Monasterace (Reggio Calabria), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 63 milioni per i lavori relativa all'approvvigionamento idrico di quel capoluogo.

Senonché, avendo il comune interessato, con nota in data 9 settembre 1954, comunicato che l'opera anzidetta era stata compresa nel programma degli acquedotti da eseguirsi a cura e spese della Cassa per il Mezzogiorno questo Ministero ha disposto la revoca del contributo promesso.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno da parte sua ha fatto presente che la suddetta Cassa ha allo studio la normalizzazione idrica della zona Assi-Buonamico in cui ricade il comune di Monasterace.

Le relative opere potranno essere realizzate dopo ultimata la progettazione, subordinatamente alle disponibilità della Cassa stessa nel settore degli acquedotti.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se intendano dare soluzione ai seguenti problemi:

costruzione del successivo tratto della strada Mossorofa-Sella Entrata (Reggio Calabria) il di cui completamento soltanto la rende valida ad assolvere la funzione essenziale alla economia della zona agricola interessata;

sollecitazione perché siano iniziati i lavori, da parte della ditta appaltatrice per la costruzione della strada che deve congiungere le frazioni Vinco e Pavigliana del comune di Reggio Calabria alla vita degli uomini;

costruzione della strada che deve congiungere le frazioni di Solano di Scilla e di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) ai piani di Aspromonte, strada che ormai si rende indispensabile per l'economia agricola della zona. (19626).

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione anche per conto del ministro dei lavori pubblici.

In merito alle opere stradali interessanti la provincia di Reggio Calabria segnalate si forniscono le seguenti notizie:

Strada Mosorofa-Campi di Reggio-Sella Entrata. — Il completamento di tale strada, iniziata come cantiere di lavoro, non può essere eseguito a cura e a totale carico dello Stato in quanto trattasi di opera non prevista tra quelle da realizzare ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255.

I richiesti lavori potranno essere realizzati dal comune interessato il quale potrebbe chiedere i benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per le opere di interesse degli enti locali.

Costruzione della strada congiungente le frazioni di Vinco e Pavigliana del comune di Reggio Calabria. — Tali lavori, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, saranno iniziati entro il corrente mese di aprile, non appena saranno conclusi i procedimenti di esproprio in atto necessari per avere la disponibilità dei terreni, sui quali detti lavori debbono effettuarsi.

Strada congiungente le frazioni di Solano, di Scilla e di Bagnara Calabria. — La costruzione di tale strada viene realizzata da parte dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, cui è stata concessa l'autorizzazione dei lavori da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Risulta che per l'opera di cui trattasi, con decreto ministeriale del 5 agosto 1952 ema-

nato dalla direzione generale della bonifica e della colonizzazione del detto Ministero, è stato approvato il progetto generale di lire 306.700.000, nonché i progetti del primo e del secondo stralcio per un importo complessivo di lire 85 milioni.

I lavori relativi ai primi due tratti risultano già eseguiti e per essi è stato anche nominato il collaudatore.

Per quanto riguarda, infine, l'esecuzione di altri lotti di lavori necessari per il completamento della strada, non risulta finora che sia stato presentato, da parte dell'ente concessionario, nessun ulteriore progetto, il cui finanziamento, per altro, sarebbe di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno
CAMPILLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia a sua conoscenza la frode compiuta dall'impresa appaltatrice nella costruzione delle case nel comune di San Luca nelle frazioni di Terreti e di Trizzino di Reggio Calabria, nonché in quello della frazione Saracinello, dove con la sola pressione di un dito cade l'intonaco interno ed esterno delle case costruite ed oggi abitate.

Se non ritenga colpire con provvedimenti severi i collaudatori, i quali, complici di tali frodi, danneggiano lo Stato da cui sono mandati per il controllo delle costruzioni eseguite.

Se non ritenga necessario stroncare una volta per sempre tale azione delittuosa, ricorrendo al codice penale, laddove se ne appalesi la necessità, per dare modo alle imprese serie ed oneste di prevalere nelle gare di appalto nell'interesse dello Stato e degli inquilini, specie per quelli che abitano in zone sismiche, per i quali la frode nella costruzione, costituisce un vero attentato alla vita umana. (19703).

RISPOSTA. In dipendenza dell'alluvione dell'autunno del 1953 sono stati costruiti per le famiglie rimaste senza tetto, 10 alloggi nel comune di San Luca, mentre altri 56 sono stati realizzati nei rioni Terreti, Trizzino e Saracinello di Reggio Calabria.

A seguito del recente maltempo, alcuni utenti dei detti alloggi hanno presentato denunce di danni al competente Ufficio del genio civile.

Dagli accertamenti eseguiti in San Luca si è constatato che, in conseguenza della eccezionale impetuosità dei venti, i tegoloni di ce-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

mento amianto, costituenti i tetti delle indicate costruzioni, sono stati spostati mentre quattro di essi risultano addirittura asportati.

Si sono riscontrate, altresì, delle incrinature nel rivestimento di asfalto delle gronde ricavate nelle mantovane aggettanti di ogni fabbricato.

Per effetto di quanto sopra le piogge si sono infiltrate nelle abitazioni provocando in una di queste la caduta di circa un metro quadrato di intonaco del soffitto.

Poiché i fabbricati non sono stati ancora collaudati, il Genio civile, mediante ordine di servizio, ha ingiunto alla impresa esecutrice il ripristino dei danni di che trattasi.

I relativi lavori sono già in corso di esecuzione.

Dagli accertamenti eseguiti nel rione Terreti di Reggio Calabria è risultato che sono stati divelli due tratti del colmo dei tetti ed il cornicione di un alloggio, mentre circa metri quadrati 0,01 d'intonaco è caduto in prossimità della porta d'ingresso di un alloggio, per il probabile violento sbattere della stessa.

Poiché anche per tali costruzioni non è stato ancora effettuato il collaudo, con ordine di servizio del 16 marzo 1956, è stato ingiunto all'impresa esecutrice la riparazione dei danni.

Infine, per quanto concerne gli alloggi del rione Saracinello, dalla visita effettuata è risultato che soltanto in alcuni di essi si è verificato il distacco, in corrispondenza delle porte esterne, delle riprese d'intonaco in aderenza ai telai degli infissi. Ciò, evidentemente, è dovuto all'incuria degli utenti che non usano gli elementari accorgimenti per lo sbattere violento degli infissi stessi.

Da quanto sopra esposto ne consegue che non può parlarsi di vere e proprie manchevolezze da parte delle imprese esecutrici delle opere in parola, per cui è da ritenere che l'onorevole interrogante, sulla base di inesatte informazioni, si sia allarmato per una situazione di nessuna gravità.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritengano, nell'ambito della rispettiva competenza, includere nell'elenco degli abitati da trasferire, la frazione Motticella di Bruzzano (Catanzaro), sita in zona argillosa e quindi franosa, in vista dell'applicazione della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177.

Si fa rilevare che nell'alluvione del 1953 la frazione in parola è stata gravemente dan-

neggiata da una frana, che, interessando parte dell'abitato e la strada comunale, produsse danni gravissimi, per cui lo Stato ha dovuto sopportare ingenti spese per temporaneo assestamento della zona franata e per togliere dall'isolamento e dall'immediato pericolo la popolazione alluvionata.

Quel che più grave è il dovere constatare oggi la ricostruzione di case popolari e di un asilo infantile su un terreno mancante di stabilità.

Ciò in seguito all'errato indirizzo tecnico di non tenere conto dell'esperienza recente e delle condizioni geologiche di tutta la collina sottostante.

Si fa rilevare ancora che il trasferimento dell'abitato è voluto dalla maggioranza della popolazione, la quale vuole uscire dallo stato di pericolo e desidera essere tranquilla nella stagione delle piogge.

Il trasferimento di abitato non pregiudica per nulla l'agricoltura, per la quale le case attuali, in caso di trasferimento, potranno essere usate come case di campagna, depositi di raccolti e di attrezzatura nel periodo primaverile-estivo, raggiungendo lo Stato il doppio scopo di fornire le case rurali occorrenti alla attività agricola e di preservare dal pericolo della vita e dai danni ingenti, in caso di frana, la popolazioni degli abitati trasferiti.

Si rammenta che la legge del 1908 aveva disposto il trasferimento, non solo della frazione Motticella, ma anche del comune capoluogo Bruzzano Zeffirio.

La dolorosa recentissima esperienza della cittadina di Vasto ha insegnato che i lavori di consolidamento su terreni argillosi sono illusori e costosi alla collettività, motivo per cui lo Stato, e per esso la Cassa per il Mezzogiorno, dovranno risolvere il problema in modo definitivo e lungimirante allo scopo di evitare dolorose e costose conseguenze.

Per tali motivi l'interrogante desidera conoscere il pensiero dei ministri interrogati, in modo da avere un orientamento che tranquillizzi le popolazioni e gli organi tecnici chiamati all'applicazione della legge speciale suddetta. (19704).

RISPOSTA. — L'abitato di Motticella nel comune di Bruzzano Zeffirio, contrariamente a quanto risulterebbe all'onorevole interrogante, non è interessato da motivi franosi, sorgendo in massima parte su terreno di natura prevalentemente rocciosa, mentre la restante parte è ubicata su zona abbastanza solida, tale da poter essere considerata la più stabile nel raggio di vari chilometri.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

La frana verificatasi durante le alluvioni del 1953 non ha interessato la frazione di che trattasi, ma la strada comunale per Bruzzano.

Tuttavia le esigenze della frazione Motticella sono state segnalate alla Cassa per il Mezzogiorno, affinché ne tenga conto nella formazione del piano regolatore da presentare all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1955, n. 1177, dopo averlo concretato col comitato coordinatore previsto dall'articolo 6 della stessa legge.

Infine, per quanto concerne gli alloggi popolari realizzati da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro nella località « Castello », si precisa che la loro costruzione è stata determinata dai danni prodotti agli esistenti fabbricati dalla cennata calamità alluvionale e non da pretesi smottamenti o franamenti di terreno.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMITA.

NICOLETTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave epidemia di difterite scoppiata nel comune di Botticino (Brescia), epidemia che ha colpito decine di bambini; per conoscere le ragioni per cui le autorità locali non abbiano provveduto nemmeno alla chiusura dell'asilo infantile, nonostante si sia verificato un caso letale; infine per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per salvaguardare la salute e la vita dei bambini di Botticino. (19841).

RISPOSTA. — Nell'ottobre dello scorso anno si è verificato nel comune di Botticino una recrudescenza stagionale dell'infezione difterica con insorgenza di 18 casi precisamente si sono avuti 2 casi in ottobre, 3 in novembre, 7 in dicembre, 2 in gennaio e 4 in febbraio. Dei bambini colpiti, 9 frequentavano l'asilo; uno è deceduto per miocardite post-difterica.

Al verificarsi dei primi casi di infezione è stato subito disposto l'isolamento degli infermi, il prelievo di 178 tamponi per la ricerca di portatori e l'esecuzione su vasta scala della vaccinazione di richiamo.

Gli asili infantili di Botticino Sera e di Botticino Mattina sono rimasti chiusi, il primo dal 14 al 18 novembre 1955, e, il secondo, dal 5 al 9 gennaio e dal 22 al 27 febbraio 1956.

Si fa presente, per altro, che tutti i soggetti caduti ammalati erano stati vaccinati contro la difterite.

Malgrado non si siano verificati altri casi dal 12 febbraio scorso, l'ufficio sanitario pro-

vinciale mantiene la più rigorosa vigilanza nel predetto comune, procedendo alla ulteriore ricerca dei portatori.

L'Alto Commissario. TESSIERO.

PEDINI, CALVI, GITTI, ZANIBELLI, MONTINI, MENOTTI, FERRARIO, FUMAGALLI, BIAGGI, CHIARINI, COLLEONI, SAMPIETRO UMBERTO, DE BIAGI, ROSELLI e CAVALLI. — *Ai Ministri della difesa e della riforma dell'amministrazione.* — Per conoscere se, e secondo quali criteri — in sede di applicazione dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 — si propongono di riformare le norme che, sino ad ora, hanno regolato lo sviluppo di carriera del personale tecnico-civile in servizio presso l'amministrazione del Ministero della difesa.

Gli interroganti fanno presente che, sull'argomento, era in discussione presso la Commissione della Camera dei deputati, una proposta di legge (n. 135) la quale, dopo avere ottenuto il parere nettamente favorevole della Commissione difesa, non poté proseguire il suo corso sol perché, intervenuta la legge delega, fu ritenuta attinente ad una materia da rimettersi alla diretta competenza del Governo.

Gli interroganti richiamano comunque l'attenzione dei ministri competenti sulla urgenza di nuove norme che regolino le carriere del personale tecnico-civile dell'amministrazione della difesa, secondo criteri di parità assoluta con quanto stabilito per lo stesso personale che svolge analoghi compiti presso le altre amministrazioni. È noto infatti che, sino a questo momento, senza ragione plausibile, la carriera dei tecnici della difesa, pur con parità di titolo di studio e con non minore importanza di funzione, subisce limitazioni di sviluppo assai notevoli rispetto alla carriera dei tecnici dei Ministeri delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria e commercio.

Si ritiene inoltre che il perdurare di tale situazione di sperequazione, oltre che non avere giustificazione, determini un preoccupante esodo degli elementi migliori da un settore importante e delicato dell'amministrazione, e sia inoltre causa di un sempre minore afflusso di nuovi elementi. Ciò sembra trovare conferma nel fatto che recenti concorsi indetti per tale carriera sono andati in parte deserti. (19399).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro incaricato della riforma dell'amministrazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

All'adeguamento dello sviluppo di carriera dei ruoli del personale civile tecnico di concetto delle amministrazioni militari si procederà nel quadro della revisione dei ruoli dei dipendenti civili delle amministrazioni stesse. In attuazione dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, tenendo conto della natura delle mansioni dell'analogo personale delle altre amministrazioni.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa
BOVETTI.

PIGNI E INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se la domanda del comune di Lezzeno (Como) tendente ad ottenere un contributo per la costruzione di un palazzo scolastico, ha la probabilità di essere accolta.

Se non crede il ministro che l'accogliere tale domanda significhi aiutare seriamente e concretamente un comune montano con una economia povera. (20029).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione, non hanno consentito di poter comprendere, nel programma delle opere che sono state ammesse ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, per il corrente esercizio finanziario, la domanda del comune di Lezzeno (Como) intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 15 milioni, prevista per la costruzione dell'edificio scolastico.

Si possono, comunque assicurare gli onorevoli interroganti che non si mancherà di tener presente con ogni possibile considerazione, compatibilmente con le disponibilità di fondi, la richiesta che interessa il comune di Lezzeno, allorchando dovrà formularsi il programma del prossimo esercizio finanziario.

All'uopo è necessario che detto comune, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovi entro il 30 settembre 1956 la richiesta al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi competente.

Il Ministro. **ROMITA.**

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della sciagura verificatasi a Loceri (Ogliastro-Nuoro), dove un'abitazione è crollata travolgendo 60 persone, riunite per una veglia funebre, la maggior parte delle quali sono rimaste gravemente ferite; l'abitazione è una delle tante dell'Ogliastro che, lesionate dall'alluvione del 1950, da oltre cinque anni attendono invano le riparazioni disposte dalla legge,

per sapere se non ritenga che quest'ultima sciagura rappresenti un drammatico allarme e costituisca un richiamo alla urgente necessità di affrontare nel suo complesso, con misure adeguate, quali per esempio l'aumento del personale e dei mezzi a disposizione del Genio civile di Nuoro, il problema delle migliaia di pratiche relative a danni alluvionali non ancora definite dopo tanti anni. (19443).

RISPOSTA. — Lo stabile sito in Loceri, che di recente ebbe a subire il crollo del solaio di una camera, dove circa 70 persone (come da affermazione di un consigliere comunale di Loceri, travolto nel crollo) vegliavano la salma della defunta signora Melis Francesca, è intestato alla ditta Uda Maria fu Gregorio da Loceri, che in data 29 dicembre 1952 aveva presentato domanda di concessione del contributo per la riparazione dei danni alluvionali ai sensi della legge del 10 gennaio 1952, n. 9.

A seguito di tale domanda fu effettuato il sopralluogo allo stabile e, portata a termine la prescritta istruttoria, venne comunicato alla ditta interessata che con decreto 10 marzo 1954, n. 24091/5698 le era stato concesso il contributo preventivo per lire 103.500.

Si fa presente che il tecnico, libero professionista, che compilò la perizia della ripartizione dei danni per conto della ditta, non incluse fra le opere da eseguire nessun lavoro per riparazione o revisione di solai nell'immobile. Il solaio del locale dove è avvenuto il crollo, era costituito da travi in legno con sovrastante pavimento in mattonelle, e per detto solaio, come già accennato, nessuna previsione di riparazione venne fatta nella perizia; ciò evidentemente in quanto non furono riscontrati danni prodotti dalle alluvioni.

La causa del crollo è da attribuire evidentemente al sovraccarico determinato dalla presenza nel locale di 70 persone, il cui peso, oltre quello dei mobili, non poteva essere supportato dal vecchio solaio in legno di una stanza che, come rilevato sul posto, aveva una superficie di metri quadrati 21.

Sul detto solaio, infatti, è venuto a gravare, considerando un peso medio di chilogrammi 65 a persona, un carico complessivo di 4500 chilogrammi pari a chilogrammi 215 per metro quadrato, che, tenuto conto del peso dei mobili deve elevarsi a circa 250 per metro quadrato, senza tener conto dell'effetto dinamico dovuto al movimento delle persone. Tale sovraccarico, invece, è quello normalmente ammesso per solai in cemento ar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

mato, o misti e con travi di ferro e considerato come non mobile. È poi da tener conto che il carico suddetto non sarà stato certamente uniformemente distribuito, ma accentrato in una zona ristretta del locale.

Si aggiunge ancora che, dal sopraluogo effettuato dall'Ufficio del genio civile il 15 marzo 1956, è risultato che la ditta, nonostante la concessione del contributo preventivo concesso non aveva, al momento del crollo, ancora eseguito alcun lavoro di riparazione allo stabile sinistrato.

Circa, infine, la necessità di assegnare altro personale all'Ufficio del genio civile di Nuoro, si informa che detto ufficio dispone attualmente di 70 elementi, tra i quali 5 ingegneri tutti di ruolo, 18 geometri e 15 assistenti.

Le esigenze di quella sede sono tenute in particolare evidenza e vengono soddisfatte mano a mano che si presenta l'occasione favorevole.

Proprio di recente sono stati ivi destinati un ingegnere ed un geometra.

Comparativamente con quella di numerosi altri uffici dipendenti da questo Ministero e tenuto conto della carenza esistente nei ruoli dei funzionari tecnici, la situazione numerica dell'Ufficio di Nuoro può quindi dirsi buona.

Si assicura, tuttavia, che essa sarà ancora migliorata non appena si renderà disponibile qualche altro elemento e allorquando si procederà alla assegnazione dei geometri che risulteranno vincitori del concorso in via di espletamento.

Il Ministro: ROMITA.

POLANO, LACONI, PIRASTU E GALLICO SPANO NADIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Sui loro intendimenti circa il seguente ordine del giorno votato alla unanimità dal consiglio provinciale di Cagliari nella seduta del 15 marzo 1956:

« Considerato che le difficoltà del traffico del porto di Cagliari, che serve a tutta la provincia, vanno continuamente aumentando tanto da ostacolare l'afflusso delle navi; considerato che dopo la concessione da parte dello Stato nel 1954 di un contributo di lire 250 milioni, nessun'altra assegnazione è stata fatta per il completamento delle opere indispensabili alle esigenze funzionali del porto; e auspicando una maggiore sensibilità da parte del Governo nazionale; dà mandato al presidente perché, unendosi alle autorità regionali ed al sindaco di Cagliari che ha avuto eguale

mandato dal consiglio comunale unanime, esprima al Governo centrale la urgenza di procedere finalmente alla realizzazione del piano regolatore del porto di Cagliari predisposto sin dal 1922 ». (20074).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è già da tempo reso conto della necessità di provvedere all'ampliamento delle opere ed al miglioramento e potenziamento delle relative attrezzature nel porto di Cagliari, previste nel nuovo piano regolatore, in relazione alle esigenze sempre crescenti del traffico di merci e passeggeri e non ha mai trascurato di provvedere a soddisfare tale necessità nei limiti consentiti dal bilancio e dalle esigenze degli altri porti marittimi nazionali.

Anche nel programma del prossimo esercizio, malgrado la esiguità dei fondi assegnati per le opere straordinarie di tutti i porti marittimi nazionali e le inderogabili esigenze da più parti segnalate, saranno infatti compresi i finanziamenti necessari per assicurare la prosecuzione delle opere attualmente in corso senza alcuna interruzione e nel modo più sollecito possibile.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

PRIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ancora trovato possibilità di finanziamento il progetto presentato dalla civica amministrazione di Ascoli Satriano (Foggia), in ordine al completamento dei lavori di costruzione di un campo sportivo in quel comune.

L'interrogante ritiene doveroso sottolineare che l'amministrazione comunale di Ascoli Satriano, superando difficoltà finanziarie veramente rilevanti, per le particolari condizioni di bilancio, ha già effettuato lo sforzo per l'acquisto di materiale e di tutto quanto altro necessario per il funzionamento di tre cantieri di lavori ottenuti per la costruzione del campo sportivo così vivamente atteso dalla intera cittadinanza.

Allo stato, essendo ancora rilevante la spesa e non potendo contrarre alcun mutuo per il completamento dell'opera, si corre il rischio di perdere ogni sacrificio fatto e quindi il campo sportivo tanto desiderato da da anni.

L'interrogante richiama l'attenzione della Presidenza del Consiglio per intervenire eventualmente presso il C.O.N.I. perché metta a disposizione del comune di Ascoli Satriano i fondi per il completamento dell'opera. (19896).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano ha comunicato che il comune di Ascoli Satriano (Foggia), in data 23 settembre 1953, ebbe a rivolgere istanza onde ottenere un intervento finanziario per il completamento del locale campo sportivo.

Il C.O.N.I. rispose al comune il 3 ottobre successivo facendo presente che — prima di procedere all'eventuale concessione del contributo — era necessario che il progetto del nuovo impianto venisse approvato dalla commissione impianti sportivi del C.O.N.I. a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302 convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739. Ed in conseguenza invitò il comune a trasmettere alla detta commissione il progetto stesso nonché la documentazione tecnica e contabile.

Da quell'epoca nessuna ulteriore notizia è pervenuta agli uffici del C.O.N.I.

Il Sottosegretario di Stato. RUSSO.

RICCIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è stata disposta pensione a favore di Gambin Pietro fu Antonio, domiciliato a Rovesano di San Giorgio della Rochinvetta (Udine), per la morte del figliolo Gambin Umberto di Pietro. (19275).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se, con altra circolare, ed in conseguenza soprattutto dei gravi danni causati dalla neve e dal gelo, intende disporre l'estensione dei contributi anche per gli agrumeti. (19934).

RISPOSTA. — La circolare della Cassa per il Mezzogiorno, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, limita i contributi per i miglioramenti fondiari per gli impianti di agrumeti alla sola sistemazione del terreno, nonché alle opere di ricerca, adduzione e distribuzione delle acque per uso irriguo, escludendo dal contributo le piantagioni e le altre opere ad esse direttamente connesse.

La richiesta dell'onorevole interrogante tenderebbe, invece, a far rientrare fra le opere sussidiabili anche gli impianti degli agrumeti e, poiché fa riferimento ai gravi danni causati dalle nevi e dal gelo, è evidente che si vorrebbe anche estendere il provvedimento ai risarcimenti di colture danneggiate, prov-

videnze queste che non rientrano tra gli interventi della Cassa.

Poiché i motivi che hanno determinato la esclusione degli agrumeti dalle opere sussidiabili restano validi anche in seguito ai danni causati dalla eccezionale decorsa stagione, in quanto l'esclusione è stata determinata dalla preoccupazione di un eccessivo estendimento delle colture, con il pericolo, quindi, di difficoltà di collocamento di prodotti, nonché dalla certezza che trattasi di colture particolarmente redditizie per le quali i proprietari hanno goduto di un lungo periodo di alti prezzi, non si ritiene opportuno adottare il provvedimento sollecitato. E da considerare che analogo provvedimento verrebbe indubbiamente richiesto dai possessori di vigneti o di altre colture arboree specializzate ugualmente esclusi dai sussidi della Cassa per considerazioni analoghe a quelle più sopra ricordate.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

RIVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, considerando:

che l'imposta generale sull'entrata per i maiali macellati ad uso privato era stabilita in lire 250 a capo, secondo quanto disponeva la circolare ministeriale del 2 marzo 1948, n. 70290, e cioè nell'esclusivo intento di concedere speciali agevolazioni ai privati consumatori;

che la nuova legge 4 febbraio 1956, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1956, n. 37, disciplina la materia della imposta generale sull'entrata in modo tale da sconvolgere totalmente gli accorgimenti adottati in precedenza a favore dei macellatori ad uso famiglia;

che dal 29 febbraio 1956, e cioè dalla data di entrata in vigore della predetta legge, chiunque macelli suini ad uso privato, nel mentre continua a pagare l'imposta di consumo a capo e con le riduzioni di cui all'articolo 97 del testo unico per la finanza locale, per l'imposta generale sull'entrata invece non gode di nessun beneficio, essendo stato messo alla stregua dei macellatori per commercio, tanto che un suino macellato per uso privato, del peso morto di chilogrammi 100 deve pagare per l'imposta generale sull'entrata la somma di lire 2800, anziché lire 250, com'era fino al 28 febbraio 1956;

non creda necessario ed urgente emanare precise disposizioni in merito per continuare nelle precedenti agevolazioni e ripor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

lare il sistema dell'imposta generale sull'entrata a capo, e cioè alle lire 250.

Si verrebbe ad eliminare il grave stato di disagio e il più grave malcontento determinatosi nel largo strato sociale colpito dall'inatteso ed ingiustificato provvedimento. (19724).

RISPOSTA. — In base alla legge 4 febbraio 1956, n. 33, l'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e per tutti i prodotti, indicati all'articolo 2 della legge stessa, è dovuta una volta tanto per il fatto dell'assoggettamento dei prodotti stessi all'imposta di consumo.

Pertanto, l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata anche al bestiame suino macellato per il consumo familiare in base alla quota fissa per chilogrammo di carni determinata nella tariffa duramata dal Ministero, appare conforme ad una esatta interpretazione della citata legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Non si può però negare che l'importo di tale tributo che, come innanzi detto, viene riscosso con il sistema *una tantum*, si riveli piuttosto gravoso per quelle carni, come nel caso di quelle provenienti da suini mattati per il consumo familiare, per le quali, successivamente alla macellazione dell'animale, non si verifica alcun altro atto economico.

Per ovviare a tale inconveniente è indispensabile l'emanazione di una apposita norma legislativa e il Ministero ha già a ciò provveduto predisponendo uno schema di disegno di legge che, come sarà noto all'onorevole interrogante, trovasi già all'esame del Parlamento — con il quale si propone appunto che l'imposta generale sull'entrata per il bestiame suino macellato dagli allevatori diretti, che siano manuali coltivatori di fondo per essere totalmente destinato al consumo familiare, venga riscossa mediante applicazione della speciale quota fissa di lire 250 a capo.

Con lo stesso provvedimento si prevede, altresì, una uguale agevolazione per il bestiame ovino che sia, alle sopraesposte condizioni, macellato dagli allevatori diretti manuali coltivatori di fondo, mediante applicazione della quota fissa ridotta di lire 200 al capo.

Nelle more dell'approvazione del suddetto provvedimento legislativo, le intendenze di finanza sono state autorizzate — com'è noto — ad impartire disposizioni affinché l'imposta entrata per i suini e gli ovini destinati al consumo familiare venga riscossa mediante ap-

plicazione delle quote fisse rispettivamente di lire 250 e di lire 200 a capo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROBERTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del bilancio.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge con il quale devesi estendere al personale della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, il trattamento di quiescenza sulla base dell'80 per cento degli stipendi, già adottato per tutto il personale dipendente dello Stato in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. (20282).

RISPOSTA. — Già da tempo è allo studio la possibilità di estendere al personale, il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, con le quali è stato stabilito che il trattamento di quiescenza sia liquidato sull'a base dell'80 per cento degli stipendi.

Ai fini della predisposizione del relativo provvedimento, sono in corso scambi di vedute con le altre amministrazioni interessate.

Il Ministro di grazia e giustizia. MORO.

ROBERTI E COLOGNATTI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano necessario intervenire in difesa dei lavoratori dipendenti dalla ferrovia secondaria Napoli-Piedimonte d'Alife, categoria fattorini, adibiti al servizio sulle linee automobilistiche gestite dalla ferrovia stessa come linee « sostitutive » o « integrative » del servizio ferroviario da Santa Maria Capua Vetere a Piedimonte d'Alife e da Frignano Maggiore a Napoli.

Detti fattorini, in numero di circa 50, pur avendo tutte le caratteristiche e funzioni proprie della categoria autoferrotramvieri, non hanno ancora lo stato giuridico della categoria stessa, specie per quanto riguarda la stabilità e il trattamento giuridico economico previsto dal regio decreto legge 8 gennaio 1931, n. 148. (20292).

RISPOSTA. — Le disposizioni vigenti in materia di trattamento del personale dei pubblici trasporti in concessione non prevedono l'applicazione del particolare stato giuridico previsto dal regio decreto 9 gennaio 1931, n. 148, ai lavoratori impiegati sulle autolinee extraurbane, tranne il solo caso in cui si tratti

di elementi già in servizio su feretrotramvie sostituite con autolinee ed utilizzati su tali autolinee sostitutive.

Ciò stante, è da escludere che in base alla vigente legislazione lo stato giuridico previsto dal richiamato decreto 148 possa competere e, quindi, essere applicato ai bigliettai impiegati sulle autolinee sostitutive od integrative della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife che non lo abbiano già acquisito per precedente servizio di ruolo sulla ferrovia.

Conseguentemente, non si rende possibile alcun intervento nel senso richiesto presso la società concessionaria.

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

ROBERTI, CUCCO E DE TOTTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.*

— Per conoscere i motivi per i quali al personale infermieristico in servizio presso le cliniche universitarie non è corrisposta né l'indennità di rischio né l'indennità di orario notturno, mentre invece dette indennità sono da tempo percepite dagli infermieri dipendenti da ospedali civili, psichiatrici, sanatoriali e da case private di cura. (19155).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha già avuto occasione di proporre al tesoro la concessione di una indennità di rischio e di lavoro notturno in favore di talune categorie di personale statale in servizio nelle università, ivi compresa quella del personale infermieristico: è stato anzi inviato al predetto Ministero un apposito schema di disegno di legge.

Il Ministero del tesoro, per conto del quale anche si risponde, ha però fatto presente quanto segue:

a) la situazione del bilancio dello Stato non consente di aggravare oltre l'onore sostenuto per gli assegni al personale, sia con l'aumento delle competenze esistenti, sia istituendone di nuove;

b) l'attribuzione di una particolare indennità al personale dei reparti clinici e dei laboratori scientifici delle università, sotto il titolo della specifica attività professionale e del rischio, determinerebbe analoghe richieste da parte di numerose altre categorie di personale, specialmente tecnico, con nuovi imprevedibili riflessi finanziari a cui lo Stato non potrebbe far fronte per ragioni di bilancio;

c) sarebbe necessario porre termine al dilagare delle indennità o competenze accessorie per ritornare al principio dell'adempimento di tutte le funzioni insite nel proprio

grado o qualifica derivanti dal rapporto d'impiego liberamente assunto.

Per tali ragioni il tesoro non ha potuto neppure aderire all'ulteriore corso della recente iniziativa dei senatori Bitossi ed altri — Atto Senato n. 1127 — riguardante la « concessione di una indennità di lavoro nocivo e rischioso in favore del personale addetto ai laboratori scientifici e tecnici e alle cliniche dipendenti dalle amministrazioni dello Stato nonché di una indennità di vestiario in favore del personale addetto ai laboratori chimici dello Stato ».

Il Ministro della pubblica istruzione. ROSSI.

RUBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire con ogni premura per sollecitare i lavori di asfaltatura della strada Futani-Scario (Salerno), ridotta in condizioni di assoluta impraticabilità. (19454).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non può fornire alcuna notizia circa i lavori di asfaltatura della strada Futani-Scario, in quanto essi risultano eseguiti dall'ufficio tecnico provinciale di Salerno con fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro ROMITA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda provvedere perché il movimento franoso segnalato in Belmonte del Sannio (Campobasso) venga arginato e sia restituita quindi la tranquillità alle numerose famiglie che temono, in conseguenza, per la stabilità già minacciata dalle loro abitazioni. (19882).

RISPOSTA. — Per il movimento franoso verificatosi nel comune di Belmonte del Sannio è stata redatta una perizia, in corso di approvazione, nella quale sono previsti lavori di costruzione di un tratto di muro crollato a valle di via Orticelli per l'importo di lire 3 milioni.

Si comunica, inoltre, che i lavori di cui trattasi vengono eseguiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e per ragioni di urgenza sono stati, pertanto, già appaltati e consegnati all'impresa aggiudicataria.

Il Ministro ROMITA.

SANSONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza:

1°) che nella direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena si è venuto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

creando un ufficio per minorenni, il quale non solo è materialmente allogato fuori della sede del Ministero, ma agisce indipendentemente da qualsiasi controllo come per legge;

2°) che il detto ufficio ha avvocato a sé tutti i rami del servizio riguardanti i minorenni, curando la gestione dei fondi relativi con criteri in aperto contrasto con ogni norma amministrativa in materia di acquisti da parte delle amministrazioni dello Stato;

3°) che, per effetto di tale gestione indipendente, si comprimono le possibilità ricettive dei centri con evidente danno per tanti giovani, bisognosi di correzione e di assistenza morale;

4°) che, in aperta violazione dell'articolo 80 del regolamento 30 luglio 1940 per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — secondo cui è consentito, solo in via del tutto eccezionale, che a dirigere istituti per minorenni siano destinati i censori (funzionari di gruppo B) — si stanno eliminando i direttori (funzionari di gruppo A) dai più importanti centri senza una plausibile ragione, laddove essi, per il maggiore titolo di studio e per la loro preparazione, danno più sicuro affidamento di capacità ed esperienza,

5°) che, infine, è stato assunto senza concorsi un nuovo personale aggregato e forfetario, maschile e femminile, con attribuzioni e qualifiche non bene precisate, per il funzionamento di uffici non ancora entrati nella legislazione minorile, e per di più si sono istituiti mediante semplici circolari centri distrettuali di rieducazione — non previsti da alcuna legge e da alcun organico — destinandovi funzionari in base a criteri di palese favoritismo, senza alcuna garanzia per i più anziani e più meritevoli.

Ed in conseguenza se non creda disporre un'inchiesta e principalmente soprassedere da modifiche o riforme in tema di rieducazione minorile, non previste da leggi democraticamente discusse ed approvate dal Parlamento. (19254).

RISPOSTA. — Alle dipendenze della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero è sempre esistito, in base all'organico, un ufficio per la rieducazione dei minorenni. A causa della assoluta deficienza di locali nella sede del Ministero, detto ufficio fu trasferito, or sono due anni, nello stabile di cui l'amministrazione dispone in via Giulia, 52. È da fare presente che nello stesso stabile è altresì sistemato anche un altro ufficio dipendente dalla suindicata di-

rezione generale e, precisamente, quello che sovrintende alle carceri mandamentali.

La separazione di sede non reca alcun pregiudizio al controllo da parte della direzione generale, alla quale affluisce la corrispondenza in arrivo ed in partenza interessante l'attività dell'ufficio minorenni cui, inoltre, è vietato di trattare pratiche e di spedire lettere che non siano state precedentemente esaminate e viste dalla direzione generale.

È da escludere quindi che l'ufficio minorenni agisca « indipendentemente da qualsiasi controllo ».

Quanto al secondo punto della sua interrogazione, si fa presente che l'ufficio minorenni ha effettivamente assunta da due esecenti finanziari la gestione del capitolo di bilancio riguardante appunto il mantenimento dei minori. A ciò l'ufficio è stato debitamente autorizzato con apposito decreto ministeriale, essendosi ritenuto conveniente che i fondi, prima amministrati dall'ufficio che provvede al mantenimento dei detenuti adulti, fossero distaccati dalla gestione comune. Tale separazione invero è logica e necessaria, perché si fonda sull'esigenza di differenziare quanto più è possibile i criteri che presiedono alle spese in due settori tanto dissimili tra loro. È sembrato in sostanza indispensabile che l'ufficio che dirige l'andamento degli istituti medesimi si adegui ai moderni sistemi dell'educazione minorile ed ai criteri specifici con cui devono essere governate le case di rieducazione per minori, ben diversi da quelli che presiedono all'amministrazione degli istituti destinati agli adulti.

Gli acquisti poi ai quali detto ufficio deve provvedere vengono compiuti con l'osservanza delle norme di legge.

Si aggiunge che la gestione indipendente non ha affatto compresso le possibilità ricettive degli istituti per minori; essi sono invece sufficienti ad assicurare il ricovero dei giovani dei quali i tribunali abbiano deciso l'internamento. Allo scopo, poi, di svolgere una proficua azione educativa, che può essere efficacemente esercitata solo in istituti poco affollati, si tende a ridurre la popolazione minorile negli antichi istituti, facendone sorgere nella medesima zona altri di media capacità, adatti a non più di 60-80 posti ciascuno, e ciò anche al fine di adottare una maggiore specializzazione di ogni stabilimento in relazione alle varie categorie di ragazzi.

Riguardo al punto quarto della sua interrogazione, desidero informarla che, in base alle vigenti norme, alla direzione di ogni « centro di rieducazione » — uno per ogni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

distretto di corte di appello, a norma della legge 20 luglio 1934, n. 1404 — è destinato un direttore di gruppo A con incarico di coordinamento, di propulsione e di controllo su tutte le sezioni del centro esistenti nel territorio del distretto. Tali sezioni sono invece affidate al Governo ed alla responsabilità di un funzionario di educazione di gruppo B (censore od istitutore), trattandosi di direzione locale di istituti periferici dove sulla funzione amministrativa prevale quella educativa vera e propria, la quale va affidata a funzionari del ruolo di educazione istituzionalmente chiamati e specificamente preparati a tale compito.

Circa l'ultimo punto della sua interrogazione, è da fare presente che, per le speciali ricerche e gli accertamenti prescritti dalla citata legge del 20 luglio 1934, sono necessarie accurate indagini intese a ricostruire la personalità e l'ambiente di provenienza di ciascun minore. Trattasi di ricerche di carattere del tutto particolare che vengono affidate ad esperti del servizio sociale e, se il caso lo richiede, a psichiatri e psicologi in collaborazione con gli educatori degli istituti.

I suddetti esperti, se non sono legati da rapporto di impiego con l'amministrazione, vengono compensati con onorari rispondenti alle rispettive prestazioni e liquidati in base a parcelle.

Pertanto, mentre non si ritiene necessaria alcuna speciale inchiesta al di fuori del quotidiano e continuativo controllo esercitato dagli organi competenti dell'amministrazione centrale, si può assicurare che in tema di rieducazione minorile non vengono attuate modifiche o riforme che, pur seguendo i più recenti dettami della pedagogia e della psicologia, non restino nell'ambito delle vigenti leggi.

Il Ministro: MORO.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in vista del maltempo e delle deleterie conseguenze che ne sono derivate per i lavoratori delle province di Catania, Messina, Caltanissetta, Enna, Siracusa, procedere alla immediata approvazione delle proposte di cantieri di lavoro ultimamente trasmesse dagli uffici del lavoro interessati e parzialmente approvate dal Ministero in data molto recente.

L'approvazione totale di tali piani permetterebbe un notevole assorbimento di mano d'opera disoccupata e servirebbe ad alleviare

il grave stato di miseria del bracciantato delle suddette province.

In particolare, e per ciò che attiene al piano della provincia di Catania, si chiede di conoscere dal ministro, se non ritenga opportuno di provvedere alla approvazione del cantiere di rimboschimento in contrada Scallazza del comune di Caltagirone, di quello per il completamento del primo piano dell'istituto San Giuseppe nel comune di Calatabiano; di quello per la sistemazione del secondo tratto di via Castagneto Nuovo nel comune di Piedimonte Etneo; di quello per l'ampliamento del cimitero e la sistemazione a terrazze dell'azienda agraria della scuola statale di avviamento professionale del comune di Paternò; di quello per il completamento e l'ampliamento del nido ricreativo ed educativo del convento dei cappuccini di Randazzo; di quello per il completamento dell'orfanotrofio Allegra del comune di Acireale; di quello per il completamento del centro di addestramento professionale nel comune di Riposto; di quello per la sistemazione delle strade adiacenti alla strada Pedara-Tarderìa del comune di Pesara; di quello per la sistemazione della strada Altarello nel comune di Belpasso. (19212).

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponda o meno a verità la notizia diffusasi negli ambienti del siracusano, che da parte dell'amministrazione ferroviaria si procederebbe solamente alla elettrificazione del tratto ferroviario Messina-Catania, trascurando quello Catania-Siracusa, senza tener conto dell'eminente importanza turistica di quest'ultima città, che, tra l'altro, è stazione terminale di grandi linee ferroviarie italiane.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro di conoscere, qualora la notizia che forma oggetto della presente interrogazione risponda realmente a verità, quali opportuni provvedimenti intenderà adottare, al fine di procedere alla elettrificazione del tratto ferroviario Catania-Siracusa. (20343).

RISPOSTA. — Nel programma di potenziamento della rete ferroviaria è compresa la elettrificazione dell'intera linea Messina-Catania-Siracusa.

L'esecuzione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie viene necessariamente svolto in relazione alle somme messe a disposizione delle ferrovie dello Stato, e, pertanto la suddetta elettrificazione si è dovuta limitare, per ora, al tratto Messina-Cata-

ma, anche perché si avrà una maggiore convenienza economica derivante dalla più elevata intensità del traffico.

Circa l'inizio dei lavori di elettrificazione sulla rimanente tratta Catania-Siracusa non possono essere fatte previsioni, non conoscendosi quando saranno messi a disposizione i fondi necessari.

Il Ministro: ANGELINI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1°) che, nonostante penda procedimento penale, per gravissimi reati contro pubbliche amministrazioni, a carico dell'avvocato Vincenzo Magaudda, presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Messina, lo stesso sia tuttora in carica, detenendo così i documenti contabili che sono alla base della inchiesta giudiziaria;

2°) che il procuratore della Repubblica di Messina è il dottor Francesco Bilotta, il cui figlio, nelle interminabili more di questo processo, è stato in modo addirittura eccezionale favorito dall'istituto presieduto dal Magaudda mediante la permuta di un alloggio che, per l'occasione, fu particolarmente abbellito con la non lieve spesa di lire duecentocinquemilatrecentottantaquattro e centesimi ottanta, sopportata per opere non necessarie e contro la prassi seguita dall'istituto:

3°) che con scarso senso di opportunità il predetto procuratore ritenne personalmente il processo senza assegnarlo al magistrato del suo ufficio che in udienza, in occasione di altro procedimento connesso, aveva chiesto l'apertura di indagini a carico del Magaudda in seguito ad elementi in quell'occasione emersi.

Per sapere poi se il ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno promuovere un'inchiesta, attraverso gli organi competenti nei confronti del dottor Francesco Bilotta.

Per conoscere infine se il ministro dei lavori pubblici non ritenga di dover applicare nella fattispecie le norme della legge 1° marzo 1952, n. 113, comportante, per gravi motivi, la destituzione del presidente e lo scioglimento del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari. Ciò allo scopo di favorire una più completa ed obiettiva indagine giudiziaria. (18043).

RISPOSTA. — Il procedimento penale a carico dell'avvocato Vincenzo Magaudda è attualmente in fase istruttoria, che si prevede lunga, data la complessità e delicatezza delle indagini.

Si aggiunge che dagli accertamenti eseguiti a seguito della sua interrogazione, il comportamento del procuratore della Repubblica dottor Francesco Bilotta, in rapporto al cedimento in questione, è risultato correttissimo ed esente da qualsiasi censura. Il procedimento si svolge sotto l'attenta vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello.

È da fare presente che il figlio del dottor Bilotta ottiene il cambio di alloggio dall'Istituto delle case popolari di Messina, presieduto dall'avvocato Magaudda, seguendo la normale procedura, in data anteriore all'inizio dell'attuale processo contro il Magaudda medesimo.

Il Ministro di grazia e giustizia MORO.

SENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — con riferimento all'ordine del giorno presentato alla Camera in sede di discussione del bilancio, e dell'Assemblea approvato con voto unanime nella seduta del 18 ottobre 1955 — se non creda provvedere definitivamente, in esecuzione del voto della Camera, all'esatta applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e quindi disporre l'effettivo esonero dai contributi unificati di cui all'articolo 32, delle « aziende » calabresi danneggiate dalle alluvioni.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere lo stato dei lavori per la riforma dell'attuale sistema di imposizione e riscossione dei contributi unificati in agricoltura, onere che gli agricoltori calabresi non sono in condizioni di sopportare oltre.

È nota la crisi che travaglia gli imprenditori agricoli calabresi. (18269).

RISPOSTA. — In esecuzione del voto espresso dalla Camera dei deputati in data 18 ottobre 1955, sono in corso di emanazione apposite disposizioni, relativamente alla norma di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

È, comunque, da osservare che attualmente è ancora sospesa la riscossione di tutti i contributi gravanti sulle aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 e non soltanto di quelli gravanti sulle parcelle catastali effettivamente danneggiate.

Quanto alla seconda parte della interrogazione, si precisa che attualmente sono in corso di pratico esperimento gli accorgimenti, intesi ad una migliore distribuzione dell'onere dei contributi agricoli unificati, suggeriti dall'apposita commissione di studio nominata lo scorso anno.

È da rilevare, per altro, che ogni eventuale provvedimento potrebbe mirare ad una diversa distribuzione dell'onere contributivo, ma non già ad una compressione di esso.

Ai fini della più esatta ed approfondita valutazione del tanto dibattuto problema della onerosità dei contributi agricoli unificati, non è inopportuno rammentare che ai lavoratori agricoli, per prestazioni previdenziali ed assistenziali, vengono erogati circa 120 miliardi annui. Di contro, in correlazione a tali prestazioni, si riscuotono contributi per circa 50 miliardi annui, pari, cioè, a meno del 20 per cento del valore della produzione agricola lorda, vendibile.

Da ciò consegue, in primo luogo, che la economia agricola (la quale, nel suo complesso, abbraccia anche la economia dei prestatori d'opera, oltre che quella dei datori di lavoro) riceve, nel settore previdenziale, oltre il doppio di quel che dà; in secondo luogo, che non può, in via assoluta essere considerata onerosa una contribuzione, la quale non raggiunge nemmeno il 20 per cento della produzione lorda vendibile. A indiretta riprova di ciò, sta il fatto che un favorevole raccolto granario (come quello verificatosi nella decorsa annata agraria) ha comportato, da solo, un maggior reddito di 125 miliardi, pari, quindi, a circa il triplo dell'onere complessivo dei contributi agricoli unificati.

Non si vuole, con ciò, mettere in dubbio che determinate categorie di aziende, specie nell'Italia meridionale, possano trovarsi in difficoltà, ma non sarebbe azzardato fare risalire queste ultime, più che all'onere dei contributi agricoli unificati, ad altri fattori e, soprattutto, alla organizzazione antieconomica delle imprese.

In effetti, quando da un fondo, anche di medi reddittività, intendono trarre i mezzi di vita un proprietario, un affittuario ed un subaffittuario coltivatore diretto (e, purtroppo, esempi del genere sono, specie in Calabria, alquanto diffusi), si ha un tale frazionamento di reddito, che questo, nelle singole frazioni in cui è polverizzato, tende ad assumere valori molto vicini allo zero. È incontestabile che, in tali casi, possa apparire gravoso (e, spesso, insostenibile) un onere contributivo, anche più modesto dell'attuale, il quale incidendo in aumento sui costi di produzione, tende ovviamente a comprimere il reddito fondiario.

La questione, pertanto, ha radici ben profonde ed investe problemi sulla cui complessità è superfluo soffermarsi.

L'onorevole interrogante ben è a conoscenza che il Governo ha cercato e cerca di venire incontro agli agricoltori, specie medi e piccoli, ogni qual volta circostanze obiettive rendano necessario un intervento di favore: in tale quadro rientrano le esenzioni concesse ai territori montani, la sospensione della riscossione per le partite inferiori alle lire 10 mila, i provvedimenti — anche recentissimi — per le zone danneggiate da eventi atmosferici.

Non può sottacersi, infine, che ulteriori agevolazioni finirebbero col significare il definitivo tracollo delle gestioni previdenziali, la cui situazione finanziaria desta già gravissime preoccupazioni.

Il Ministro: VIGORELLI.

SENSI. — Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se non credano intervenire affinché sia conclusa la pratica per la sistemazione di bonifica del fiume Oliva ed affluenti in territorio di Aiello Calabro (Cosenza) il cui progetto sarebbe stato approvato da tempo. (18398).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dell'agricoltura e delle foreste e si informa che, per la sistemazione del torrente Oliva in territorio di Aiello Calabro, nessun progetto è pervenuto alla Cassa per il Mezzogiorno.

Risulta pervenuta soltanto una relazione di massima, a cui non ha fatto seguito alcuna progettazione esecutiva, in quanto il bacino del torrente Oliva non è afferente a comprensori di bonifica, in cui la Cassa è autorizzata ad intervenire.

Eventuali interventi nel bacino del torrente di che trattasi potranno aversi soltanto in sede di attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria.

Il Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

SENSI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se non creda urgente ed opportuno intervenire affinché sia sollecitata al massimo la sistemazione delle frane minaccianti l'abitato di Lappano (Cosenza), con relativo imbrigliamento del torrente e deviazione delle acque piovane.

Attualmente sono minacciate molte case e soprattutto l'edificio municipale e le scuole annesse, talché si rende necessaria ed urgente

la sistemazione del suolo franoso, anche ad evitare pericoli maggiori alla incolumità pubblica. (20004).

RISPOSTA. — L'abitato di Lappano costituito da un modesto agglomerato di caseggiati posti sulla parte alta di uno sperone del massiccio della Sila, è effettivamente interessato da movimenti franosi, sia al lato nord-ovest che al lato est.

Di tali movimenti quelli concernenti il lato nord-ovest non destano alcuna preoccupazione, data la funzionalità delle briglie in muratura, realizzate dal Genio civile di Cosenza negli anni 1929-30 lungo un tratto del vallone denominato « Fontana d'Impede », a consolidamento della sovrastante zona.

Viceversa, il movimento franoso interessante il lato est dell'abitato (contrada Colla), dovuto sia alle acque piovane che s'infiltrano nel sottosuolo della campagna circostante, sia alla natura molto incoerente del sottosuolo medesimo, ha provocato danni a numerose abitazioni delle quali 5 sono state dichiarate inabitabili.

Anche l'edificio municipale, i cui vani a pianterreno sono adibiti a scuola, presenta alcune lesioni che, però, non essendo gravi, non destano preoccupazioni.

Per venire incontro ai bisogni della popolazione rimasta senza tetto, questo Ministero ha costruito, a titolo di pronto soccorso, 12 alloggi, ai quali ne vanno aggiunti altri 6 realizzati con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Sebbene l'abitato in parola sia compreso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, data la natura dei movimenti franosi ed in considerazione del voto espresso dal geologo a suo tempo inviato sul posto dal Ministero dell'Industria e commercio — servizio geologico d'Italia — ritiene sia più opportuno realizzare un parziale trasferimento, anziché eseguire opere di consolidamento, della suddetta contrada Colla.

All'attuazione di tale parziale trasferimento sarà provveduto con i fondi di cui alla legge per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177 ed al riguardo è già stato interessato il comitato previsto dall'articolo 6 della legge stessa.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire perché il consorzio di irrigazione « Matinazza, Piana, Mazzicanino » di Morano Calabro (Cosenza), si abbia finalmente il chiesto ricono-

scimento in sanatoria del diritto di derivazione d'acqua, ingiustamente ostacolato dalla Società pugliese di elettricità. Si tratta di un problema di vitale importanza per l'agricoltura e l'economia della zona interessata; e si confida nell'intervento del ministro. (20067).

RISPOSTA. — Il consorzio di irrigazione « Matinazza, Piana, Mazzicanino » di Morano Calabro (Cosenza), ha presentato in data 10 febbraio 1955 una istanza intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dai torrenti Caballa e Serra, allo scopo di irrigare i terreni del proprio comprensorio.

Su tale istanza è stata già esperita a cura dell'Ufficio del genio civile di Cosenza la prescritta istruttoria, nel corso della quale è stata presentata opposizione dalla Società generale pugliese di elettricità, concessionaria delle acque del bacino Coscile, nel quale ricadono i due torrenti anzidetti, in virtù del decreto ministeriale 4987 del 18 dicembre 1947; opposizione, intesa più che altro ad ottenere l'indennizzo previsto dall'articolo 45 o dall'articolo 47 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza di detta opposizione si rende necessario sottoporre gli atti dell'istruttoria dell'istanza di che trattasi all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici perché si pronunzi in merito.

Poiché dall'esposto 3 marzo 1956, del comune di Morano Calabro, inviato a questo Ministero dallo stesso onorevole interrogante, si rilevano circostanze che non risultano dagli atti dell'istruttoria, questo Ministero ha ritenuto opportuno richiedere all'Ufficio del genio civile chiarimenti in merito.

Non appena l'Ufficio predetto avrà fornito le notizie richieste, si provvederà a trasmettere gli atti della pratica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il necessario parere.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — con riferimento ai voti espressi dal Congresso nazionale giuridico forense nel settembre 1955 — se non ravvisi l'opportunità di intervenire per la sollecita istituzione della corte di appello di Trieste, il cui disegno di legge risulta già approvato. (20240).

RISPOSTA. — Il disegno di legge per la determinazione della circoscrizione territoriale della corte di appello di Trieste sarà in questi giorni presentato al Parlamento.

Il Ministro: MORO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita assegnazione di fondi adeguati all'amministrazione del comune di Viggianello (Potenza) necessari alla costruzione di sei fontanine nelle frazioni dipendenti, tenendo presente che i relativi progetti sono già stati approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza e che la pratica ha avuto inizio fin dall'anno 1942, e che — da quella data — la popolazione attende la realizzazione della importante opera pubblica, destinata a sollevare dal disagio le sei frazioni abbandonate. (18955).

RISPOSTA. — Per la costruzione degli acquedotti per l'alimentazione idrica delle borgate Falascosa, Voscari e Torno del comune di Viggianello, questo Ministero ha già finanziato tre perizie, per un importo complessivo di lire 20.500.000. Non appena i relativi decreti saranno stati registrati alla Corte dei conti, sarà subito esperita la gara per l'appalto dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'Ufficio del genio civile di Potenza ha da tempo approntato altre due perizie per la costruzione dell'acquedotto nella borgata Caloe e Sant'Onofrio del detto comune, per un importo complessivo di lire 10.300.000.

La limitata disponibilità di fondi non consente di dare corso, almeno per il momento, a tali ultimi elaborati, comunque, non si mancherà di esaminare la possibilità di finanziare almeno una delle due perizie, nell'esercizio venturo, compatibilmente con le assegnazioni di bilancio ed in relazione alle necessità di altri comuni della regione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre i necessari lavori per l'allacciamento Nocara-Ponte Ragone, a mezzo di una strada di circa 8 chilometri che servirebbero a collegare la Lucania con la Calabria ed il cui progetto fu approvato da circa un anno e la cui realizzazione è attesa dalla popolazione di San Gregorio Lucano (Matera) e di altri comuni circostanti, che avrebbero finalmente la possibilità di una rapida e razionale via di comunicazione, indispensabile agli sviluppi della zona. (19207).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di allacciamento Nocara-Ponte Ragone è prevista fra le opere che saranno realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Risulta a questo Ministero che il progetto di tale opera, dell'importo di lire 260 milioni, è già stato trasmesso alla citata Cassa per il relativo finanziamento.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se abbia notizia di un doloroso episodio di dedizione al dovere, recentemente accaduto in Lucania.

Il giorno 2 febbraio 1956, il pastore Colangelo Carmine fu Donato, di anni 21, da Forenza (Potenza), partito dalla frazione Sterpito di Filiano (Potenza), per rispondere alla chiamata alle armi, prima di giungere a Venosa, luogo di presentazione, fu colto da una bufera di neve.

L'animoso giovane, anziché curarsi della propria incolumità, nel timore di non giungere puntualmente alla chiamata, affrontò la bufera e rimase ucciso in atto di commovente senso di responsabilità.

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga umano ed opportuno disporre la erogazione di un sussidio straordinario ai familiari del giovane, luminoso esempio di sacrificio e di virtù militare. (19725).

RISPOSTA. — L'amministrazione è a conoscenza dell'infortunio mortale di cui è rimasto vittima il giovane Colangelo ed è già intervenuta concedendo, a titolo assistenziale, un sussidio ai familiari.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito di completare l'edificio scolastico di Episcopia (Potenza), iniziato sin dal 1948 e restato alla sola ossatura di cemento armato.

Mentre si sottolinea la capitale importanza che l'edificio riveste per la popolazione scolastica (costretta ad affrontare disagi di ogni genere ed a sostare in aule fredde ed antigiunche), si fa presente che le intemperie e l'incuria continuano a far deperire lo scheletro della costruzione; ciò che obbligherà a spese maggiori, al momento in cui i lavori saranno ripresi. (19727).

RISPOSTA. — Al comune di Episcopia venne promesso, nell'esercizio finanziario 1950-51 il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 20 milioni per i lavori di completamento dell'edificio scolastico.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

Alla esecuzione di tali lavori deve provvedere il comune interessato il quale non ha fino ad ora fatto pervenire il progetto dell'opera e la documentazione occorrente per la formale concessione del contributo promesso.

Il Ministero dei lavori pubblici, a nome del quale anche si risponde, ha interessato il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza affinché faccia conoscere le ragioni che hanno determinato il ritardo e, se del caso, solleciti l'ente suddetto a produrre la richiesta documentazione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga doveroso ed opportuno tributare l'elogio del Governo ai dirigenti ed al personale dell'Azienda nazionale autonoma della strada di Potenza e Matera, per l'opera incessante da essi prestata durante i venti giorni di maltempo, nel riattivare strade, sgomberarle dalla neve e rendere sicuro il transito, rischiando più volte la vita per i suesposti interessi della cittadinanza. (19741).

RISPOSTA. — Apprezzando in tutto il suo valore e la sua ampiezza l'opera compiuta con alto spirito di sacrificio e spesso con rischio personale non soltanto dai dirigenti ma anche e soprattutto dal personale degli uffici compartimentali dell'A.N.A.S. nelle regioni della Penisola ove maggiormente ha infierito il maltempo durante le eccezionali nevicate dello scorso inverno 1955, si è già rivolto, in via ufficiale, tramite la direzione generale dell'A.N.A.S. e personalmente nelle visite da me effettuate nelle zone più colpite dalle avversità meteorologiche, l'encomio mio e quello del Governo per i servizi resi dall'A.N.A.S. al Paese nella dolorosa circostanza.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente e indispensabile inviare i tecnici del Genio civile di Potenza a rilevare i danni e predisporre i necessari lavori di sistemazione, nella contrada Fosso dell'Illice della frazione Agromonte Magnano del comune di Latronico (Potenza), ove una recente frana minaccia la stabilità di un ponticello sulla strada comunale che collega varie frazioni, mettendo in pericolo gli abitanti che sono costretti ad attraversarlo. (19746).

RISPOSTA. — La frazione Agromonte del comune di Latronico è allacciata alla statale 104 da una strada comunale della lunghezza di chilometri 6.

A causa delle abbondanti nevicate e del rapido scioglimento della neve, la costa a monte della strada di accesso al ponte di metri quadrati 8 di luce sul fosso Elei è franata trascinando a valle grossi massi che hanno investito ed abbattuto, per circa metri quadrati 10, il muro di accompagnamento sinistro a valle del ponte, asportando, anche il corpo stradale.

L'Ufficio del genio civile di Potenza è subito intervenuto con opere di pronto soccorso, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, per il ripristino del transito interrotto.

I lavori, dell'importo di lire 2 milioni, sono stati già ultimati ed il transito sulla strada di che trattasi è stato ripristinato.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre l'inizio dei lavori per la sistemazione ed il completamento del cimitero nella frazione Agromonte Magnano del comune di Latronico (Potenza), per evitare che lo stato di abbandono e le intemperie danneggino e inutilizzino le opere già costruite e per soddisfare la legittima aspettativa della popolazione, esasperata per l'incuria delle autorità. (19747).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già concesso al comune di Latronico il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di sistemazione e completamento del cimitero nella frazione del comune di Latronico.

All'emanazione del decreto di concessione del contributo statale e di approvazione del progetto dei lavori, sarà provveduto non appena il comune interessato avrà apportato all'elaborato in questione gli emendamenti richiesti dall'Ufficio del genio civile di Potenza.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre i necessari lavori per la captazione di nuove sorgenti « Arena Bianca » o « Serra la Spina », con sopraelevazione delle stesse in contrada Calda, per ampliare l'acquedotto di Latronico (Potenza), tenendo conto che l'acquedotto che attualmente rifornisce il comune è del tutto insufficiente a soddisfare le necessità, specialmente nei mesi estivi, du-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

rante i quali la popolazione resta sfornita di acqua, con grave pregiudizio della salute pubblica.

Il comune di Latronico richiese, lo scorso anno, di iniziare i lavori di cui sopra, ma da allora non si ebbe più notizia dello stato della pratica. (19750).

RISPOSTA. — Il problema dell'approvvigionamento idrico dell'abitato di Latronico, come del resto per molti comuni della regione, si è presentato sempre di difficile soluzione sia per la notevole spesa occorrente, in relazione alle disponibilità di bilancio, sia per la difficoltà di reperire sorgenti di portata tale da consentire una erogazione di acqua potabile adeguata alle esigenze delle popolazioni senza la necessità di costruire costosi impianti di sollevamento e spesso anche di potabilizzazione, la cui realizzazione è stata sempre ostacolata dalle varie amministrazioni comunali per la impossibilità di far fronte alla non lieve spesa di manutenzione degli impianti medesimi.

Per poter risolvere integralmente il problema relativo all'approvvigionamento idrico dell'abitato di Latronico occorrerebbe o utilizzare le sorgenti « Arena Bianca » e « Serra della Spina », oppure utilizzare le sorgenti dell'acqua solfurea « Calda » che sgorgano a valle dell'abitato. Mentre per l'utilizzazione delle due prime sorgenti sarebbe necessario costruire — oltre alle opere di presa ed all'edificio di sollevamento con i relativi impianti — una condotta di circa 10 chilometri, per l'utilizzazione delle sorgenti « Calda » la condotta sarebbe di 5 chilometri, ma occorrerebbe altresì costruire un impianto di potabilizzazione e di refrigerazione.

La spesa presumibile per ognuna delle due soluzioni prospettata supererebbe i 100 milioni.

Data la notevole spesa occorrente e dovendo tener conto anche delle inderogabili necessità di altri comuni, questa amministrazione non ha mai avuto fino ad ora la possibilità di risolvere integralmente il problema, che d'altra parte, come innanzi si è detto, non avrebbe trovato consenzienti le autorità comunali cui incomberebbe l'obbligo della manutenzione degli impianti.

Per altro, questa amministrazione, per venire incontro alle necessità della popolazione e per soddisfare il fabbisogno minimo di acqua, non ha mancato di intervenire in varie riprese negli anni 1948, 1950 e 1954 assicurando il periodo di magra litri 1,70 di acqua al secondo.

La limitatezza della portata, in tale periodo, è dovuto alla natura delle sorgenti superficiali che sgorgano a circa 900-1000 metri sul mare sulle pendici di un monte che supera di poco di 1300 metri.

Da quanto sopra risulta che questo Ministero non ha mancato di studiare il problema in questione al fine di disporre la sua concreta attuazione in relazione alle future disponibilità di fondi ed alle altre necessità urgenti della regione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia notizia dello stato di enorme disagio in cui versa la popolazione del rione Addone di Potenza, che 52 famiglie sono state costrette ad abbandonare per l'inabitabilità della maggioranza delle case.

Le famiglie in questione sono state momentaneamente alloggiate in alberghi della città o nel nuovo edificio postale mai ultimato.

Mentre occorre riconoscere quanto — con encomiabile zelo — hanno fatto le autorità locali per soccorrere con ogni mezzo la popolazione colpita, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga urgente e doveroso disporre la costruzione in contrada Galitello di un centinaio di casette prefabbricate di cemento armato (extra le normali costruzioni progettate nel campo dell'edilizia statale e sovvenzionata); tale contingente sarebbe necessario a sistemare decorosamente, per ora, le famiglie senza tetto, in attesa delle nuove costruzioni, oltre a costituire una utile riserva per disimpegnare il comune in circostanze di emergenza.

L'interrogante chiede infine di conoscere se non ritenga opportuno disporre la demolizione del rione Addone, in cui le case pericolanti e malsane, gli abituri antigienici e in disfacimento contrastano con la dignità e il nuovo aspetto che Potenza sta assumendo. (19751).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1945, n. 1304, la città di Potenza, limitatamente ai rioni Addone, Seminario e Scala Rossano, venne inclusa nell'elenco dei comuni danneggiati dalla guerra, che debbono adottare un piano di ricostruzione.

In applicazione di detto decreto il comune di Potenza provvede alla redazione del piano di ricostruzione parziale della città stessa, che venne approvato con decreto ministeriale in data 22 novembre 1948, n. 2562, ed alla re-

dazione del successivo piano di variante che fu approvato con decreto ministeriale in data 18 agosto 1950, n. 3086.

Nel piano di ricostruzione parziale, oltre alla sistemazione dei predetti rioni danneggiati dalla guerra, per la ricostruzione dell'aggregato urbano, venne prevista anche la sistemazione di una zona di ampliamento del rione Libertà, per la quale, con decreto ministeriale in data 15 aprile 1954, n. 4044, venne approvata una successiva variante.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1950, n. 2080/A l'amministrazione dei lavori pubblici, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 58 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261, deliberò di sostituirsi al comune di Potenza, nella attuazione di detto piano, limitatamente ad una spesa di lire 250 milioni.

In applicazione di detto decreto, attualmente sono in corso i lavori per l'esecuzione di un primo lotto di opere, del predetto importo di lire 250 milioni riguardante la sistemazione edella zona di ampliamento e parte del rione Scala Rossano.

Per poter provvedere alla sistemazione del rione Addone, il comune di Potenza ha richiesto una ulteriore somma di lire 150 milioni. In merito a tale richiesta è stato interessato il Ministero del tesoro perché dia il proprio assenso al riguardo.

Questi lavori, però, riguardano soltanto la costruzione di strade, fogne e rete idrica con i relativi espropri, mentre alla costruzione dei fabbricati dovrebbero provvedere direttamente i privati.

I fabbricati del predetto rione Addone, già molto dissestati per la loro vetustà e per danni subiti a seguito di bombardamenti aerei a causa dell'azione disgregatrice degli agenti atmosferici (piogge e nevicate prolungate, geli e disgeli) nella stagione invernale scorsa, hanno subito ulteriori dissesti per cui, il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, ha ordinato lo sgombrò di n. 29 abitazioni.

La circostanza che nell'interrogazione di che trattasi, siano state indicate 52 famiglie e non 29 come sopra accennato, è presumibilmente dovuta al fatto che l'onorevole interrogante si riferisce al numero complessivo delle famiglie fatte sgombrare in tutto l'abitato di Potenza.

Per provvedere di nuovi alloggi le famiglie abitanti nei fabbricati fatti sgomberare nel rione Addone ed in altri che si trovano nelle medesime condizioni igieniche, siti in altri rioni della città, sono state costruite, in

applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, 4 fabbricati per complessivi 72 alloggi, mentre sono di prossimo inizio i lavori per la costruzione di altri 3 fabbricati per complessivi 60 alloggi.

Per il corrente esercizio finanziario infatti l'Istituto autonomo case popolari di Potenza, in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408 realizzerà nel capoluogo un programma costruttivo per l'importo di lire 200 milioni, e che in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, l'Ufficio del genio civile curerà la costruzione in Potenza, di alloggi popolari per lire 120 milioni.

Inoltre la prima giunta della Casa, nel corso dei prossimi esercizi finanziari, ai sensi della citata legge n. 640, costruirà per i baraccati nel capoluogo medesimo, n. 20 alloggi.

Qualora, non fosse possibile, per inderogabili esigenze del comune di Potenza, sopperire integralmente alle necessità abitative del rione Addone con i fondi di cui sopra, non si mancherà di tenerne conto in sede di compilazione dei programmi relativi ai prossimi cinque esercizi finanziari, nel corso dei quali troverà completa attuazione la surrichiamata legge n. 640, che prevede la costruzione di alloggi popolari allo scopo di eliminare case malsane, grotte ed abitazioni improprie in genere.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare il crollo di numerose abitazioni del comune di Latronico (Potenza), minacciate da una gravissima frana, verificatasi a causa del recente disgelo.

Si tenga presente che ben 14 famiglie del rione Calvario hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, cercando alloggi di fortuna in una stagione ancora fredda, che mette in pericolo anche la salute dei vecchi e dei bambini senza tetto. (19989).

RISPOSTA. — Il rione Calvario dell'abitato di Latronico è situato su una ristretta dorsale di conglomerato tenero misto ad argilla.

Ad est della dorsale, a causa del continuo sfaldamento del terreno dovuto agli agenti atmosferici, alcune case di abitazione, aventi le fondamentazioni scoperte e poggianti sulla strato di conglomerato, sono venute a trovarsi a circa metri 2 dal margine di un profondo ed esteso burrone dovuto al richiamo del sottostante torrente Fiumitello, affluente del fiume Sinni.

A causa delle abbondanti piogge e nevicate ed al rapido sciogliersi della neve caduta

nel febbraio ultimo scorso, quattro abitazioni prospicienti il predetto burrone presentano lesioni, per cui prudenzialmente sono state fatte sgombrare.

È stata inoltre disposta l'applicazione di spie in vetro per accertare l'entità del movimento franoso.

I provvedimenti da adottare per il consolidamento del rione in modo da evitare che anche altre abitazioni vengano interessate dal movimento franoso importano una spesa di circa 40 milioni cui non è possibile provvedere nel corrente esercizio a causa della nota mancanza di fondi.

Può comunque assicurarsi che la situazione è attentamente seguita da questo Ministero e non si mancherà nei prossimi esercizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed in relazione alle necessità non meno gravi e spesso più urgenti di numerosissimi altri centri di disporre tutti i possibili interventi.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre un immediato sopraluogo ed il conseguente inizio dei lavori di consolidamento del comune di Senise (Potenza), ove una nuova frana minaccia gravemente i fabbricati che si affacciano sul « fosso di Spaccone », con serio pericolo per la pubblica incolumità e preoccupazione dell'amministrazione comunale che ha invocato gli interventi degli organi tecnici provinciali. (19992).

RISPOSTA. — Il fosso di Spaccone in comune di Senise ha origine immediatamente a valle della strada statale n. 92 « dell'Appennino Meridionale » quasi all'ingresso dell'abitato di Senise e delimita un lato dell'abitato prima di raggiungere il torrente Serrapotamo, affluente del fiume Sinni.

Tale fosso è stato sistemato per tutto il corso con vari interventi dell'Ufficio del genio civile di Potenza mediante la costruzione di briglie in muratura e di gabbioni metallici.

Tali opere si conservano in ottimo stato ed hanno pienamente risposto allo scopo per le quali furono costruite.

La sponda destra del fosso Spaccone, completamente priva di vegetazione, degrada verso il fondo del fosso con inclinazione molto prossima ai quarantacinque gradi sull'orizzonte. La natura delle terre è prevalentemente argillosa ed il persistere delle nevi e delle piogge aumenta la naturale disposizione

delle terre a franare. Soltanto interventi con sistemazioni a carattere forestale potrebbero impedire i fenomeni franosi.

Alla sommità della sponda suddetta si svolge la via Mazzini lungo la quale sorgono numerose abitazioni dell'agglomerato urbano.

Il traffico su questa strada, soltanto pedonale, è protetto da un parapetto continuo per tutta la lunghezza della strada stessa, anche esso costruito a cura dell'Ufficio del genio civile di Potenza e spesso appoggiato su frequenti muri di sostegno a valle della strada.

In corrispondenza del tratto compreso tra la sesta e la settima briglia esistenti, nel fosso Spaccone, la sponda in argomento, ha subito uno smottamento.

Il predetto Ufficio del genio civile ha escluso che tale smottamento possa essere di pregiudizio per la stabilità delle abitazioni situate lungo la via Mazzini in corrispondenza del tratto in cui si è verificato il movimento franoso, per cui non si ritiene, almeno per il momento, di poter intervenire mediante l'esecuzione di opere di consolidamento, tenuto conto della mancanza di fondi in questo esercizio e dell'esiguità delle assegnazioni di bilancio per l'esercizio venturo, in relazione anche a numerosi più urgenti necessità di altri centri della regione.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'immediato sopraluogo di tecnici del Genio civile e il sollecito inizio dei lavori di riparazione della conduttura idrica Acerenza-Genzano di Lucania (Potenza), danneggiata da una recente frana, che pone la popolazione dei centri riforniti in grave situazione di disagio, costretti come sono ad attingere acqua alle vecchie fonti naturali inquinate dalle piogge ed igienicamente mal sicure. (19993).

RISPOSTA. — Lungo l'adduttrice dell'acquedotto Genzano-Banzi, che serve il comune di Genzano di Lucania, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose e piovose dei mesi scorsi, si sono verificati, a più riprese, notevoli movimenti franosi che hanno provocato interruzioni del flusso dell'acqua.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese, che ha in gestione l'esercizio dell'acquedotto è ripetutamente intervenuto per il ripristino dell'esercizio dell'acquedotto e, anche attualmente, il servizio è assicurato.

Fra i provvedimenti definitivi, per l'eliminazione degli inconvenienti in questione,

rientrano i lavori di sistemazione delle diramazioni secondarie dell'acquedotto del Basento, per un importo di lire 129 milioni, lavori che sono attualmente in corso di appalto.

Nel prossimo mese di maggio, inoltre, entrerà in servizio un serbatoio della capacità di 2.700 metri cubi, costruito in località « Monte La Guardia » per fare fronte alle esigenze idriche quando il flusso dovesse essere eventualmente interrotto lungo il ramo nord dell'acquedotto del Basento.

Il comune di Acerenza è, invece, servito da una propria condotta sulla quale non si sono verificati inconvenienti di sorta.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre il collegamento diretto della rete telefonica di Genzano di Lucania (Potenza) con il centralino di Potenza, eliminando i centralini intermedi che provocano attese di intere ore per ottenere la comunicazione tra due località topograficamente tanto vicine. (19997).

RISPOSTA. — Si premette che un accurato esame testé compiuto sui dati del traffico telefonico tra Genzano di Lucania e Potenza non ha fatto ritenere giustificabile, per il momento la realizzazione del collegamento diretto auspicato dall'onorevole interrogante.

Tuttavia, la società concessionaria di zona, al fine di migliorare il servizio tra le citate due località, ha disposto, su invito di questo Ministero, il raddoppio del circuito Potenza-Acerenza (centro di settore cui è collegato Genzano di Lucania).

Dopo la costituzione del nuovo circuito, il traffico telefonico del comune di Genzano di Lucania sarà tenuto sotto controllo, e non è escluso che, qualora dal controllo stesso dovesse in seguito emergere la necessità del collegamento richiesto, si possa procedere alla sua realizzazione.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'approvazione del progetto di costruzione dell'acquedotto per le frazioni Pizzone, Castion e Marciaga (Verona), per l'importo di lire 11.500.000, tenendo presente che il progetto in questione è stato trasmesso con lettera del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, al Ministero dei lavori pubblici, in data 20 febbraio 1956.

Per quanto suesposto (e tenendo conto del grande interesse che l'opera pubblica riveste per le frazioni interessate), l'interrogante chiede di conoscere la data — almeno approssimativa — in cui la pratica sarà tornata, con l'approvazione, al Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia. (20097).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di contributo relativa ai lavori di costruzione dell'acquedotto per la frazione Castion e per le località Marciaga, Cortina, Tavola, Rossar, Incirelon, Virle, Valle e Pizzone questo Ministero in data 12 aprile 1956 ha chiesto al comune di Costermano che venga trasmessa una delibera dalla quale risulti che le predette località sono equivalente per importanza del loro relativo aggregato sociale a frazioni (articolo 27 del regio decreto 27 marzo 1936, n. 374).

Non appena detta delibera sarà pervenuta, si provvederà, con ogni sollecitudine, a dar corso agli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'urgente invio dei tecnici e il conseguente inizio dei lavori, per la sistemazione di una vasta frana di 300 metri, verificatasi sulla strada provinciale n. 8, del Vulture, nel tratto fra Rionero e Ripacandida (Potenza), che impedisce le normali rapide comunicazioni tra la Lucania e le Puglie, danneggiando gravemente la popolazione dei paesi circostanti che si è vista privata dell'unica possibilità di effettuare i propri scambi e commerci di prodotti agricoli, oltre a costituire un pericolo per la incolumità pubblica. (20098).

RISPOSTA. — In seguito alla frana verificatasi sulla strada provinciale n. 8 del Vulture, nel tratto tra Rionero e Ripacandida, l'amministrazione provinciale di Potenza ha già provveduto a ripristinare il transito sulla strada in parola mediante una variante provvisoria del tratto in frana.

La riparazione definitiva del tratto di strada investita dalla frana verrà eseguita con i fondi di bilancio della suddetta amministrazione provinciale.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di stima

e il conseguente pagamento dei terreni espropriati in Lucania per la posa in opera del secondo binario della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, tenendo presente che i terreni in questione furono occupati due anni or sono ed i proprietari hanno subito gravi perdite nelle loro già modeste rendite, pur continuando a pagare le tasse per i terreni che non sono più in loro possesso. (20154).

RISPOSTA. — In Lucania, cioè nel tratto di raddoppio Battipaglia-Vallo, sono state già compilate e pubblicate nei rispettivi uffici comunali, le stime delle indennità di espropriazione riguardanti i territori di Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Rutino, Lustra, Omignano e Casalvelino, ossia per quasi l'intero tratto di linea. Manca solo Agropoli II la cui stima è stata già compilata ed è in corso di approvazione.

Per i comuni di Battipaglia, Eboli, Capaccio e Rutino è in corso il deposito delle indennità nella Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro: ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita costruzione di una strada di collegamento dalla frazione di Foggiano a quelle di Cusito e Corona del comune di Melfi (Potenza), tenendo presente che la popolazione non ha altra possibilità di comunicare con il mondo civile, all'infuori di vecchie ed impervie mulattiere, che divengono pericolose e impraticabili specialmente durante i mesi invernali. (20155).

RISPOSTA. — Lungo la strada comunale che allaccia l'abitato di Melfi alla frazione Foggiano, esiste la frazione di Foggianello più comunemente chiamata Corona.

A circa 500 metri da questa, lungo la direttrice per Foggiano si diparte una mulattiera diretta al Vulture, il cui fondo stradale, durante l'inverno è impraticabile.

Alla progressiva 0,600 di detta mulattiera, esiste un agglomerato di case, abitato da una quindicina di famiglie, denominato Cusito. Tale agglomerato non è compreso nell'elenco delle frazioni di Melfi.

Pertanto la strada che allaccia tale agglomerato non può essere classificata comunale e quindi la sua costruzione non può, in base alle vigenti disposizioni essere ammessa a contributo dello Stato.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere i voti della popolazione interessata — di cui si è fatta largamente eco la stampa locale (vedi *Giornale d'Italia* del 19 marzo 1956) — intervenendo presso la S.I.T.A. (Società italiana trasporti automobilistici) perché incrementi i servizi automobilistici da e per il comune di Acerenza (Potenza), secondo un piano rimesso alle autorità competenti e che contempla:

a) potenziamento del servizio con lo scalo, con l'aggiunta di altre due corse in coincidenza col passaggio dei treni delle ferrovie Calabro-Lucane (il comune paga mezzo milione per il servizio);

b) concessione dell'autorizzazione chiesta (e non concessa) dalla S.I.T.A. ad istituire il servizio Acerenza-Banzi-Genzano, Spinazzola e ritorno;

c) creazione di un servizio Palazzo-Acerenza-Potenza e ritorno;

d) prolungamento del servizio Acerenza-Acerenza scalo ferroviario sino a Pian del Cerro, in coincidenza con la corriera Palazzo-Banzi-Genzano-Pietragalla-Potenza e ritorno, con la quale era possibile prendere a Potenza il treno per Napoli e rientrare in serata.

Le richieste di cui sopra esprimono le più elementari esigenze della popolazione interessata, costretta — a causa della inefficienza e della carenza dei servizi — a vivere in condizioni di disagio e di inferiorità, rispetto alle altre popolazioni che possono fruire di più razionali possibilità di comunicazioni. (20266).

RISPOSTA. — L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Campania e la Basilicata a seguito di un esposto, in data 30 gennaio 1956, a firma di un gruppo di cittadini del comune di Acerenza con il quale è stata prospettata l'opportunità dell'istituzione delle relazioni automobilistiche segnalate dall'onorevole interrogante, ha già interessato la società S.I.T.A. ad esaminare, nel quadro degli autoservizi dalla medesima gestiti nella zona, la possibilità di aderire alle richieste di cui al predetto esposto.

Detta società ha già comunicato al predetto Ispettorato compartimentale di avere posto allo studio l'intera questione, riservandosi di formulare quanto prima concrete proposte al riguardo.

Si assicura, pertanto, che da parte di questa amministrazione, dopo che la S.I.T.A. avrà adempiuto a quanto sopra, non si mancherà, previo il rituale esame di ogni proposta in riunione compartimentale, di adottare

quei provvedimenti che si appaleseranno effettivamente opportuni ai fini di una più completa soddisfazione delle esigenze di traffico della popolazione di Acerenza.

Il Ministro: ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno studiare la possibilità di concedere una riduzione sulle linee di trasporti automobilistici ai possessori di libretti ferroviari (impiegati statali, parastatali, comunali) nella stessa misura concessa dall'amministrazione ferroviaria ai possessori di cui sopra.

Ciò recherebbe notevole vantaggio a tutti i dipendenti statali, parastatali e comunali residenti in zone sprovviste di ferrovie e che sono costretti a servirsi unicamente delle linee di trasporti automobilistici. (20267).

RISPOSTA. — In base agli atti di concessione che regolano l'esercizio degli autoservizi di linea, gli impiegati dello Stato, parastatali e comunali già godono di facilitazioni notevoli in quanto possono usufruire su detti trasporti di biglietti di abbonamento con una riduzione non inferiore al 40 per cento nei confronti della tariffa ordinaria.

Ciò premesso e per non compromettere la vitalità dei servizi in parola che, come è noto, vengono esercitati senza alcun sussidio da parte dello Stato, non sembra opportuno promuovere un provvedimento che imponga, a favore degli impiegati in questione, ulteriori agevolazioni tariffarie.

Il Ministro: ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire — nel quadro dell'annunciato piano straordinario — un cantiere di lavoro nel comune di Armento (Potenza) tenendo conto che la popolazione del comune è quasi totalmente disoccupata, mentre le poche risorse agricole sono state rilevantemente distrutte dalle recenti ondate di maltempo, come da segnalazione del sindaco al prefetto e all'ufficio provinciale del lavoro di Potenza. (20269).

RISPOSTA. — Le disponibilità finanziarie in atto concesse vengono utilizzate da questo Ministero, ai fini della approvazione dei cantieri-scuola, di rimboschimento e lavoro, inclusi negli appositi piani a suo tempo redatti dai competenti organi periferici.

La richiesta formulata dall'onorevole interrogante potrà pertanto, essere presa in consi-

derazione nella eventualità che approvati i singoli piani provinciali, per la esecuzione delle opere programmate con i cantieri sia possibile disporre di fondi residui.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda al vero la ventilata voce della soppressione del distretto militare di Nola (Napoli).

Tale deprecabile soppressione toglierebbe alle popolazioni di una larghissima zona, su cui il distretto stesso ha giurisdizione, i facili, rapidi ed economici collegamenti coi suoi uffici, possibili ora per la posizione topografica di Nola.

Inoltre, l'ingiustificata e ingiustificabile eliminazione del distretto di Nola arrecherrebbe nuovo e irreparabile danno a una città già economicamente provata dalla guerra fino a decadere nei confronti del suo importante movimento di un tempo, quando — oltre tutto — al distretto si aggiungevano le sedi dei reggimenti di cavalleria e artiglieria, con tutte le ovvie conseguenze per il ritmo della vita cittadina.

Agli attuali e gravi disagi, risentiti dai nolani, si assommerebbe — con la scomparsa del distretto — ancora una contrazione delle possibilità del loro centro, oggi così ridotte dalla crisi agricola e commerciale; ed anche una immeritata mortificazione per la città, e per le sue tradizioni militari. (17833).

RISPOSTA. — Allo stato attuale, nel quadro della riorganizzazione militare territoriale, non è prevista la soppressione del distretto militare di Nola.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la situazione di pensione, anche in merito al suo ricorso, dell'ex militare Miranda Aniello di Tommaso, già segnato alla prima categoria e dopo visita di controllo del 20 settembre 1954 passato alla seconda categoria, per cui produceva ricorso in data 16 ottobre 1954 chiedendo nuova visita con istanza al Ministero difesa-esercito, ispettorato pensioni. Posizione della pratica numero 82785/52. (18333).

RISPOSTA. — Si premette che le disposizioni invocate dall'ex soldato Miranda Aniello con l'esposto cui si riferisce l'onorevole interrogante riguardano specificatamente la procedura da seguire in materia di pensioni di guerra che, come è noto, sono formalmente e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

sostanzialmente distinte da quelle vigenti in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

Ciò posto, per quanto concerne il caso particolare di detto militare, si fa presente che, essendosi pronunciata in proposito la commissione medica di seconda istanza, lo stesso non può essere sottoposto ad altra visita dato che la determinazione di detta commissione medica è definitiva.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla ricostruzione del ponte Rio Grande, sulla comunale Sessa Aurunca-Tuoro (Caserta). In proposito l'interrogante ricorda che fin dal 24 agosto 1954, con sua nota diretta al Ministero dei lavori pubblici e al sindaco di Sessa Aurunca il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania assicurava che era stato disposto l'esperimento di licitazione privata per l'appalto dei relativi lavori. In realtà, l'appalto venne effettuato, ed anzi una ditta appaltatrice cominciò con l'impiantare una baracca per il guardiano del futuro cantiere sul posto dei lavori, ma tutto si fermò lì. Sembra che difficoltà sorte in merito alla esecuzione del progetto consigliassero allora un supplemento di perizia e di istruttoria, che fu esperito. È passato più di un anno, ma non si è avuta notizia dei lavori.

L'interrogante domanda al ministro se non ritenga di sollecitare il Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e il Genio civile di Caserta perché finalmente sia dato corso alla ricostruzione del ponte, che veniva già formalmente annunciata dal Provveditorato stesso di Napoli fin dall'agosto del 1954, a meno che non si attenda la immediata vigilia delle elezioni amministrative per iniziare finalmente un'opera di cui quelle popolazioni sentono più urgente il bisogno. (18791).

RISPOSTA. — I lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Grande lungo la comunale Sessa Aurunca-Tuoro, sono stati sospesi in quanto si è resa necessaria apportare una variante al relativo progetto.

Comunque, sin dal 10 febbraio 1956, i lavori sono stati ripresi ed è stata già predisposta la fondazione della spalla destra del ponte, mentre quanto prima avrà inizio l'esecuzione delle necessarie opere murarie.

Il Ministro: ROMITA.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia edotto delle condizioni in cui si trova l'unica chiesa par-

rocchiale di Marzanello, frazione di Vairano Patenora (Caserta). Detta chiesa, già lesionata per gli ormai passati eventi bellici e mai fatta riparare, minaccia nuove e preoccupanti lesioni che potranno determinare dolorosi incidenti ove non vi si ponga riparo.

Risulta che recentemente dovettero intervenire i vigili del fuoco, ma nessun provvedimento è stato poi preso. Né si può ragionevolmente parlare di chiusura, in quanto all'angolo esterno della chiesa c'è l'unica fontana dove i cittadini devono recarsi per le loro provviste di acqua, mentre l'unica piazzetta del paese, sempre molto affollata, specialmente di ragazzi, è antistante alla chiesa stessa.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno di disporre perché il provveditore alle opere pubbliche di Napoli intervenga finalmente per i necessari restauri alla chiesa in questione. (19945).

RISPOSTA. — Riconosciuta l'urgenza di provvedere alla riparazione della chiesa parrocchiale di Marzanello, frazione del comune di Vairano Patenora, questa amministrazione, provvederà al più presto ad eseguire i lavori per un importo di lire 3.500.000, salvo a proseguire le opere necessarie fino alla concorrenza di lire 12 milioni appena lo consentiranno le disponibilità di fondi.

La consegna dei lavori previsti con la perizia di somma urgenza, sarà effettuata appena espletate le necessarie formalità istruttorie.

Il Ministro: ROMITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritiene giusto disporre il riesame del provvedimento di « sfollamento » adottato nel 1949 in danno del maresciallo dell'aeronautica militare Porpora Francesco fu Pasquale.

Il Porpora fu sfollato a seguito di provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, ma che poi gli fu revocato essendo emerso in sede di indagini che nessun addebito gli si poteva muovere, tanto vero che nelle stesse sue note di qualifica quel provvedimento non gli veniva neanche annotato.

A precedente interrogazione il ministro (vedere interrogazione a risposta n. 10223) rispondeva che sulla base di uno solo degli esposti inoltrati a suo tempo dal maresciallo Porpora, esposto di natura del tutto generico, riferentesi al periodo di sfollamento, inoltrato il 12 luglio 1950 ed al quale il Ministero

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1956

dette riscontro con dispaccio del 30 dicembre 1950, n. 4/42398/5, citato poi nella risposta alla interrogazione n. 10223.

Non è stata, invece, da parte degli organi competenti, data mai evasione al secondo esposto — dettagliato e preciso nei suoi elementi — presentato dall'interessato al Ministero della difesa-aeronautica, direzione generale del personale militare, divisione disciplina, in data 12 marzo 1952, e che fu ricevuto dall'allora capo sezione tenente colonnello Villa.

Detto esposto venne inviato, per competenza, al comando della IV Z.A.T. di Bari che istrui inchiesta formale, conclusasi con esito favorevole per il Porpora.

Detto comando Z.A.T. con suo foglio del 15 maggio 1952, n. 1122/D, restituì al Ministero l'esposto del Porpora e gli allegati dell'inchiesta, esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'esposto stesso.

È a questo secondo esposto, alla relativa inchiesta ed ai numerosi solleciti inoltrati dal Porpora e rimasti sempre senza evasione che l'interrogante fa esplicito richiamo, sollecitando dal ministro — che involontariamente ebbe ad ometterli nella risposta data alla precedente interrogazione (n. 10223) — quei provvedimenti opportuni perché abbia termine l'ingiustizia a lungo sofferta dall'ex maresciallo Porpora Francesco. (19067).

RISPOSTA. — Già prima della presentazione dell'interrogazione era stato disposto il riesame della posizione disciplinare del maresciallo Porpora.

Il procedimento è ancora in corso.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente perfezionare il provvedimento di classifica del Gargano in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che potrà dare notevoli benefici a quella zona depressa, così bisognosa di aiuto e di solidarietà. (17564).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa amministrazione, con nota del 25 febbraio 1956, n. 100384, ha partecipato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la propria adesione all'ulteriore corso della proposta concernente la classificazione in comprensorio di bonifica montana della zona del

Gargano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
ARCAINI.

TROISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente snellire la procedura per l'assegnazione e la consegna degli appartamenti I.N.A.-Casa; e ciò allo scopo di evitare che le eccessive ed esasperanti lungaggini spingano i bisognosi ad accupare gli alloggi, come è accaduto di recente per le palazzine I.N.A.-Casa del rione Japigia di Bari, ove è stato necessario l'intervento della polizia per ottenere lo sgombero degli alloggi occupati arbitrariamente da 95 famiglie. (20020).

RISPOSTA. — Si premette che la procedura seguita dalle competenti commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa è stabilita dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, (Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori).

Le anzidette commissioni espletano il loro compito nel minor tempo consentito dalla complessità delle indagini, necessarie in special modo nei grandi centri, ove più sensibile è la carenza di alloggi e, conseguentemente, più numerose sono le richieste.

Tra i motivi, che ostacolano un più sollecito disbrigo delle operazioni concernenti l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa, sono da considerare principalmente:

1°) il numero, talvolta veramente imponente delle domande di prenotazione presentate (negli ultimi concorsi, circa 31 mila a Roma, 18 mila a Napoli, ecc.) da classificare in via preliminare prima di essere valutate dalla competente commissione provinciale;

2°) il tempo occorrente per la richiesta e la esibizione alle segreterie I.N.A.-Casa dei documenti relativi a quelle domande che, dall'esame preliminare, siano giudicate passibili di essere incluse, con probabilità di assegnazione, nella graduatoria;

3°) il lavoro imposto alle commissioni dall'esame dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie e dalla necessità di motivare in forma precisa ed esauriente le decisioni relative, il che comporta sempre il completo esame in sede collegiale delle singole pratiche

e spesso il diretto accesso alla abitazione dei concorrenti da parte della Commissione;

4°) la necessità di venire in possesso, da parte degli organi di pubblica sicurezza e dai carabinieri delle informazioni sulla situazione dei concorrenti, ciò che, specie nei grandi centri, determina inevitabili ritardi.

Per altro, la stretta osservanza della procedura in atto, comporta, però, in compenso, la maggior possibile sicurezza per tutti i concorrenti, attraverso il rigoroso accertamento della loro situazione, della tutela dei loro diritti, con esatta attribuzione della classe e punteggio spettante a ciascuno.

È comunque da rilevare che gli inconvenienti segnalati, salvo per il caso, sopra ricordato, dei grandi centri urbani, si verificano in percentuale ben modesta venendo in linea di massima, le assegnazioni a coincidere con il termine dei lavori di costruzione degli alloggi.

L'onorevole interrogante è certamente a conoscenza che le norme integrative per l'attuazione delle leggi istituzionali sull'I.N.A.-Casa (29 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148), attualmente in corso di pubblicazione, hanno tenuto conto dei difetti che l'esperienza ha posto in rilievo, al fine di eliminarli, nel limite del possibile. Altrettanto sarà fatto a mezzo delle norme regolamentari di prossima emanazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, con l'annunziato congelamento del premio di interessamento ai ferrovieri, sia rispettata ed in che modo la norma della legge delega secondo la quale le retribuzioni devono essere quelle di un'unica tabella per tutti gli statali. (17459).

RISPOSTA. — Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al congelamento totale del trattamento economico del personale statale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1956, n. 14, è da ritenere superata la richiesta contenuta nell'interrogazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'ammontare dei sovracani annui stabiliti dalla legge 1953, n. 959 per il bacino imbrifero dell'Adige distintamente per ogni concessionario; chiede inoltre di conoscere distintamente i versamenti effet-

tuati da ciascun concessionario alla data del 29 febbraio 1956. (19494).

RISPOSTA. — L'ammontare complessivo dei canoni dovuti per il bacino imbrifero dell'Adige è stato stabilito in lire 946.752.988.

Alla data del 29 febbraio 1956 risultavano versati canoni per il complessivo importo di lire 391.752.512.

Si fa presente che per gli impianti per i quali non è stato effettuato alcun versamento, sono state emesse ingiunzioni di pagamento a norma del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Il Ministro: ROMITA.

VIOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma burocratica.* — Perché vogliamo chiarire se le norme di cui al decreto delegato dell'11 gennaio 1956, n. 4, che detta disposizioni per l'avanzamento del personale delle amministrazioni dello Stato in particolari situazioni, debbano essere estese, per analogia di principi informativi, al personale, in identica situazione, degli enti pubblici comunque denominati; in particolare, tenendo presente la situazione degli ex combattenti ed assimilati, ai quali la maggior parte degli enti pubblici non hanno provveduto, entro il termine stabilito, ad estendere al proprio personale i benefici di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 565;

e se, di fronte alla persistente negligenza o, peggio ancora, all'ostruzionismo di talune amministrazioni di enti pubblici nei confronti di categorie che hanno bene meritato, il Governo non ritenga di impartire le opportune istruzioni e, se necessario, presentare con urgenza un disegno di legge, da assegnare alle competenti commissioni legislative, per deliberare l'immediata estensione al personale di detti enti del sopra citato decreto delegato. (19273).

RISPOSTA. — Ad avviso di questo ufficio, le disposizioni contenute nel decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4, avendo carattere eccezionale e riguardando esplicitamente il solo personale statale, non possono essere estese, in sede di interpretazione, ai dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato. Né d'altra parte sarebbe possibile l'estensione stessa mediante una norma di legge che rendesse applicabili *sic et simpliciter* le disposizioni di che trattasi al personale in questione essendo indispensabili gli opportuni adattamenti ai particolari stati giuridici del personale stesso.

Comunque, non si ritiene di dover presentare un qualsiasi disegno di legge in materia, poiché non sembra che a danno del personale degli enti pubblici si siano verificate quelle particolarissime situazioni che hanno giustificato l'emanazione, in favore degli impiegati dello Stato, del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4.

Per quanto riguarda, infine, l'applicazione della legge 1° luglio 1955, n. 565, si assicura

che non si mancherà di intervenire con la massima necessaria sollecitudine presso gli enti che di volta in volta dovessero risultare inadempienti.

Il Ministro della riforma burocratica: GONELLA.